



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea Magistrale in
Interpretariato e Traduzione Editoriale, Settoriale

Tesi di Laurea

**Le donne in Cina tra diritto di famiglia e
forme di discriminazione: traduzione e
commento traduttologico di due articoli
specialistici.**

Relatore

Ch. Prof. Paolo Magagnin

Correlatore

Ch. ma Prof.ssa Federica Passi

Laureanda

Erika Bresciani
Matricola 841759

Anno Accademico

2018 / 2019

*Alla mia famiglia, che sempre c'è stata
e sempre ci sarà.*

Indice

Abstract.....	8
提要.....	10
Prefazione	11
CAPITOLO 1 - Il diritto di famiglia nella Repubblica Popolare Cinese	14
1 - Breve storia del diritto cinese.....	14
2 - Il diritto di famiglia in Cina	15
2.1 - Il matrimonio	18
2.2 - Il divorzio	21
2.3 - La violenza domestica	24
3 - Il confronto con l'ordinamento giuridico italiano.....	26
3.1 - Il diritto di famiglia in Italia	26
3.2 - Il matrimonio	29
3.3 - Il divorzio	31
3.4 - La violenza domestica	33
4 - La definizione di CEDAW	34
4.1 - Il processo di formazione della CEDAW	36
4.2 - Il preambolo e gli articoli	36
4.3 - Il ruolo dell'Italia e della Cina nella CEDAW	38
CAPITOLO 2 - Traduzioni dei testi	40
<i>Testo 1</i> - Discussione sui meccanismi di garanzia dei diritti delle donne nel matrimonio e nella famiglia all'interno di un processo familiare.....	40
1 - La necessità di garantire i diritti delle donne nel matrimonio e nella famiglia attraverso la riforma del processo familiare.....	41
1.1 - I bisogni attuali in linea con la protezione dei diritti delle donne nel matrimonio e nella famiglia	41
1.1.1 - Frequenti episodi di violazione dei diritti della persona ai danni delle donne	42
1.1.2 - Le difficoltà nel garantire i diritti di proprietà delle donne nel matrimonio e nella famiglia	43
1.2 - L'inevitabilità della protezione dei diritti delle donne nel matrimonio e nella famiglia attraverso la riforma del processo familiare	45

2 - La fattibilità della protezione dei diritti delle donne nel matrimonio e nella famiglia attraverso la riforma del processo familiare	46
2.1 - I benefici della riforma del processo familiare per la realizzazione dei diritti delle donne nel matrimonio e nella famiglia	47
2.2 - Un processo familiare “compassionevole”: un tramite importante per proteggere i diritti delle donne nel matrimonio e nella famiglia	47
2.3 - La pratica della protezione dei diritti delle donne all’estero tramite il processo familiare ..	49
2.3.1 - Formulazione di procedure giudiziarie con l’aiuto del diritto specialistico	49
2.3.2 - Istituzione di corti di giustizia (tribunali) dedicate ai processi familiari	50
2.3.3 - Utilizzo di meccanismi non-conflittuali di risoluzione delle controversie per appianare i conflitti	51
3 - I problemi insiti nella riforma del processo familiare	52
3.1 - I cambiamenti nell’idea di processo familiare.....	52
3.1.1 - La difficile armonizzazione tra i concetti di “procedimento conflittuale” e “etica familiare”	52
3.1.2 - Il concetto di passività giudiziaria: l’ostacolo maggiore nel processo di adeguamento	53
3.1.3 - Il complesso ottenimento di standard orientati alla persona e alla famiglia	53
3.2 - Le incompletezze nell’istituzione del sistema giudiziario familiare	53
3.2.1 - I vuoti legislativi	53
3.2.2 - La mancanza di un sistema di sostegno per le visite	54
3.2.3 - Le imperfezioni presenti nel meccanismo pluralistico di risoluzione delle controversie ..	54
3.3 - I progressi nell’istituzione di squadre processuali per la famiglia e nel loro trattamento materiale.....	55
4 - I mezzi per la protezione dei diritti delle donne nel matrimonio e nella famiglia all’interno di un processo familiare.....	55
4.1 - La protezione dei diritti delle donne nel matrimonio e nella famiglia attraverso il perfezionamento delle leggi sostanziali e procedurali	55
4.1.1 - L’avanzamento del sistema esecutivo familiare e matrimoniale	56
4.1.2 - Il sistema esecutivo nei casi familiari	56
4.2 - L’istituzione di squadre processuali per la famiglia standardizzate e professionali guidate dal giudice.....	59

4.2.1 - L'innalzamento dei criteri di ammissione.....	59
4.2.2 - La messa a punto di una formazione specializzata.....	59
4.2.3 - Il miglioramento del sistema di selezione di alcuni assistenti giudiziari, tra cui investigatori e mediatori.....	60
4.3 - L'istituzione di un meccanismo pluralistico di risoluzione delle controversie	60
Bibliografia.....	62
<i>Testo 2 - L'applicazione della Convenzione sull'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione contro la Donna in Cina.....</i>	<i>63</i>
1 - Il processo e i risultati dell'attuazione della CEDAW in Cina.....	64
1.1 - Impegno e pratica a livello governativo	64
1.1.1 - L'impegno politico.....	64
1.1.2 - La pratica legislativa.....	65
1.1.3 - Misure speciali temporanee	67
1.1.4 - La pratica giudiziaria	69
1.2 - Gli sforzi delle ONG	69
1.2.1 - Gli sforzi e i contributi delle Federazioni femminili ai vari livelli.....	69
1.2.2 - Gli sforzi e i contributi delle organizzazioni femminili non-governative	70
2 - I problemi esistenti nell'attuazione della CEDAW	70
2.1 - I problemi legislativi.....	70
2.1.1 - L'assenza della definizione legale di "discriminazione contro le donne"	70
2.1.2 - Il contrasto tra i singoli sistemi giuridici e il concetto di protezione dei diritti umani	71
2.1.2.1 - I problemi nel sistema rieducativo delle prostitute	71
2.1.2.2 - I problemi nel sistema legale del diritto al lavoro e alla manodopera	71
2.2 - I problemi esecutivi e giudiziari	72
2.3 - I problemi presenti nelle misure speciali temporanee	73
3 - Misure e suggerimenti per un miglioramento	73
3.1 - Perfezionamento del sistema legislativo	73
3.1.1 - Una nuova definizione del concetto di "discriminazione" nel sistema legislativo.....	73
3.1.2 - Rinnovamento del sistema legale che contraddice lo spirito della CEDAW	74
3.1.3 - Aumento delle pene per i relativi reati e degli sforzi per combatterli.....	75
3.2 - Rafforzamento del sistema esecutivo e giudiziario	75

3.3 - Rafforzamento delle misure speciali temporanee.....	76
4 - Conclusioni	76
Bibliografia.....	77
CAPITOLO 3 - Commento traduttologico.....	79
1 - Introduzione	79
2 - Tipologia testuale	80
3 - Dominante e linguaggio	83
3.1 - Dominante	83
3.2 - Linguaggio.....	84
4 - Lettore modello	88
5 - Macrostrategia traduttiva	89
6 - Problemi traduttivi	91
6.1 - Punteggiatura.....	91
6.2 - Lessico giuridico	95
6.3 - Lessico riguardante matrimonio, divorzio e violenza contro le donne	96
6.4 - Nomi propri di persona e di luogo.....	98
6.5 - Disposizione degli elementi nella frase.....	98
6.6 - Connettori	100
7 - Residuo traduttivo	101
Glossario.....	103
Conclusioni.....	110
Bibliografia.....	112
Sitografia.....	113
Ringraziamenti.....	114

Abstract

The present thesis focuses on one of the most widespread problems all over the world and, in this specific case, in the People's Republic of China: the mechanisms for guaranteeing women's rights in the fields of marriage and family during a family law trial and the definition of *The Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women* in China. The two texts deal with the legal aspects of women's rights and, for this reason, it is of primary importance to highlight the different ways in which China and other countries (for example, in their texts the authors mention Japan, United States and Germany) deal with this issue.

Before introducing the three main chapters, a preface explains the reason of focusing this thesis on the protection of women and the elimination of discrimination against them, gives a summary of the sub-chapters and provides the sources of the texts.

The first chapter is an overview of the topics of the translation and is divided into four sections: the first proposes a brief summary of the history of Chinese law, to make readers understand the topic of the thesis. The second part concerns Chinese family law and deals with the differences between all the marriage and divorce laws throughout the history of the PRC. The third part is dedicated to the Italian legal system and its differences with the Chinese system. The fourth part focuses on the definition of *The Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*.

The second chapter is the most important because it is related to the translations from Chinese into Italian of the texts. The first text introduces the mechanisms for guaranteeing women's rights in the fields of marriage and family during a family law trial. The themes covered are manifold: the equality of rights between men and women, cases of various forms of violence against women, the difficulties that these mechanisms may bring about, a comparison between the divorce proceedings in China and other countries, the inherent problems in the Chinese system and the means for protecting women's rights during a family law trial. The second text proposes a translation on the application of *The Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women* in China. This is a Convention signed by different countries over 30 years ago, and, since then, China has contributed greatly in the elimination of all forms of discrimination against women. In the second part of this translation, readers will be faced with some of the problems that the Chinese application process may generate, the measures and suggestions that the Chinese government could propose and some final conclusions on this issue.

The third chapter proposes a linguistic analysis of the source texts, with a special reference to the various phases of the translation process, the problems faced and the solutions adopted in order to produce the Italian texts. A glossary containing the most important technical terminology comes immediately after this chapter.

A final conclusion offers a summary of the main topics of this thesis, their importance and relevance at an international level and possible future developments.

A bibliography and sitography can be found in the appendix at the end of this paper.

提要

本论文讨论世界上最普遍的问题之一，在中华人民共和国，家事审判中妇女婚姻家庭权益的保障机制、《消除对妇女一切形式歧视公约》在中国的定义。两个文本涉及妇女权益的合法方面，因此，向读者呈现中国和其他国家（作者所属国家及日本、美国、德国等一些国家）处理这一问题的不同方法至关重要。

第三部分介绍之前，论文提出的序言说明了本论文讨论妇女保护与消除对妇女歧视的原因，对部分进行了总结，并提供了文本的本源。

第一章概述了翻译的主题，分为四个部分：第一部分提出中国法律历史的简要概述，以使读者理解论文的主题；第二部分涉及中国家庭法，特别是整个中国历史上婚姻法和离婚法之间的差异；第三部分是有关于意大利法律体系与中国法律体系的差异；第四部分阐述《消除对妇女一切形式歧视公约》的定义。

第二章是最重要的章节，为汉意文本翻译。第一个文本介绍家事审判中妇女婚姻家庭权益的保障机制，涵盖男女平等权利、对妇女的不同形式暴力案件、这些机制可能带来的困难，中外离婚诉讼的比较，这一体系的内在问题、家事审判中妇女权益保护的办办法等多种主题。第二个文本提出《消除对妇女一切形式歧视公约》在中国实施的翻译。三十多年前，《消除对妇女一切形式歧视公约》是由各国签署的，自此中国已经为消除对妇女一切形式的歧视作出了巨大贡献。在第二个部分中，读者将面对中国在实施过程中可能遇到的不同难题，中国政府可能提出的措施和建议以及一些结语。

第三章包含原文本的语言分析，特别是注意翻译过程中的各个阶段、翻译中所面临的主要问题和困难以及为创作意大利文本所使用的解决方法。包含在本章终结的最重要技术术语词汇表。

本文的结论总结论文的主要论题、在国际上的重要性和针对性以及未来的发展。最后为列举本论文参考书目和参考网站的本文附录。

Prefazione

La presente tesi di Laurea Magistrale affronta uno degli argomenti più dibattuti a livello internazionale e che, negli ultimi anni, sta prendendo sempre più piede anche nella Repubblica Popolare Cinese: la tutela dei diritti delle donne nei settori del matrimonio e della famiglia durante un processo giudiziario, correlata all'applicazione della *Convenzione sull'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione contro la Donna* (CEDAW) in Cina.

Ho cominciato a sviluppare interesse verso questo argomento nel maggio del 2018 durante una lezione sul diritto di famiglia tenuta dalla Dott.ssa D'Attoma Sara e, in accordo con il mio relatore, ho deciso di approfondire le mie conoscenze su questa tematica tramite la traduzione di due articoli specialistici. Ciò che ha attirato particolarmente la mia attenzione è stato un video proiettato durante la lezione riguardante alcune donne cinesi che raccontavano di aver subito violenza all'interno delle mura domestiche, e proprio quei racconti mi hanno spinto a fare delle ricerche sul trattamento riservato alle donne cinesi per la tutela dei propri legittimi e per una maggiore affermazione della parità di genere.

Nonostante sia un argomento oggetto dell'attenzione dei media nazionali e internazionali, è opportuno fare un'introduzione di ciò di cui si andrà a parlare più nel dettaglio durante la traduzione dei due articoli. Il primo capitolo, infatti, è diviso in quattro parti: nella prima viene proposta una breve sintesi della storia del diritto cinese, per fare appunto capire al lettore la tematica trattata nella tesi. Nella seconda parte, riguardante il diritto di famiglia cinese, vengono affrontati i processi di cambiamento delle Leggi riguardanti il matrimonio e il divorzio nella RPC, i diritti che posseggono le donne all'interno dei processi stessi e la visione del diritto di famiglia in Cina. La terza parte è dedicata al sistema giuridico italiano e alle sue differenze con quello cinese. Nella quarta, invece, vengono date al lettore informazioni più dettagliate per quanto riguarda la CEDAW: in particolare, viene trattato il processo di attuazione della Convenzione a partire dalla sua fondazione nel 1979 e dalla sua entrata in vigore il 3 settembre 1981. Questa parte è importante perché fa capire che importanza ha avuto questo documento nell'accentuare l'attenzione del mondo verso i diritti delle donne e la parità di genere, e la particolare influenza che ha avuto sul governo della RPC. Lo scopo dell'attuazione della Convenzione in Cina è infatti quello di aprire gli occhi del governo di Pechino sul modo in cui vengono trattate le donne dal punto di vista familiare e lavorativo, soprattutto nelle zone più povere e rurali del Paese, dove ricordiamo che i mezzi di sostentamento sono ridotti ai minimi termini e molto spesso le donne vengono lasciate a loro stesse.

Il secondo capitolo è il corpo centrale della tesi di Laurea, dato che offre due proposte di traduzione degli articoli oggetto di discussione. Il primo articolo, tratto dalla rivista *Chuangyi chengshixue kan* 创意城市学刊, un periodico accademico di scienze sociali molto conosciuto in Cina, tratta dei meccanismi per la protezione dei diritti delle donne nei settori del matrimonio e della famiglia durante un processo familiare. Il testo si apre con una panoramica di tutti i diritti legittimi di cui godono le donne a parità con gli uomini, facendo dei riferimenti a quelli che sono i bisogni delle donne durante un processo giudiziario e dando anche degli esempi concreti di episodi in cui questi diritti venivano loro violati. Vengono di conseguenza elencate anche le difficoltà che l'attuazione di questi diritti comporta, fornendo ulteriori dati statistici sui procedimenti divorzisti in alcuni tribunali della Cina continentale. Per fornire ulteriori informazioni al lettore, l'autore dedica un capitolo alla pratica della protezione dei diritti delle donne durante il processo familiare in altri Paesi (ad esempio, vengono menzionati i casi del Giappone, degli Stati Uniti e della Germania). Come in qualsiasi processo di attuazione di una tematica particolare, sono presenti anche delle problematiche, che nella parte finale vengono analizzate nel dettaglio, dando anche alcuni suggerimenti concreti per una loro pronta risoluzione.

Il secondo articolo, tratto invece dalla rivista universitaria *Wan xi xueyuan xuebao* 皖西学院学报, una rivista accademica e teorica pubblicata sia in Cina che all'estero dal Dipartimento dell'Istruzione della provincia dell'Anhui con il patrocinio della West Anhui University, affronta il processo di attuazione della CEDAW in Cina dal punto di vista legislativo, esecutivo e giudiziario. Processo che ha richiesto l'adozione di alcune misure speciali temporanee che consenta alle donne di godere attivamente di pari diritti con gli uomini. Oltre ai governi degli Stati firmatari della CEDAW, numerose ONG e Federazioni Femminili hanno compiuto diversi sforzi per una piena attuazione di questo Documento. Come nel caso del primo articolo, esistono concretamente numerosi problemi nella sua attuazione, sia dal punto di vista legislativo, esecutivo e giudiziario che per quanto riguarda queste misure speciali temporanee. Alla fine dell'articolo, l'autore suggerisce anche alcune misure per un miglioramento della situazione vigente.

Il terzo capitolo è dedicato al commento traduttologico relativo alle due traduzioni svolte, con una particolare attenzione ad un'attenta analisi del lavoro svolto, delle problematiche presenti e delle soluzioni attuate per poterli risolvere. Viene analizzata la tipologia testuale dei due articoli oggetto di traduzione, a che tipo di lettore sono indirizzati, qual'è la dominante in essi presente e quali sono i problemi traduttivi incontrati con più frequenza (tramite anche l'utilizzo di esempi presi

direttamente dai due testi). Il paragrafo finale affronta la gestione del residuo traduttivo. Vi è in seguito anche un glossario dettagliato con tutta la terminologia tecnica presente nei testi originali.

La conclusione, infine, permette di riassumere tutto il lavoro svolto fino ad ora, di sottolineare l'importanza che una tematica come questa assume a livello internazionale e i suoi possibili sviluppi futuri.

Nell'appendice finale è anche presente una bibliografia e una sitografia (dove sono contenute anche tutte le informazioni riguardanti le fonti dei testi tradotti).

Attraverso questa tesi di Laurea, si è cercato di sottolineare ancor di più l'attenzione su una tematica che, ancora oggi, sta sempre di più prendendo piede tra le coscienze del mondo occidentale e orientale. Lo scopo è quello di sottolineare gli sforzi che sta compiendo la Repubblica Popolare Cinese nell'attuazione di un processo che, nonostante la delicatezza della tematica, sta comunque dividendo l'opinione pubblica. Questo perché, in un paese tradizionalista come la Cina, c'è ancora chi è legato alle tradizioni del sistema della "famiglia matriarcale" e chi vuole emanciparsi e vivere una vita libera da qualsiasi costrizione.

CAPITOLO 1

IL DIRITTO DI FAMIGLIA NELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

1. BREVE STORIA DEL DIRITTO CINESE

Per introdurre il funzionamento del sistema giuridico cinese, occorre prima dare una definizione generale di ciò che si intende per *Diritto cinese*. Il Diritto cinese si occupa dello studio del sistema giuridico tradizionale e dell'attuale ordinamento vigente nella Repubblica Popolare Cinese a partire dalla sua fondazione nel 1949. La sua storia è millenaria ed è uno dei più longevi a livello mondiale: proprio per questo, a partire dalle riforme del periodo Maoista, è stato soggetto nell'ultimo trentennio ad una completa ristrutturazione, questo per tentare di stare al passo con i miglioramenti che si stavano mettendo in atto nel corso del nuovo millennio.

I primi esempi di diritto in Cina risalgono addirittura al I millennio a.C durante il periodo degli **Stati Combattenti** *Zhanguo* 战国, con la creazione da parte dello Stato di **Wei** 魏 del Fa Jing, il "*Classico delle Leggi*", un documento che per l'epoca era di fondamentale importanza per quanto riguarda l'organizzazione della società di quella che poi diventerà la Cina che noi conosciamo oggi. Durante la dinastia **Qin** 秦 (221-206 a.C.), vengono fatte delle ulteriori modifiche alla prima bozza, creata in precedenza, di un sistema giudiziario, modifiche che verranno poi attuate anche durante la dinastia successiva, la dinastia **Han** 汉 (202 a.C. - 220 d.C.), che per fare ciò, si basò sulle teorie istituite dal filosofo Confucio. Proprio allo stesso Confucio sono collegati i due principi-guida su cui si basa il diritto tradizionale cinese:

- *li* 利, che dava importanza solamente ai doveri da mettere in pratica verso la società e, ad esempio, la famiglia;
- *fa* 法, che rappresenta il diritto in senso stretto, idea che si rifà in parte al diritto occidentale.

Durante le dinastie successive, la dinastia **Song** 宋 (960-1279), la dinastia **Yuan** 元 (1279-1368), la dinastia **Ming** 明 (1368-1644) e la dinastia **Qing** 清(1644-1912), la Cina mantenne più o meno le stesse caratteristiche, anche se poi, comunque, ogni dinastia possedeva le proprie peculiarità.

In linea generale, possiamo distinguere quattro fasi del diritto cinese:

1. la prima copre il periodo antecedente la fondazione della Repubblica cinese nel 1911 (la Cina imperiale tradizionale);
2. la seconda copre il periodo dal 1911 al 1949 (la Cina repubblicana);
3. la terza copre il periodo dal 1949 al 1978 (la Repubblica Popolare);
4. la quarta ed ultima rappresenta il periodo della “porta aperta”, che va dal 1978 fino ai giorni nostri¹.

Durante l’epoca imperiale, uno dei concetti fondamentali era la cura per i membri della famiglia: questo concetto era sostenuto anche dallo stesso Confucio, che affermava che era fondamentale curare la famiglia e lo Stato per raggiungere la pace cosmica. Si può notare come già a quell’epoca fosse importante l’idea di “nucleo familiare”: alla morte del capofamiglia, infatti, il suo diretto successore era il primo figlio maschio adulto, che aveva il compito importante di proseguire il culto degli antenati e l’amministrazione dei beni familiari. La successione era vista come una necessità e non necessitava infatti dell’intervento della Legge.

Diversi studi fanno coincidere la fine dell’antico diritto cinese con le **Due Guerre dell’Oppio** *Yapian zhanzheng* 鴉片战争 (1839-1842, 1856-60): da qui in poi il diritto cinese comincerà ad adattarsi al mondo occidentale. Dal XX secolo, infatti, iniziò uno studio approfondito dei sistemi giuridici stranieri, che vennero poi modificati per essere adattati ai sistemi tedesco e giapponese. Con la fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949 tutte queste codifiche vennero però abrogate. Con la conclusione della **Rivoluzione Culturale** *Wenhua Dageming* 文化大革命 (1966-1976), la morte di **Mao Zedong** 毛泽东 (1893-1976) e l’insediamento di **Deng Xiaoping** 邓小平 (1904-1997) alla guida del Partito Comunista Cinese, gli esperti di diritto cinese cercarono di armonizzare il loro sistema a quello occidentale di *common law* e di *civil law*, cercando di insediarsi sempre di più nell’economia di mercato internazionale.

2. IL DIRITTO DI FAMIGLIA IN CINA

In tutta la storia evolutiva dell’ordinamento giuridico cinese, una parte importante è dedicata alla questione del *Diritto di Famiglia*. A livello generale, si può definire il diritto di famiglia come

¹ CARPI Angela, “Famiglia e regime delle successioni nell’ordinamento cinese” (articolo in linea), *Fondazione Italiana del Notariato*, 2016. URL: <https://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=53/5322&mn=3> (consultato il 07/12/2020).

quella parte del diritto privato che regola la vita e i rapporti tra più persone, legate da un vincolo coniugale, di unione civile, di parentela o di affinità emotiva².

Il concetto di *jia* 家 “famiglia” è fondamentale in una società estremamente tradizionalista come è quella cinese: proprio all’interno del nucleo familiare, infatti, avviene l’educazione dei figli, che devono imparare sin da bambini a diventare uomini di un certo spessore tramite alcune nozioni come il rispetto dei genitori e degli anziani. Anche qui ritorna l’influenza del Confucianesimo, una delle maggiori correnti filosofico-politiche della Cina: il Confucianesimo, infatti, privilegiava il sistema gerarchico, a più livelli, per l’istituzione della famiglia ideale. Affermava infatti Confucio:

«子游问孝,子曰, 今之孝者, 是为謂养, 至於犬马、皆能有养、不敬、可以别乎»。

Zi You chiese cosa fosse la pietà filiale. Il Maestro disse: “Per pietà filiale oggi si intende il sostentamento dei propri genitori. Ma anche ai cani e ai cavalli si dà sostentamento. Se il sostegno ai genitori non viene accompagnato dalla devozione, cosa li distinguerebbe dagli animali?”³.

Da questa massima del filosofo emerge l’importanza del concetto di *xiao* 孝 “pietà filiale”, idea che da sempre sta alla base della società cinese. Alla base della pietà filiale non ci sono solo le relazioni padre-figlio, ma anche gli obblighi verso il proprio corpo, i genitori e lo Stato. Il pensiero confuciano è anche alla base della struttura della famiglia tradizionale cinese, la **famiglia patriarcale**, guidata dalla figura del *pater familias* e retta da una rigida distribuzione dei doveri legati al sesso e all’età dei vari membri della famiglia⁴. Alla base del sistema familiare ci sono le persone più anziane, alla quale è dovuto il massimo rispetto ed aiuto nelle situazioni di indigenza e difficoltà. L’istituzione della famiglia tradizionale prende in considerazione anche il concetto di *guanxi* 关系, i cui due caratteri rappresentano un legame imprescindibile tra i membri di una famiglia, e che è importante anche per poter sviluppare e mantenere delle relazioni a livello professionale. Questo si può vedere anche dal significato dei singoli caratteri, *guan* 关 “legare, chiudere” e *xi* 系 “sistema, relazione”.

² AULETTA Tommaso (a cura di), *Diritto di famiglia*, G. Giappichelli Editore, 2018, p. 1.

³ Anonimo, *Xiaojing* 孝经 [Classico della Pietà Filiale], 4° sec. a.C.

⁴ SACCO Leonardo, “Il “diritto” (fa) in Cina fra tradizione e modernità in materia di diritto di famiglia. Breve riflessione sul rapporto fra l’emancipazione giuridica e sociale della donna e la politica del Partito Comunista dal 1949 a oggi” (articolo in linea), *Iura Orientalia*, 2005. URL: http://www.iuraorientalia.net/IO/IO_01_2005/V_03.pdf (consultato il 10/01/2020).

La famiglia tradizionale cinese nasce come una famiglia estesa che raccoglie sotto lo stesso diversi membri ed ha quindi una funzione di “condivisione sociale”: il padre aveva il ruolo principale di patriarca, che doveva assicurare che tutti i membri della famiglia rispettassero le tradizioni e le leggi, punirli se non lo facevano, provvedere ai bisogni del proprio nucleo familiare e rappresentarlo all’interno della società; la madre aveva un ruolo marginale, il suo unico compito era quello di procreare almeno un figlio maschio: se ciò non accadeva poteva anche essere ripudiata; i figli maschi dovevano obbedire forzatamente al proprio padre, considerando anche il fatto che poi, alla sua morte, ne avrebbero preso il posto a capo della famiglia; le figlie femmine avevano un ruolo ancor più marginale della madre: quando contraevano matrimonio, entravano automaticamente a fare parte del nucleo familiare del marito. Dovevano quindi obbedire al marito, al patriarca della “nuova famiglia” e alla suocera. Questa classificazione sta alla base della **famiglia patrilineare**, caratterizzata dall’adozione del cognome del patriarca, dal culto degli antenati e dalla necessità di concepire almeno un erede maschio. La struttura familiare tradizionale iniziò a disgregarsi intorno al XIX secolo, quando ci furono i primi contatti fra la Cina e il mondo occidentale.

Oggi giorno, la struttura della famiglia si sta sempre di più adeguando allo sviluppo del mondo moderno e, nonostante la struttura tradizionale sia ancora ben salda all’interno della società cinese, è in realtà in continua evoluzione. Come afferma Timoteo, “si tratta di un fenomeno sociale fortemente condizionato dal costume, un istituto di natura pregiudica sorto ed evolutosi prima ed indipendentemente dall’intervento del legislatore⁵”: nelle più grandi città cinesi, come ad es. Pechino e Shanghai, è in atto, almeno a partire dagli anni ’50, un vero e proprio processo di trasformazione del concetto di famiglia: sta aumentando il numero di single, cioè coloro che decidono di cercare la propria indipendenza economica e sociale senza dover per forza mettere su famiglia. In Cina, esistono diverse tipologie di nucleo familiare, ma le più diffuse sono le seguenti:

- la **famiglia estesa** (*lianhe jiating* o *da jiating*), composta dai genitori, dai propri figli già sposati e dai propri nipoti;
- la **famiglia allargata** (*kuoda liaode jiating*), dove tutti i membri vivono sotto lo stesso tetto, compresi coloro che non possono più vivere da soli, come gli anziani, o i parenti più prossimi;
- la **famiglia coniugale** o **nucleare** (*hexin jiating* o *xiao jiating*), composta dai genitori e dai propri figli non ancora sposati.

⁵ TIMOTEO Marina, “L’evoluzione del diritto di famiglia nella Repubblica Popolare Cinese”, *Mondo Cinese*, settembre 1988, pp. 31-63, cit. in SACCO Leonardo, “Il “diritto” (fa) in Cina fra tradizione e modernità in materia di diritto di famiglia. Breve riflessione sul rapporto fra l’emancipazione giuridica e sociale della donna e la politica del Partito Comunista dal 1949 a oggi”, *op. cit.*, p. 208.

Con il passare dei decenni, soprattutto nelle aree rurali, esistono ancora nuclei familiari governati dal sistema tradizionale: ciò avviene perché nelle zone più povere del Paese la famiglia è ancora vista come un clan da cui trarre profitto, che ha quindi solo uno scopo consumistico. Con l'avvento della Repubblica Popolare Cinese, la struttura della famiglia dovette adattarsi alle regole imposte dal Presidente Mao Zedong: non esisteva, o almeno si cercava di tenere oscurata, l'ideale della famiglia tradizionale, e fu proposto un nuovo modello da seguire⁶. La gioventù dell'epoca, spinta dal nuovo governo, iniziò a farsi nuove idee sul matrimonio (di cui si parlerà più nel dettaglio nel paragrafo seguente) e sulla famiglia, e la nuova filosofia da seguire era quella di “fedeltà allo Stato e non più ai singoli capostipiti”.

2.1 Il Matrimonio

Come in qualsiasi società governata dalla legge, il matrimonio è considerato uno dei capisaldi della famiglia. Anche a livello linguistico il significato è molto chiaro: i caratteri che costituiscono la parola “matrimonio” sono *hun* 婚, che significa “sposare, maritarsi, prendere in moglie” e *yin* 姻, che invece sta per “relazione, rapporto”. Dal punto di vista giuridico, infatti il matrimonio è un contratto che lega due persone a fini civili o religiosi, comportando diritti e obblighi tra i coniugi e nei confronti dei figli che nasceranno⁷.

In epoca confuciana, il matrimonio era molto importante sia per la famiglia che per la società: la coppia sposata diventa il nucleo fondamentale che sta alla base di tutto il sistema societario. L'atto matrimoniale avveniva sulla base del concetto della “pietà filiale”: durante la dinastia Han lo sposo presentava alla famiglia quella che sarebbe diventata la propria consorte, mentre la famiglia della sposa ricambiava offrendone la dote. Spesso la famiglia della sposa, con i soldi del fidanzamento, acquistava diversi beni per tutta la famiglia. Tutte queste procedure erano di fondamentale importanza, dato che un matrimonio senza dote o senza un regalo di fidanzamento era considerato disonorevole.

Nella Cina imperiale, il matrimonio veniva celebrato e sancito solo tra un uomo e una donna, anche se molto spesso gli imperatori avevano più di una concubina. La “prima moglie” veniva scelta tra le famiglie più abbienti della società e sposata con una cerimonia molto sontuosa,

⁶ SACCO Leonardo, “Il “diritto” (fa) in Cina fra tradizione e modernità in materia di diritto di famiglia. Breve riflessione sul rapporto fra l'emancipazione giuridica e sociale della donna e la politica del Partito Comunista dal 1949 a oggi”, *op. cit.*, p. 211.

⁷ “Matrimonio”, *Wikipedia.it*. URL: https://it.wikipedia.org/wiki/Matrimonio#Il_mondo_orientale (consultato il 20/10/2019).

mentre le concubine venivano scelte successivamente tramite una cerimonia più semplice. La donna aveva quindi pochi diritti, e molto spesso era relegata ai margini della società: i figli legittimi erano quelli che nascevano dal matrimonio con la “prima moglie”, mentre gli altri non avevano alcun diritto e non prendevano il nome del padre. La questione delle concubine faceva parte della tradizione cinese dell’epoca.

Il matrimonio veniva combinato dalle famiglie e non venivano presi in considerazione gli interessi della sposa e dello sposo: proprio per questo, molto spesso gli sposi si vedevano per la prima volta il giorno della celebrazione delle nozze. L’uomo, una volta contratto matrimonio, poteva chiedere divorzio, cosa che però non era consentita alla donna.

Già con la Costituzione Provvisoria comparvero le prime leggi sul matrimonio. La ***Costituzione provvisoria della Repubblica di Cina Zhonghua Minguo linshi yuefa*** 中华民国临时约法 venne promulgata il 7 settembre 1931 e servì come base per la Costituzione successiva. Chiamata precisamente *Costituzione Provvisoria del Periodo di Tutela Politica*, era costituita da 7 capitoli e 23 articoli. La ***Legge sul Matrimonio del 1931*** stabilì che le donne potevano scegliere con chi sposarsi e avevano anche diverse libertà per quanto riguarda la partecipazione alla vita “fuori dal matrimonio”. La Legge, inoltre, esortava le donne a combattere contro il vecchio sistema del feudalesimo e per la loro liberazione sociale, stabiliva che i matrimoni dovevano avvenire sulla base dell’affetto reciproco tra i coniugi e non dovevano quindi essere matrimoni combinati, e affermava che l’età per poter contrarre matrimonio era 20 anni per gli uomini e 18 anni per le donne.

Proprio grazie all’influenza sovietica e del ***Movimento di Nuova Cultura Xinwenhua Yundong*** 新文化运动, la Cina riuscì a distaccarsi anche dal vecchio sistema di base confuciana e a diventare una società più moderna. Diversi intellettuali cinesi come Chen Duxiu, Li Dazhao e Hu Shi, che erano cresciuti e si erano formati in Occidente, si rivoltarono contro il Confucianesimo, il feudalesimo e l’idea di famiglia patriarcale: secondo loro, la famiglia patriarcale stava portando la maggior parte della gioventù a seguire il concetto di “pietà filiale” e stava rubando la loro energia creativa. Essi proposero allora un nuovo ideale di famiglia “all’occidentale”, dove le donne potevano scegliere liberamente con chi sposarsi, potevano essere indipendenti dalla propria famiglia e godere del diritto alla libertà⁸. L’Art. 1 conferiva sia all’uomo che alla donna la libertà nel contrarre matrimonio e predilige la monogamia. L’Art. 2 sottolineava l’importanza della monogamia e proibiva la poligamia. L’Art. 4 stabiliva che il matrimonio doveva avvenire con il

⁸ YUAN Yuan, “The Origins of the Chinese Communist Party’s Early Marriage Laws”, *Bard College, Bard Digital Commons*, May 2017, p. 9.

consenso di entrambe le parti, mentre l'interferenza di terzi non era consentita. L'Art. 9 garantiva la libertà di chiedere il divorzio, che doveva essere consensuale⁹. Il Partito Comunista Cinese iniziò anche a formulare diverse politiche a favore delle donne, in particolare a favore di coloro che vivevano in campagna e nelle zone rurali, garantendo loro il diritto alla libertà personale: l'Art. 11 e l'Art. 12 stabilivano che i genitori dovevano entrambi prendersi cura dei propri figli anche in seguito al divorzio, l'Art 14 affermava che, nel caso in cui i figli fossero stati affidati alla madre, il padre era responsabile dei 2/3 delle spese per il loro sostentamento fino al compimento dei 16 anni, l'Art. 18, l'Art. 19 e l'Art. 20 regolavano le norme per la comunione dei beni¹⁰.

Con l'avvento della Repubblica Popolare Cinese nel 1949, la legge venne modificata ben 41 volte e nel **1950** venne promulgata la nuova **Legge sul Matrimonio**, divisa in 8 capitoli: Principi Generali, Contratti Matrimoniali, Diritti e Doveri dei Coniugi, Rapporti tra Genitori e Figli, Divorzio, Affidamento dei figli, Comunione e Separazione dei beni, Ulteriori Normative. Anche in questo caso l'obiettivo era quello di lottare contro il vecchio sistema di famiglia patriarcale e promuovere il matrimonio basato sull'affetto reciproco tra i coniugi. L'Art. 1 introdusse un nuovo sistema matrimoniale basato sulla monogamia, la parità di genere e la protezione di donne e bambini: bigamia e concubinato vennero quindi aboliti. Le normative riguardo l'atto matrimoniale rimasero grosso modo invariate: era necessario il consenso di entrambe le parti, l'età per poter contrarre matrimonio rimase invariata ed era obbligatorio registrare l'atto presso gli appositi Uffici governativi. Con la nascita delle *danwei* 单位, le nuove unità di lavoro, il sistema matrimoniale venne modificato: per potersi sposare, era necessario prima fare richiesta, che sarebbe stata poi approvata dopo un'attenta indagine da parte delle unità stesse. Una volta ottenuto il permesso, il matrimonio poteva essere registrato. L'Art. 10 affermò che donne e uomini dovevano godere di pari diritti nella gestione delle proprietà familiari, mentre l'Art. 12 garantì sia alle donne che agli uomini il diritto ad ereditare le proprietà del proprio partner¹¹.

La nuova **Legge sul Matrimonio** promulgata nel **1980** era composta da 5 capitoli e 37 articoli ed era in parte una revisione di quella del 1950. I principi fondamentali della libertà matrimoniale vennero rispettati ed erano sempre in vigore la monogamia e l'uguaglianza tra uomo e donna. I matrimoni combinati continuavano ad essere proibiti, dopo la registrazione dell'atto matrimoniale gli sposi non erano obbligati alla coabitazione e potevano scegliere se stabilirsi presso

⁹ *Ivi*, pp. 13-14

¹⁰ *Ivi*, pp. 18-19.

¹¹ *Ivi*, pp. 51-57.

la famiglia della moglie o del marito. La legge innalzò l'età matrimoniale a 22 anni per gli uomini e a 20 per le donne: molto spesso, però, poteva accadere che i matrimoni non venissero registrati e che l'età matrimoniale non venisse rispettata. Il progetto di rettifica relativo a questa legge prevedeva l'istituzione di nuovi provvedimenti riguardanti il sistema parentale e le relazioni domestiche, nuove disposizioni per poter dichiarare nullo l'atto matrimoniale e nuove leggi riguardanti il regime di proprietà dei coniugi, il rapporto, il controllo dei genitori nei confronti dei figli, la tutela dei figli in seguito al divorzio, il matrimonio tra cinesi e stranieri e la pianificazione familiare¹².

L'attuale legge in vigore nella Repubblica Popolare Cinese è la **Legge sul Matrimonio** del **2001**. È stata adottata durante la 3° Sessione del 5° Congresso Nazionale del Popolo il 10 settembre 1980 e promulgata quello stesso giorno dal Presidente del Congresso con l'ordine del giorno n° 9¹³. È stata poi emendata il 28 aprile 2001 sulla base della *Risoluzione sulla Riforma della Legge sul Matrimonio della Repubblica Popolare Cinese*, entrando in vigore il 28 aprile 2001. È composta da 51 articoli divisi in 6 capitoli: Disposizioni Generali, Contratti Matrimoniali, Relazioni Familiari, Divorzio, Sanzioni Amministrative, Disposizioni Supplementari. Alcune normative sono rimaste identiche a quelle della legge del 1980: i temi principali trattati sono infatti la libertà di contrarre matrimonio e chiedere divorzio, la parità di genere tra uomo e donna, la protezione di minori e anziani, la fedeltà, la bigamia e la violenza nei confronti della donna.

2.2 Il divorzio

Consequente al matrimonio può avvenire il divorzio, ovvero quel contratto che, per varie motivazioni, decreta la fine di un matrimonio. Nella società cinese tradizionale c'erano tre modi per poter sciogliere l'atto matrimoniale e di conseguenza chiedere il divorzio:

- il “divorzio senza colpa”: secondo il codice della dinastia **Tang** 唐 (618-907), le parti potevano divorziare per incompatibilità caratteriale, a patto che il marito presentasse una memoria scritta;

¹² SACCO Leonardo, “Il “diritto” (fa) in Cina fra tradizione e modernità in materia di diritto di famiglia. Breve riflessione sul rapporto fra l'emancipazione giuridica e sociale della donna e la politica del Partito Comunista dal 1949 a oggi”, *op. cit.*, pp. 215-219.

¹³ CAVALIERI Renzo, SEMPI Laura, “Marriage Law of the People's Republic of China”, *Leggicinesi.it*.
U R L : <http://www.leggicinesi.it/leggi decreti.asp?Scat=1&Nome=Leggi%20e%20Decreti&cat=17&sottocat=29> (consultato il 10/01/2020).

- l'annullamento poteva essere chiesto passando attraverso lo Stato: questo avveniva nel caso in cui uno dei due coniugi avesse commesso un grave crimine contro il partner o la propria/sua famiglia. Se la coppia non prendeva in maniera autonoma una decisione, allora era lo Stato che interveniva;
- con la terza modalità, sia il marito che la moglie avevano la possibilità di fare domanda di divorzio. Era comunque necessario che entrambi fossero d'accordo: questo permetteva loro anche una pari gestione delle proprietà.

Esistevano anche sette motivazioni (qi chu 七出) che potevano spingere il marito ad annullare l'atto matrimoniale. In questi casi, la moglie:

1. mancava di pietà filiale nei confronti nei propri suoceri;
2. non riusciva a concepire un figlio ;
3. era un'adultera;
4. era gelosa delle concubine del marito;
5. aveva una grave malattia;
6. amava i pettegolezzi;
7. aveva commesso un furto.

Queste normative rimasero in vigore fino al *Codice Civile* della Repubblica di Cina del 1930¹⁴.

Dopo la fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949, anche la *Legge sul Matrimonio* del 1950 conteneva delle norme specifiche sul divorzio: alle donne era permesso divorziare dai propri mariti, anche se poi molte venivano uccise o si suicidavano se veniva loro impedito di annullare il matrimonio¹⁵. Durante il periodo di regno di Mao Zedong, il divorzio era raro, anche se poi con le nuove riforme fu più semplice poterne fare richiesta. Nella nuova *Legge sul Matrimonio* del 2001, il divorzio viene affrontato nel capitolo 4, composto da 12 articoli, dove viene infatti previsto e disciplinato il divorzio consensuale. L'Art. 31 afferma che "Ai coniugi che volontariamente decidono entrambi di divorziare, può essere concesso il divorzio. Le parti devono recarsi all'Ufficio per la Registrazione del matrimonio per presentare istanza di divorzio. L'Ufficio, verificata la loro effettiva volontà e l'esistenza di appropriate disposizioni in tema di figli e di beni, rilascia il certificato di divorzio¹⁶". I coniugi devono anche presentare la *Convenzione di divorzio*

¹⁴ "Chinese marriage", *Wikipedia.en*. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_marriage#Traditional_divorce_process (consultato il 09/01/2020).

¹⁵ JOHNSON Kay Ann (a cura di), *Women, the Family and Peasant Revolution in China*, The University of Chicago Press, 1985.

¹⁶ CAVALIERI Renzo, SEMPI Laura, "Marriage Law of the People's Republic of China", *Leggicinesi.it*.

(*lihun xieyishu* 离婚协议书), che deve contenere la dichiarazione della volontà di entrambe le parti di divorziare, le disposizioni sul mantenimento dei figli, sulle misure per il sostentamento del coniuge in difficoltà economiche, sulla divisione dei beni di famiglia e sulle obbligazioni contratte¹⁷. La mancanza di un accordo tra le Parti può portare l'Ufficio a non prendere in esame il caso. L'Art. 32 afferma invece che "Se il divorzio viene chiesto da uno solo dei due coniugi, può avvenire un intervento di mediazione da parte di un'organizzazione specifica o, in caso contrario, il coniuge interessato può presentare direttamente ricorso al Tribunale Popolare. In quest'ultimo caso, è il Tribunale stesso che procede alla mediazione: il divorzio viene concesso quando l'affetto reciproco tra i coniugi scompare". Ci sono inoltre 5 casi specifici in cui può essere chiesto il divorzio:

1. quando il coniuge pratica la bigamia o convive con più persone;
2. per violenze, maltrattamenti o abbandono del tetto coniugale;
3. per dipendenza dal gioco d'azzardo, dalla droga o da altri vizi;
4. se entrambi i coniugi sono rimasti separati per due anni a causa di disarmonia affettiva;
5. altri casi che possono portare alla scomparsa dell'affetto coniugale¹⁸.

L'istituto della conciliazione extragiudiziale, che non compare nell'ordinamento italiano, è molto diffusa in territorio cinese e può essere effettuata dalle rispettive unità di lavoro dei coniugi, dagli organismi collettivi di massa e dagli organismi di conciliazione di base. La conciliazione può fallire (e in questo caso si ricorre al Tribunale per il divorzio giudiziale) e, in caso di esito positivo, le possibilità sono due:

1. la riconciliazione dei coniugi e il proseguimento del rapporto coniugale;
2. il consenso di entrambe le parti al divorzio e la stesura scritta della convenzione, con le disposizioni riguardo a figli e matrimonio.

L'Art. 33 e l'Art. 34 prevedono due istituti che non compaiono nell'ordinamento italiano. Il primo riguarda i militari in servizio e il secondo è a favore delle donne in gravidanza, che hanno partorito nell'ultimo anno o che hanno abortito negli ultimi 6 mesi:

Art. 33: "Se il coniuge di un militare in servizio chiede il divorzio, deve prima ottenere il consenso da quest'ultimo, salvo il caso di grave colpa del militare stesso".

¹⁷ MARRA Alfonso, "Il divorzio nel diritto cinese: confronto con il divorzio italiano", *Studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it*. URL: <https://studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it> (consultato il 10/01/2020).

¹⁸ *Ibid.*

Art. 34: “L’uomo non può chiedere il divorzio mentre la donna è in stato di gravidanza o prima che sia trascorso un anno dal parto, oppure nei sei mesi successivi all’interruzione della gravidanza. Tali limitazioni non si applicano se è la donna a chiedere il divorzio o se il Tribunale Popolare ritiene che sia effettivamente necessario esaminare nel merito la richiesta di divorzio dell’uomo¹⁹”.

2.3 La violenza domestica

La violenza domestica è un atto che può essere correlato al matrimonio o al divorzio. Essa può essere definita come:

ogni tipo di violenza fisica, psichica, economica e sessuale all’interno di una relazione affettiva o di una relazione di tale tipo passata. La violenza domestica viene agita prevalentemente dagli uomini contro le donne e si svolge soprattutto tra le mura domestiche, nell’ambito ritenuto più sicuro. Nella definizione di violenza domestica sono comprese molteplici e variegata azioni e comportamenti che mirano tutti all’affermazione del potere e del controllo sull’altra persona, sul suo agire e pensare²⁰.

La violenza domestica è un atto tristemente diffuso in tutto il mondo, qualunque sia l’etnia, il sesso e la provenienza delle vittime.

Nella Cina di epoca Tang, alle donne più abbienti era possibile partecipare alla vita sociale e godevano di più autonomia rispetto alle donne delle dinastie successive. In epoca Song, si diffuse la pratica del bendaggio dei piedi e la “reclusione in casa” delle donne: anche se abbastanza colte, le donne di quest’epoca godevano di maggiori diritti di proprietà e per quanto riguarda il matrimonio dei propri figli rispetto alle donne delle dinastie precedenti. Già in epoca Ming e Qing, le donne cominciarono a subire le prime forme di violenza: nonostante mostrassero grandi abilità nella scrittura, nel cucito e nella musica, non osavano mettere in discussione le strutture sociali esistenti, mentre agli uomini spettava di controllare tutto ciò che girava attorno alla vita coniugale e familiare (la politica, l’economia, l’educazione)²¹.

Oggi giorno, uno studio della *All-China Women’s Federation* e del *National Statistical Bureau* ha rivelato che il 24,7 % delle donne cinesi subisce violenze domestiche. A differenza degli USA, ad esempio, dove la *Legge contro la Violenza Domestica* è stata approvata nel 1994, fino al

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ “Cos’è la violenza domestica?”, *Chaynitalia.org*. URL: <http://chaynitalia.org/la-violenza-domestica/che-cose-la-violenza-domestica/> (consultato il 23/09/2019).

²¹ “Donne in Cina, ieri e oggi: dai Song alle Feminist 5” (articolo in linea), *Cinaforum*, 2018. URL: <http://www.cinaforum.net/donne-in-cina-ieri-e-oggi-8-marzo-giornata-internazionale-donne/> (consultato il 09/01/2020)

2016 in Cina non esisteva una legislazione che definisse il termine “violenza domestica” e non esiste ancora tutt’oggi una legge che vieti lo stupro o le molestie sessuali. Tutto questo avviene a causa della scarsa consapevolezza che la popolazione ha per quanto riguarda questa tematica: servirebbe quindi fare più sensibilizzazione.

La *Legge contro la Violenza Domestica* del 2016 *Fan jiating baoli fa* 反家庭暴力法 offre, attraverso diverse procedure legali, nuove protezioni per le vittime: sono stati infatti messi in atto dispositivi di protezione (simili in parte agli ordini restrittivi dell’ordinamento italiano) e un sistema di allerta che impone quindi un rapido intervento. Molto spesso, però, non tutte le donne sono a conoscenza dell’esistenza di questa legge, soprattutto nelle aree rurali, dove addirittura sembra che la violenza sia il doppio sia il doppio rispetto alle aree urbane²².

In Cina, la violenza domestica non è un reato, ma un’infrazione civile, cioè una violazione del contratto tra il governo e gli individui. Le pene per i colpevoli sono molto basse: se l’aggressore viola l’ordine restrittivo, può essere multato fino a 1000 RMB (circa 132€) e condannato a una pena detentiva di massimo 15 giorni. Questo obbliga però la vittima a fornire prove, a farsi assistere da un avvocato, a subire un processo e a combattere per i propri diritti. È assurdo pensare che in Cina lo stupro coniugale sia ancora legale: la Cina fa infatti parte di quei 10 paesi che ancora non ha formulato una legge per quanto riguarda questa particolare tipologia di violenza²³.

I funzionari governativi spesso non sono così preparati sull’applicazione della *Legge contro la Violenza Domestica* e, quando redigono una denuncia scritta, il più delle volte scrivono qualcosa che allude solo in maniera molto generale all’atto di violenza vero e proprio. In questi casi, a volte convincono anche le donne a non sporgere denuncia, consigliando loro di risolvere il problema privatamente con il proprio partner.

La *Legge sul Matrimonio* del 2001 si occupa del problema della violenza domestica nel capitolo 5, composto da 7 articoli. In particolare, l’Art. 43 afferma che “Laddove una persona commetta violenza domestica o maltrattamenti nei confronti di un membro della propria famiglia, il Comitato di quartiere, il Comitato di villaggio o l’unità di lavoro a cui appartengono i coniugi devono convincere la persona a cessare le violenze tramite un intervento di mediazione. La vittima ha il diritto di sporgere denuncia: in questo caso, gli Organi di Pubblica Sicurezza, conformemente

²² AMMENDOLA Marzio, “China: Domestic Violence. La drammatica solitudine delle donne cinesi” (articolo in linea), *AgainstChina*, 2019. URL: <http://www.againstchina.com/2019/01/31/domestic-violence-in-china-violenze-domestiche-la-drammatica-solitudine-delle-donne-cinesi-part-1/> (consultato il 09/01/2020).

²³ *Ibid.*

alle disposizioni di legge in materia di sanzioni amministrative per la sicurezza pubblica, possono imporre una sanzione amministrativa nei confronti dell'aggressore²⁴”.

C'è un collegamento effettivo tra divorzio e violenza domestica: secondo uno studio di Pechino, il 93% dei casi di divorzio su cui è stato chiamato ad emettere un giudizio dipenderebbero da violenze sessuali avvenute all'interno delle mura domestiche: questi dati testimoniano la volontà delle donne cinesi di denunciare le violenze subite e combattere per una maggiore tutela dei propri diritti.

L'avvocato Lu Xiaoquan, direttore di uno studio legale di Pechino, ha affermato che la maggior parte dei casi gestiti dal suo studio hanno a che vedere con la violenza domestica: secondo Lu, “alcuni coniugi sono cresciuti in famiglie dove la violenza domestica era prevalente e hanno continuato questo tipo di comportamento negativo anche da adulti”. Altri dati statistici affermano che, nel 2013, almeno il 70% delle lavoratrici di alcune fabbriche nel Guangdong avevano denunciato abusi sessuali e alcune avevano anche affermato di aver dovuto accettare le violenze per paura di perdere il proprio posto di lavoro²⁵.

3. IL CONFRONTO CON L'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

Nel paragrafo precedente, abbiamo notato come gli ordinamenti giuridici italiano e cinese siano al tempo stesso simili e diversi. Nel paragrafo seguente, verranno analizzati nel dettaglio il diritto di famiglia nel dettaglio, con particolare attenzione per matrimonio, divorzio e violenza domestica.

3.1 Il diritto di famiglia in Italia

In Italia, il diritto di famiglia è una branca del diritto privato, dato che costituisce disciplina comune dei rapporti tra privati, volti a tutelare i loro interessi. Nel primo *Codice dell'Italia unita* la struttura della famiglia era gerarchica e i matrimoni venivano celebrati dall'ufficiale di stato civile: le persone potevano anche scegliere di sposarsi religiosamente, ma a quel punto dovevano chiedere il permesso dell'autorità religiosa. I figli di età inferiore a 25 anni e le figlie di età inferiore a 21 anni dovevano chiedere il permesso dei genitori per poter contrarre matrimonio che, in un'epoca

²⁴ CAVALIERI Renzo, SEMPI Laura, “Marriage Law of the People's Republic of China”, *Leggicinesi.it*.

²⁵ PIERANNI Simone, “Cinesi che odiano le donne” (articolo in linea), *Eastwest.eu*, 2017. URL: <https://eastwest.eu/it/opinioni/sogno-cinese/cina-aumento-divorzi-violenze-domestiche> (consultato il 12/01/2020).

come quella dell'Italia unita, non era così scontato da ottenere. L'età per poter contrarre matrimonio venne fissata a 16 anni per gli uomini e 14 anni per le donne (differenza abissale con l'ordinamento cinese). Il marito era il capo-famiglia perché considerato più adatto a gestire gli interessi familiari, mentre la moglie era sottoposta alla sua autorità ed era costantemente controllata: pur avendo il diritto di amministrare i propri beni, non poteva compiere le attività più importanti (come contrarre mutui e riscuotere capitali) senza il consenso del marito. Anche i doveri coniugali risentivano della struttura gerarchica della famiglia: il marito aveva il dovere di proteggere la moglie, tenerla con sé e provvedere ai suoi bisogni, mentre la moglie ne assumeva il cognome: era tenuta anche a sostenere economicamente il marito nel caso in cui quest'ultimo non fosse autosufficiente e a provvedere al mantenimento dei figli. La comunione dei beni era costituita dagli acquisti compiuti insieme o singolarmente: se la coppia si separava, i beni venivano divisi in parti uguali. I genitori avevano il dovere di mantenere, istruire ed educare i propri figli legittimi o naturali riconosciuti in seguito: i primi erano sottoposti alla patria potestà, i secondi alla tutela legale del genitore che li aveva riconosciuti. I figli, dal canto loro, dovevano onorare e rispettare i genitori, mentre quelli nati al di fuori del matrimonio godevano di minori diritti. I figli nati da un incesto o da un adulterio non potevano essere riconosciuti²⁶.

Tutti questi regolamenti rimasero in vigore fino al 1942, anche se in realtà il primo *Codice* risaliva al 1939. Il primo libro del Codice venne riformato dalla legge del 19 maggio 1975, la **Riforma del Diritto di Famiglia**: venne riconosciuto l'istituto della dote, vennero riconosciuti ai figli naturali gli stessi diritti dei figli legittimi, la comunione dei beni diventò il regime patrimoniale legale della famiglia e la patria potestà venne sostituita dalla potestà di entrambi i genitori. Il Diritto di famiglia viene trattato nel primo libro del **Codice Civile** italiano, intitolato *Delle persone e della famiglia* (Titoli V, VI, VII, VIII, IX, IX-bis, X, XI, XII, XIII, XIV). Negli anni successivi al 1942, il contenuto degli articoli subì diverse modifiche, soprattutto con la **Riforma del Diritto di Famiglia del 1975**. Le modifiche successive furono le seguenti:

- la legge n. 431/1967 integrò le norme del Codice civile in tema di adozione e affido;
- la legge n. 898/1970 introdusse il divorzio, la cui disciplina fu modificata nel 1987;
- la legge n. 121/1985 modificò la disciplina del matrimonio concordatario;
- la legge n. 40/2004 regolamentò la procreazione assistita;

²⁶AULETTA Tommaso (a cura di), *Diritto di famiglia, op. cit.*, p. 2-4.

- la legge n. 54/2006 riguardò l'affidamento condiviso dei figli;
- la legge n. 76/2016 introdusse le unioni civili tra persone dello stesso sesso²⁷.

Fondamentale per il diritto di famiglia fu la nascita della *Costituzione Repubblicana*: venne introdotta infatti l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29) e l'uguaglianza di trattamento tra figli legittimi e naturali (art. 30, comma 3).

L'Art. 29 della nostra Costituzione definisce la famiglia come “società naturale fondata sul matrimonio”: non ha quindi un significato prettamente giuridico, ma piuttosto rappresenta il bisogno dell'uomo di creare una comunità circondata da sentimenti di affetto reciproco. L'Art. 29 regola le unioni civili, cioè formate da persone dello stesso sesso (che peraltro, tutt'oggi, sono ancora oggetto di numerosi dibattiti). Sono quindi tre i modelli familiari riconosciuti dalla legge italiana:

- la **famiglia legittima**, formata da una coppia eterosessuale sposata e dai propri figli;
- le **unioni civili**;
- la **convivenza di fatto**, fondata sul legame affettivo della coppia e sulla reciproca assistenza morale e materiale.

Esiste anche un'altra distinzione basata sull'estensione del gruppo di persone:

- la **famiglia nucleare**, in cui sono compresi i coniugi, i membri di un'unione civile, i conviventi e i figli;
- la **famiglia parentale**, di cui fanno parte anche i parenti e gli affini²⁸.

Dopo l'entrata in vigore della Costituzione, il panorama rimase pressoché invariato e i principi della *Carta Costituzionale* non entrarono in funzione, considerando anche il fatto che il *Codice Civile* del 1942 veniva ancora usato. La popolazione aveva ancora il timore a parlare di diritti civili, vista la presenza ancora costante in questo campo della Chiesa cattolica. Interessante in questo caso è la vicenda di Giulia Occhini, la famosa “dama bianca”, compagna del ciclista Fausto Coppi, arrestata per adulterio nel 1954: bisogna considerare che, all'epoca, la società si stava sempre di più modernizzando e il reato di adulterio cominciava a “cozzare” con queste modernità. Arriva poi il 1958, anno del miracolo economico: viene introdotta la legge n. 759/1958, chiamata **Legge Merlin**

²⁷ “Diritto di famiglia”, *Wikipedia.it*. URL: https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_di_famiglia (consultato il 06/12/2019).

²⁸ AULETTA Tommaso, *Diritto di famiglia, op. cit.*, pp. 7-9.

(dal nome della promotrice e firmataria della norma, la senatrice Lina Merlin), che abolisce la prostituzione, e la legge n. 339/1958, che regola il lavoro domestico²⁹.

Negli anni Sessanta, vengono introdotte altre leggi a favore dell'emancipazione femminile: la legge n. 7/1963, che vietò il licenziamento delle lavoratrici causa matrimonio, e la legge n. 66/1963, che permise alle donne di accedere liberamente a qualsiasi impiego pubblico. Le donne iniziano quindi a vedersi riconosciuti pari diritti con gli uomini: nel 1967, Oronzo Reale, politico italiano che ricoprì più volte la carica di ministro, propose un nuovo disegno di legge intitolato *Modificazioni delle norme del Codice Civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni*, che però non venne messo in atto a causa dei problemi esistenti in quegli anni all'interno delle forze politiche. L'Art 559, approvato nel 1968, abolì il delitto per adulterio³⁰.

Dal 1971 iniziò a delinearsi il nuovo diritto di famiglia: il 30 aprile venne presentato alla Commissione e approvato dalla Camera un testo unico riguardante il concetto di parità tra i coniugi. La legge più importante è quella del 19 maggio 1975: la famiglia diventa paritaria sia per quanto riguarda i diritti che i doveri e i figli naturali vennero riconosciuti al pari con i figli nati all'interno del matrimonio. L'Art. 177 introdusse la comunione dei beni, tramite cui la donna entrava a far parte degli eredi della metà dei beni familiari se aveva solo un figlio e di un terzo se ne aveva più di uno. La legge n. 903/1977 introdusse invece il diritto delle donne ad avere lo stesso trattamento lavorativo degli uomini. La legge sull'interruzione di gravidanza del 1978 permise alle donne di decidere liberamente se portare o meno a termine la propria gravidanza³¹.

3.2 Il matrimonio

Il matrimonio viene definito come “l'unione fisica, morale e legale dell'uomo (marito) e della donna (moglie) in completa comunità di vita, al fine di fondare la famiglia e perpetuare la specie³²”.

Con il termine matrimonio si indicano sia l'atto da cui nasce lo stato coniugale sia il rapporto che ne deriva: l'atto matrimoniale è definito “bilaterale” (poiché gli sposi sono le uniche parti che stipulano l'atto vero e proprio). Il matrimonio è valido anche se le promesse vengono

²⁹ VELLATI Elena, “Il nuovo diritto di famiglia e il ruolo della donna”, *Novecento.org*, n.8, agosto 2017.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² “Matrimonio”, *Enciclopedia Treccani*. URL: <http://www.treccani.it/enciclopedia/matrimonio/> (consultato il 13/10/2019).

scambiate davanti ad un ufficiale di stato civile: già qui capiamo che esistono più tipologie di atto matrimoniale. La Costituzione ne riconosce ufficialmente tre, civile, concordatario e acattolico:

- il matrimonio civile, che viene celebrato davanti ad un ufficiale di stato civile (il sindaco o chi ne fa le veci);
- il matrimonio concordatario, che viene celebrato davanti ad un ufficiale religioso della Chiesa cattolica;
- il matrimonio acattolico, regolato dalle disposizioni del Codice civile e dagli accordi con le varie confessioni religiose.

L'Art. 12, in particolare, afferma che “Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e formare una famiglia”, mentre l'Art. 27 affronta la capacità matrimoniale di entrambi i contraenti: l'individuo è quindi libero di decidere quando e con chi sposarsi senza condizionamenti esterni o statali³³.

Il *Codice Civile* italiano prevede due requisiti da rispettare per poter contrarre matrimonio:

- la capacità di intendere e di volere;
- il raggiungimento dell'età minima di 18 anni;
- la libertà di stato, ovvero entrambi le parti non devono aver contratto matrimonio civile con un'altra persona.

Esistono ovviamente anche alcune condizioni che, anche in presenza dei requisiti sopracitati, impediscono alle parti di sposarsi:

- l'esistenza di un precedente vincolo matrimoniale;
- l'incapacità di intendere e di volere di uno dei due contraenti;
- la minor età di uno dei due contraenti;
- il rapporto di parentela, affinità e adozione tra i due contraenti;
- la condanna per omicidio ottenuta in precedenza da uno dei due contraenti, nel caso in cui voglia contrarre matrimonio con il vedovo della persona rimasta uccisa;
- il lutto vedovile;
- la mancanza di pubblicazione³⁴.

Fondamentale per la definizione di matrimonio è l'Art. 29 della *Costituzione*, che definisce il matrimonio come “fondato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti

³³ AULETTA Tommaso, *Diritto di famiglia, op. cit.*, pp. 28-30.

³⁴ “Matrimonio”, *Wikipedia.it*. URL: [https://it.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_\(ordinamento_civile_italiano\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_(ordinamento_civile_italiano)) (consultato il 13/10/2019).

dalla legge a garanzia dell'unità familiare". I doveri più importanti che i coniugi devono rispettare sono i seguenti:

- la coabitazione, ovvero la comunione di casa e vita sessuale;
- la fedeltà, ovvero l'obbligo per i coniugi di astenersi dall'avere rapporti sessuali con un'altra persona;
- l'assistenza morale e materiale, che obbliga ciascun coniuge a provvedere al partner nel caso in cui quest'ultimo non sia più in grado di farlo autonomamente;
- la collaborazione nell'interesse della famiglia;
- la contribuzione ai bisogni della famiglia.

Il matrimonio degli stranieri in Italia, invece, è consentito sia in forma civile che religiosa: il cittadino straniero deve però presentare all'ufficiale di stato civile una dichiarazione dell'Autorità competente del proprio Paese di origine che gli dia il nulla osta a sposarsi in un Paese straniero. Il permesso di soggiorno non è più un documento obbligatorio da dover presentare³⁵.

Nel 2015, i matrimoni celebrati in Italia sono stati circa 194.377: nel periodo 2008-2014, i matrimoni sono diminuiti con un ritmo di circa 10.000 all'anno. Le seconde nozze, sono invece 33.579, circa il 9% in più rispetto al 2014, mentre stanno anche aumentando i matrimoni celebrati con rito civile. I matrimoni in cui almeno uno dei due sposi è di cittadinanza straniera sono circa 24.000, 200 in meno rispetto al 2014. I dati più recenti risalgono al 2018, anno in cui sono stati celebrati in Italia 195.778 matrimoni, il 2,3% in più rispetto al 2017³⁶.

3.3 Il divorzio

Il divorzio, chiamato anche **scioglimento del matrimonio**, è un istituto giuridico che decreta la fine di un rapporto matrimoniale. In Italia, il divorzio è diventato legale con la legge del 1° dicembre 1970 (chiamata **Legge Fortuna-Baslini**, dai nomi dei deputati firmatari della legge), che entrò poi in vigore il 18 dicembre 1970: non essendoci stata unanimità al momento della votazione, venne poi promosso un referendum per abrogare la legge del 1° dicembre, che ebbe però esito negativo. Prima del 1970, l'unico motivo per poter divorziare era la morte di uno dei due coniugi o la dichiarazione

³⁵ "Matrimonio", *Dizionario dei termini giuridici*. URL: <https://www.laleggepertutti.it/dizionario-giuridico/matrimonio> (consultato il 12/10/2019).

³⁶ "Istat (Istituto Nazionale di Statistica)", *Matrimoni, separazioni e divorzi*, 2016. URL: <https://www.istat.it/it/archivio/192509> (consultato il 09/01/2020).

di morte presunta. Per ottenere il divorzio, deve essere messo in atto un procedimento giudiziario preceduto da un periodo di separazione coniugale: dal 2014, il divorzio consensuale può avvenire anche senza passare dal tribunale, anche se i coniugi con figli minori o portatori di handicap devono presentare una dichiarazione condivisa al sindaco del comune in cui si sono sposati³⁷.

L'Art. 1 della legge del 1970 afferma che “Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio [...] quando [...] accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”. Le condizioni esistenti devono essere due:

- la cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
- condizioni basate sull'esistenza di una delle cause previste dalla legge (devono essere trascorsi almeno 12 mesi dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale in caso di separazione giudiziale e 6 mesi in caso di separazione consensuale, uno dei coniugi è stato condannato ad una qualsiasi pena detentiva, uno dei due coniugi di cittadinanza straniera deve aver ottenuto l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio nel suo Paese di origine, il matrimonio non deve essere stato consumato e deve essere stato dichiarato legalmente il cambio di sesso di uno dei due coniugi).

L'obiettivo della legge sul divorzio è arrivare il prima possibile ad una conclusione, questo per non nuocere ulteriormente a tutte le parti interessate (il marito, la moglie, i figli ecc...).

Nell'ordinamento giuridico italiano esistono tre tipologie di procedure:

- la procedura stragiudiziale, introdotta con il decreto legislativo n. 132/2014, nel caso in cui i due coniugi siano d'accordo nel sciogliere il vincolo matrimoniale;
- la procedura abbreviata, richiesta in questo caso espressamente dai due coniugi e che presuppone un accordo tra le parti sullo scioglimento del vincolo. Potrebbe in questo caso essere simile alla procedura stragiudiziale, ma in realtà è il giudice che deve intervenire per verificare l'esistenza di una delle cause di cui sopra e procedere poi allo scioglimento del matrimonio;
- il procedimento giudiziale ordinario, che inizia sempre dal ricorso presentato da uno dei due coniugi. Nei giorni immediatamente successivi alla presentazione del ricorso, il Presidente del tribunale fisserà poi l'udienza di comparazione di entrambe le parti, che deve avvenire entro massimo 90 giorni³⁸.

³⁷ “Divorzio”, *Wikipedia.it*. URL: <https://it.wikipedia.org/wiki/Divorzio> (consultato il 10/01/2020).

³⁸ AULETTA Tommaso, *Diritto di famiglia, op. cit.*, pp. 213-214.

3.4 La violenza domestica

La violenza domestica è una tipologia di abuso messa in atto da parte di uno o di entrambi i componenti di una coppia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità distingue tre forme di violenza:

- la violenza fisica, che include diverse tipologie di atti (schiacci, pugni, spintoni, calci, strangolamento, immobilizzazione) fino ad arrivare a quello più grave, l'omicidio;
- la violenza sessuale, tramite cui l'aggressore costringe la vittima ad avere rapporti sessuali con lui contro la sua volontà. Secondo l'art. 609-bis del Codice Penale, lo stupro include la violenza, la minaccia e l'abuso di autorità;
- la violenza psicologica, che include atti come l'umiliazione, l'intimidazione, le minacce, le critiche, gli insulti, il danneggiamento e la tortura.

Anche lo stalking viene contemplato tra le forme di violenza: in quest'altro caso, lo stalker attua comportamenti assillanti o minacciosi come seguire e pedinare la propria vittima, telefonarle assiduamente o presentarsi puntualmente sotto casa o davanti al suo posto di lavoro. L'abuso economico, invece, include diversi comportamenti come la limitazione per la vittima dell'accesso ai propri conti bancari, soldi contanti, fondi per spese casalinghe o comunicazioni telefoniche³⁹.

Secondo il Ministero dell'Interno, sono tre gli obiettivi della *Legge contro la Violenza sulle Donne*: la prevenzione dei reati, l'arresto dei colpevoli e la protezione delle vittime: nel 2009 è stato introdotto il reato di "atti persecutori/stalking" e si è poi arrivati alle *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere*. La normativa è stata aggiornata nel 2019 con la legge n. 69, che riguarda le vittime di violenza domestica e di genere e che rientra nella *Convenzione di Istanbul* del 2011, il primo strumento giuridico internazionale per la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. La legge n. 69/2019 è entrata in vigore il 9 agosto 2019 ed è composta da 21 articoli: al suo interno si trovano modifiche al *Codice Penale*, al *Codice di Procedura Penale* e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere⁴⁰.

³⁹ "Violenza domestica", *Wikipedia.it*. URL: https://it.wikipedia.org/wiki/Violenza_domestica (consultato il 10/01/2020).

⁴⁰ "Violenza di genere", *Ministero dell'Interno*. URL: <https://www.interno.gov.it/it/temi/sicurezza/violenza-genero> (consultato il 10/01/2020).

L'Italia è uno dei Paesi in prima in linea per la tutela delle donne dalla violenza domestica e di qualsiasi genere. Nonostante tutti gli sforzi del nostro Paese e i sempre più frequenti movimenti di protesta anti-violenza, alcuni dati statistici fanno capire come questo fenomeno sia spesso frequente: l'ultimo report diffuso dalla Polizia di Stato parla di 88 vittime al giorno nel solo 2019, quasi una donna ogni 15 minuti. L'ISTAT, invece, ha condotto un'indagine in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità e le Regioni su 281 centri anti-violenza, secondo la quale nel 2017, le vittime di violenza sono state 43.467 e il 67,2 % ha iniziato un percorso psicologico per uscita da questa situazione. Le Nazioni Unite hanno anche istituito il 25 novembre come *Giornata internazionale contro la violenza sulle donne*, per sensibilizzare ancora di più tutto il mondo su un tema delicato come questo⁴¹.

4. LA DEFINIZIONE DI CEDAW

La *Convenzione sull'Eliminazione di ogni forma di Discriminazione contro la Donna (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women-CEDAW)* è una convenzione internazionale adottata il 18 dicembre 1979 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione A/RES/34/180 ed entrata in vigore il 3 settembre 1981. L'Italia ha ratificato la Convenzione con la legge n. 132/1985, depositata presso le Nazioni Unite il 10 giugno 1985 ed entrata in vigore il 10 luglio 1985. Insieme alla *Convenzione di Istanbul* citata nel paragrafo precedente, è uno dei trattati più importanti a livello internazionale che si occupa di tutelare i diritti delle donne quando subiscono qualsiasi tipo di forma discriminatoria. Per la CEDAW, la discriminazione contro le donne è vista come “ogni distinzione, esclusione o restrizione, sulla base del sesso, che ha l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, da parte delle donne, a prescindere dal loro stato civile, su una base di parità tra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo, senza stereotipo di ruolo di genere”. I sette membri dell'ONU a non aver ancora ratificato il documento sono: Iran, Nauru, Palau, Somalia, Sudan, Tonga e Stati Uniti. Niue e la Città del Vaticano non hanno ratificato la Convenzione mentre gli Stati Uniti hanno firmato ma non hanno ancora ratificato. Ad oggi, i Paesi firmatari sono solo 99, mentre le Parti che fanno parte della Convenzione sono 189. Un caso particolare è quello di Taiwan:

⁴¹ BUONOMO Felicia, “Violenza sulle donne: nel 2019 registrate 88 vittime al giorno” (articolo in linea), *Osservatorio Diritti*, 2019. URL: <https://www.osservatoriodiritti.it/2019/11/25/violenza-sulle-donne-2019-giornata-contro-la-violenza-dati-istat/> (consultato il 28/11/2019).

nel 2007, il Paese ha ratificato la CEDAW inserendola nella sua legislazione, anche se però non è stata ancora ratificata a livello internazionale⁴².

L'obiettivo del documento è quello di avviare alcune misure per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne:

- incorporare il principio dell'uguaglianza tra uomo e donna, abolire le leggi discriminatorie e adottare nuove norme per vietare queste discriminazioni;
- istituire tribunali e organismi di dominio pubblico per la tutela delle donne;
- fare sì che persone, organizzazioni e imprese cessino di portare avanti queste discriminazioni.

L'importanza del trattato deriva dal fatto che è l'unico a livello mondiale ad affermare chiaramente l'importanza dei diritti delle donne in materia di famiglia e di libertà personale, battendosi anche per eliminare la tratta e lo sfruttamento delle donne. In un mondo come quello attuale, dove queste tematiche sono di dominio pubblico e i casi di violenza e sfruttamento femminile sono sempre più frequenti, la conoscenza di questo documento è fondamentale per comprendere più a fondo ciò che le donne vittime di violenze subiscono dai loro partner, da persone vicine alla loro sfera familiare o anche da sconosciuti⁴³.

Importante per il buon funzionamento della Convenzione è il Comitato sull'Eliminazione delle Discriminazioni contro la Donna (**Committee on the Elimination of Discrimination against Women**), ovvero l'organo di esperti indipendenti che controlla tutti i movimenti della CEDAW. È composto da 23 esperti in materia di diritti delle donne provenienti da ogni angolo del mondo. Come funzionano le riunioni del Comitato? Durante le sue sessioni, la CEDAW esamina i rapporti di ciascun Stato membro, mostra le proprie preoccupazioni e raccomandazioni (concerns and recommendations) a riguardo, riceve le miriadi di denunce per violazione dei diritti fondamentali e avvia delle ricerche per indagare su queste denunce⁴⁴.

Al 2007, i membri del Comitato sono i seguenti: Croazia, Egitto, Francia, Giamaica, Bangladesh, Cuba, Thailandia, Algeria, Ghana, Paesi Bassi, Israele, Italia, Slovenia, Mauritius,

⁴² “Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro la donna”, *Wikipedia.it*. URL: https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_sull%27eliminazione_di_ogni_forma_di_discriminazione_della_donna (consultato il 10/01/2020).

⁴³ “Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women - CEDAW) e altri documenti” (articolo in linea), *Cidu*, 2011. URL: http://www.cidu.esteri.it/resource/2016/09/48434_f_CEDAWmaterialetraduzione2011.pdf (consultato il 10/12/2019).

⁴⁴ *Ibid.*

Brasile, Giappone, Germania, Corea del Sud, Singapore, Portogallo, Repubblica Popolare Cinese e Malaysia. La RPC e l'Italia sono rappresentate rispettivamente da Zou Xiaoqiao, membro di varie associazioni per la tutela dei diritti umani, e da Tiziana Maiolo, politica, giornalista e presidente della II Commissione Giustizia della Camera dei deputati dal 1994 al 1996.

4.1 Il processo di formazione della CEDAW

Dopo la fondazione delle Nazioni Unite, cominciarono a nascere i primi accordi internazionali per la tutela dei diritti delle donne. Nel 1953, l'Assemblea generale adottò la *Convenzione sui Diritti Politici delle Donne*, che entrò in vigore il 7 luglio 1954 e serviva più che altro per sottolineare la parità dei diritti politici tra uomo e donna: le donne avevano il diritto di voto, potevano essere a loro volta elette e potevano ricoprire incarichi pubblici (alcuni di questi diritti ritorneranno poi anche nella Convenzione del 1979). Nel 1957, venne adottata la *Convenzione sulla Nazionalità delle Donne Coniugate*, entrata in vigore l'11 agosto 1958: venne ribadita la parità di diritti tra uomo e donna e, in particolare, venne stabilito che la nazionalità delle donne non poteva essere per nulla modificata nemmeno dalle volontà del proprio partner⁴⁵.

Durante gli anni 60, cominciarono ad emergere le prime difficoltà intorno a questa tematica. Nel 1967 fu elaborata dalla Commissione diritti umani dell'ONU la *Dichiarazione sull'Eliminazione delle Discriminazioni contro la Donna*, dove venne specificata la necessità politica di tutelare le donne da tutti i possibili atti discriminatori. Da questo documento si arriverà poi, dopo un lungo dibattito, alla nascita della CEDAW⁴⁶.

4.2 Il preambolo e gli articoli

Nel *Preambolo*, viene affermata l'importanza dei diritti umani fondamentali, la dignità e il valore di ogni essere umano e la parità di genere. Il trattato è composto da 30 articoli, dove viene introdotta una chiara definizione di discriminazione nei confronti della donna, soprattutto non solo dal punto di vista formale o giuridico. Nei 30 articoli, viene affermato il superamento del concetto di

⁴⁵ MAZZUCATO Erika, "40° anniversario della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne" (articolo in linea), *Università degli Studi di Padova-Centro di Ateneo per i Diritti Umani "Antonio Papisca"*, 2019. URL: <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/40-Anniversario-della-Convenzione-sulleliminazione-di-tutte-le-forme-di-discriminazione-nei-confronti-delle-donne-1979-2019/415> (consultato il 12/01/2020).

⁴⁶ *Ibid.*

eguaglianza formale, la parità di accesso per le donne alla vita politica e pubblica, alcune specifiche misure come i diritti nel lavoro (art. 11), i diritti per la salute e la pianificazione familiare (art. 12), il diritto all'uguaglianza di fronte alla legge (art. 15), i diritti delle donne nella famiglia e nel matrimonio (art. 16), il diritto all'educazione e all'istruzione (art. 10), il diritto allo sport (art. 13) e una serie di altri diritti fondamentali⁴⁷.

Qui di seguito troviamo alcuni degli articoli che meritano di essere evidenziati:

Articolo 1: Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "discriminazione nei confronti della donna" concerne ogni distinzione esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità tra l'uomo e la donna.

Articolo 2: Gli Stati parti condannano la discriminazione nei confronti della donna in ogni sua forma, convengono di perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio, una politica tendente ad eliminare la discriminazione nei confronti della donna, e, a questo scopo, si impegnano a:

- a) iscrivere nella loro costituzione nazionale o in ogni altra disposizione legislativa appropriata, il principio dell'uguaglianza tra uomo e donna, se questo non è ancora stato fatto, e garantire per mezzo della legge, o con ogni altro mezzo appropriato, l'applicazione effettiva del suddetto principio;
- b) adottare le misure legislative e ogni altro mezzo adeguato, comprese, se necessario, le sanzioni tendenti a proibire ogni discriminazione nei confronti delle donne;
- c) instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne su un piede di parità con gli uomini al fine di garantire, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istanze pubbliche, l'effettiva protezione delle donne da ogni atto discriminatorio;
- d) astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria nei confronti della donna ed agire in maniera da indurre autorità ed enti pubblici a conformarsi a tale obbligo;
- e) prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione praticata nei confronti della donna da persone, organizzazioni o enti di ogni tipo;
- f) prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni di legge, per modificare o abrogare ogni legge, disposizione, regolamento, consuetudine o pratica che costituisca discriminazione nei confronti della donna;
- g) abrogare tutte le disposizioni penali che costituiscono discriminazione nei confronti della donna.

Articolo 3: Gli Stati parti prendono in ogni campo, ed in particolare nei campi politico, sociale, economico e culturale, ogni misura adeguata, incluse le disposizioni legislative, al fine di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso delle donne, e di garantire loro su una base di piena parità con gli uomini, l'esercizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Articolo 4:

1. L'adozione, da parte degli Stati, di misure temporanee speciali, tendenti ad accelerare il processo di instaurazione di fatto dell'uguaglianza tra gli uomini e le donne non è considerato atto discriminatorio, secondo la definizione della presente Convenzione, ma non deve assolutamente

⁴⁷ *Ibid.*

dar luogo al permanere di norme ineguali o distinte, suddette misure devono essere abrogate non appena gli obiettivi in materia di uguaglianza, di opportunità e di trattamento, siano raggiunti.

2. L'adozione da parte degli Stati di misure speciali, comprese le misure previste dalla presente Convenzione, tendenti a proteggere la maternità, non è considerata un atto discriminatorio.

Articolo 5:

Gli Stati prendono ogni misura adeguata:

a) al fine di modificare gli schemi ed i modelli di comportamento socioculturale degli uomini e delle donne e di giungere ad una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, che siano basate sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o sull'idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne

b) al fine di far sì che l'educazione familiare contribuisca alla comprensione che la maternità è una funzione sociale e che uomini e donne hanno responsabilità comuni nella cura di allevare i figli e di assicurare il loro sviluppo, restando inteso che l'interesse dei figli è in ogni caso la considerazione principale.

Articolo 6: Gli Stati prendono ogni misura adeguata, comprese le disposizioni legislative, per reprimere, in ogni sua forma, il traffico e lo sfruttamento della prostituzione delle donne.

Articolo 15:

1. Gli Stati parti riconoscono alla donna la parità con l'uomo di fronte alla legge.

2. Gli Stati parti riconoscono alla donna, in materia civile, una capacità giuridica identica a quella dell'uomo e le medesime possibilità di esercitare tale capacità. Le riconoscono in particolare diritti eguali per quanto concerne la conclusione di contratti e l'amministrazione dei beni, accordandole il medesimo trattamento in tutti gli stadi del procedimento giudiziario.

3. Gli Stati parti convengono che ogni contratto e ogni altro strumento privato, di qualunque tipo esso sia, avente un effetto giuridico diretto a limitare la capacità giuridica della donna, deve essere considerato nullo.

4. Gli Stati parti riconoscono all'uomo e alla donna i medesimi diritti nel campo della legislazione relativa al diritto che ogni individuo ha di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza o domicilio.

4.3 Il ruolo dell'Italia e della Cina nella CEDAW

L'Italia e la Cina hanno avuto e svolgono ancora oggi un ruolo fondamentale nel processo di formazione e miglioramento della Convenzione.

L'Italia ha presentato diversi *Rapporti periodici* al Comitato della CEDAW per fare una maggiore prevenzione su un argomento delicato come la violenza contro le donne. Il primo *Rapporto periodico* venne presentato nel 1989: il nostro Paese pose principalmente l'attenzione sulle differenze tra la condizione delle donne nel sud-Italia e nel nord-Italia e sulla loro scarsa partecipazione alla vita politica. Nel 1995 l'Italia aderì alla *Piattaforma di Pechino*, promuovendo a livello mondiale l'impegno per la tutela dei diritti delle donne e proteggerle da ogni possibile forma di discriminazione, abuso o violenza: da qui nacque nel 1996 il Ministero per le Pari Opportunità

(diventato oggi Dipartimento per le Pari Opportunità). Il secondo e il terzo *Rapporto periodico* furono presentati nel 1997, dove il Comitato raccomandò all'Italia di concentrare i suoi sforzi sull'empowerment femminile. Il quarto e il quinto *Rapporto periodico* furono esaminati nel 2005 e introdussero il principio di uguaglianza e non discriminazione sessuale sul luogo di lavoro. Il sesto Rapporto periodico fu presentato nel 2009: il Comitato espresse le proprie preoccupazioni all'Italia in quanto la condizione lavorativa delle donne era rimasta pressoché invariata. L'ultimo *Rapporto* fu presentato nel 2015 e riguardava i progressi fatti dall'Italia nelle tematiche esposte dalla CEDAW tra il 2011 e il 2015. È previsto che nel 2021 il nostro Paese dovrà presentare un nuovo *Rapporto periodico*⁴⁸.

La Cina è da più di 30 anni firmataria della Convenzione e, in questo arco temporale, ha dato un grande contributo alla protezione delle donne da qualsiasi forma discriminatoria. Il Paese ratificò la Convenzione nel 1980, basandosi sull'art. 18 della Convenzione stessa. La Cina si guadagnò l'attenzione mondiale nel 1992, grazie alla decisione delle Nazioni Unite di ospitare la 4° Conferenza Mondiale sulle Donne a Pechino: il mondo si accorse infatti che le donne cinesi erano molto spesso soggette a forme di umiliazione e oppressione e che il sistema di società feudale era ancora molto presente, soprattutto nelle aree rurali. Con il passare degli anni e dopo la fondazione della RPC, le donne cominciarono a guadagnare sempre più diritti: ad esempio, a livello lavorativo, nel 1954, durante il 1° Congresso dell'ANP, c'erano 147 deputate, circa il 12% del totale dei deputati presenti. I numeri aumentarono e, ad oggi, il Governo centrale possiede 3 ministre, 14 vice-ministre, 23 deputate nei Governi provinciali e 375 deputate in più di 640 città. Questi numeri fanno capire l'importanza che stanno assumendo le donne oggi in un Paese grande come la Cina. Nel 1999, il Paese presentò il suo quarto e quinto rapporto al Comitato della CEDAW, sottolineando le violenze fisiche e psicologiche a cui erano ancora soggette le donne cinesi, in un periodo in cui si stava diffondendo anche la politica di controllo delle nascite (molto spesso vista come la causa di discriminazioni di genere). Durante la 4° Conferenza Mondiale sulle Donne, il governo cinese si sforzò di mettere in atto le normative principali elencate nella CEDAW: inoltre, diverse province, regioni autonome e municipalità, amministrate dal Governo centrale, formularono propri programmi per l'eliminazione di tutte le forme discriminatorie nei confronti della donna⁴⁹.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ "Consideration of reports submitted by States parties under Article 18 of the *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women*-Third and fourth periodic reports of States parties-China", *United Nations*, 1997. URL: <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw20/china.htm> (consultato il 24/11/2019).

CAPITOLO 2

TRADUZIONI DEI TESTI

TESTO 1

DISCUSSIONE SUI MECCANISMI DI GARANZIA DEI DIRITTI DELLE DONNE NEL MATRIMONIO E NELLA FAMIGLIA ALL'INTERNO DI UN PROCESSO FAMILIARE⁵⁰

Liu Jihua, He Bingqi

Abstract: Il processo familiare, necessario e realizzabile, contribuisce ad un'effettiva salvaguardia dei diritti delle donne nel matrimonio e nella famiglia. All'interno della riforma, sono però presenti diverse problematiche: l'idea stessa di "riforma" non è molto chiara, il sistema giudiziario presenta delle imperfezioni e sia la creazione di squadre di valutazione che il trattamento materiale sono in attesa di miglioramento. A mio parere, all'interno del processo stesso bisogna fissare un periodo di riflessione sul divorzio per evitare che il divorzio avvenga d'impulso, utilizzare il metodo del *non-antagonismo* per risolvere le controversie e ripartire diritti e doveri, nonché prestare attenzione al recupero emotivo e alla guarigione psicologica delle parti in causa, per concludere con la formula "il caso è chiuso e le persone sono in armonia tra di loro".

Parole chiave: diritti delle donne nel matrimonio e nella famiglia, processo familiare, meccanismo di garanzia.

Autori: Liu Jihua e He Bingqi, rispettivamente professore e studente magistrale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Scienza e Tecnologia del Zhejiang (CAP: 310018).

⁵⁰ L'articolo è il risultato dello studio condotto dalla Federazione Cinese delle Donne e dall'Associazione di Studi Femminili della provincia del Zhejiang intitolato "Ricerca sul meccanismo di garanzia del matrimonio e dei diritti della famiglia all'interno di un processo familiare" (201813).

In Cina, la riforma del processo familiare è stata introdotta piuttosto tardi: di fatto, l'idea stessa di "processo", il livello di specializzazione e i meccanismi lavorativi non riescono ancora ad adattarsi completamente allo sviluppo sociale e ai bisogni giudiziari degli individui. Attualmente, esistono pochi studi sulle leggi processuali e sulle caratteristiche dei casi giudiziari familiari, e quegli studi atti a rendere più pertinenti ed efficienti i processi e a proteggere al loro interno i diritti delle donne nel matrimonio e nella famiglia non sono sufficienti. Il presente articolo cercherà di riassumere, a partire dal progetto pilota, il successo ottenuto dalla riforma del processo familiare in Cina, e di esplorare il modello di processo familiare più adatto alle peculiarità nazionali cinesi, al fine di garantire in modo efficace i diritti delle donne all'interno del matrimonio e della famiglia.

1. LA NECESSITA' DI GARANTIRE I DIRITTI DELLE DONNE NEL MATRIMONIO E NELLA FAMIGLIA ATTRAVERSO LA RIFORMA DEL PROCESSO FAMILIARE

I diritti delle donne nel matrimonio e nella famiglia rappresentano un concetto comprensivo di cui non esiste una chiara definizione legale. Generalmente parlando, nei campi del matrimonio e della famiglia le donne godono degli stessi diritti e interessi degli uomini, come ad esempio pari diritti della persona, pari diritti di proprietà e una serie di altri diritti e interessi. Nello specifico, i diritti della persona si manifestano principalmente attraverso il diritto alla libertà personale, il diritto alla salute, il diritto al nome, il diritto alla reputazione, il diritto d'immagine, il diritto alla riservatezza, il diritto all'onore e il diritto alla tutela della dignità umana; i diritti di proprietà, invece, includono la comunione dei beni tra marito e moglie, il diritto di successione, il diritto al risarcimento per lavori domestici e divorzio e il diritto alla richiesta di aiuto economico. Il paragrafo in questione tratta principalmente del soccorso dato a quelle donne che soffrono di violenza domestica, di danni agli interessi personali o danni morali, così come della protezione dei diritti di proprietà nel caso in cui le donne non abbiano una conoscenza approfondita del patrimonio comune della famiglia.

1.1 I bisogni attuali in linea con la protezione dei diritti delle donne nel matrimonio e nella famiglia

I diritti delle donne coprono diversi settori come la politica, l'economia, la cultura, la società, il matrimonio e la famiglia, e il loro punto focale cambia da settore a settore. Le controversie matrimoniali e familiari sono controversie riservate e sensibili tra i membri della famiglia stessa e fanno sì che la protezione dei diritti del matrimonio e della famiglia venga spesso sottovalutata.

Come conseguenza dell'atteggiamento riassunto dal detto "i panni sporchi si lavano in famiglia", insieme alla scarsa consapevolezza sulla salvaguardia dei diritti legittimi e sulla conservazione delle prove, le donne, viste come la parte debole, spesso non hanno modo di porre rimedio alla violazione di questi diritti.

1.1.1 Frequenti episodi di violazione dei diritti della persona ai danni delle donne

Nell'ambito del matrimonio e della famiglia, le violazioni dei diritti della persona si manifestano principalmente nel fatto che spesso le donne diventano vittime di violenza domestica. L'ultimo rapporto dell'Ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile *Impegno nell'azione: uguaglianza di genere nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile* mostra che, nel 2017, una donna su cinque di età inferiore ai 50 anni ha subito violenza fisica o sessuale da parte del proprio partner⁵¹. Secondo numerosi rapporti specifici sui dati delle controversie giudiziarie in materia di divorzio pubblicati negli ultimi anni in Cina, a partire dal 2014, la violenza domestica si è classificata al secondo posto tra le motivazioni che hanno portato a presentare istanza di divorzio. Tra le controversie di divorzio verificatesi in tutta la Cina dal 2016 al 2017, il 91,43% delle cause di primo grado riguardava casi di violenza domestica commessi dagli uomini nei confronti delle donne⁵². I dati del *Questionario sull'attitudine cognitiva dei cittadini di Hangzhou nei confronti della violenza domestica* mostrano che la percentuale di episodi di violenza subiti dalle mogli da parte dei propri mariti (la tipologia più comune) ha raggiunto l'87,67%: ciò significa che le donne sono diventate le principali vittime di violenza domestica⁵³.

Nelle medesime cause di divorzio, le violenze avvenivano principalmente sotto forma di percosse, rimproveri e abusi. Secondo i dati del questionario sopracitato, l'85,36% delle violenze era rappresentato da lesioni fisiche, il 75,92% da lesioni psicologiche, il 26,97% da lesioni sessuali e il 40,27% da lesioni economiche⁵⁴. È ben evidente che esistono diverse modalità di violenza domestica: le vittime non vengono solo oltraggiate nel diritto alla salute e nel diritto alla libertà

⁵¹ "Turning Promises into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development", UN Women, 2018.

⁵² Corte Suprema del Popolo, "Le dispute sul divorzio nella relazione specialistica sui dati giudiziari".

⁵³ Centro per i Servizi di Consulenza Psicologica Henan di Hangzhou, "Questionario sull'attitudine cognitiva dei cittadini di Hangzhou nei confronti della violenza domestica".

⁵⁴ *Ibid.*

personale, ma sono anche soggette a danni morali “invisibili”, questo a causa dell’esistenza di forme di violenza come l’abuso emotivo e morale.

La definizione di violenza domestica nell’articolo 2 della *Legge contro la Violenza Domestica* in Cina lascia spazio all’interpretazione se lo “stupro all’interno del matrimonio” e l’atto sessuale debbano o meno essere inclusi nella suddetta categoria. Ciononostante, quest’ultimo può certamente esservi incluso, sia che si tratti di una convenzione, di un documento internazionale o di una legge contro la violenza domestica, adottata dalla maggior parte dei Paesi. Ad esempio, la *Legge sulla Prevenzione e il Controllo della Violenza Domestica*, in vigore a Macao, riconosce chiaramente la violenza sessuale come una forma di violenza domestica. A Taiwan, sebbene non vi sia alcuna legislazione in merito, nella pratica giudiziaria viene dettagliatamente spiegato che la “violenza sessuale” fa parte della violenza domestica. Nei circoli accademici non c’è alcun consenso sulla definizione da dare alla violenza sessuale ma, secondo le pratiche e i regolamenti giudiziari di ciascun Paese, questa può essere sintetizzata come

un atto di violenza in cui gli autori utilizzano le maniere forti per obbligare i membri di una famiglia a commettere atti sessuali contro la loro volontà e in cui viene violata la loro autonomia sessuale.

La sua denotazione dovrebbe includere atti come attività sessuale forzata, violenza sessuale vera e propria e abuso sessuale. Sebbene vi siano ancora molte controversie se debba essere regolato o meno dal diritto penale, lo “stupro all’interno del matrimonio”, visto come tipico esempio di un atto sessuale non volontario, viola gravemente l’autonomia sessuale delle vittime e dovrebbe essere incluso nella categoria della violenza sessuale.

La violenza sessuale provoca gravi danni alla dignità umana e alla salute psico-fisica delle vittime. Dato che le donne sono svantaggiate sul piano della forza fisica e sono abitualmente influenzate dall’obbedienza alla tradizionale concezione di “genere”, spesso vanno incontro ad un dolore più nascosto e più serio della semplice violenza fisica e psicologica. Pertanto, la regolamentazione della violenza domestica, inclusa la violenza sessuale, è un importante passo in avanti nella salvaguardia dei diritti personali delle donne.

1.1.2 Le difficoltà nel garantire i diritti di proprietà delle donne nel matrimonio e nella famiglia

I diritti di proprietà nel matrimonio e nella famiglia di solito si riferiscono ai diritti di proprietà derivanti dai rapporti coniugali o dalle relazioni genitori-figli: essi includono il diritto alla comunione dei beni tra marito e moglie, il diritto di successione e il diritto al risarcimento economico. Il paragrafo seguente si concentra principalmente sui problemi più comuni relativi all'identificazione e alla separazione dei beni nella pratica. Nelle sentenze di primo grado sul divorzio pubblicate nella piattaforma *China Judgements Online*, un totale di 10.956 documenti era stato consultato utilizzando “separazione dei beni tra marito e moglie” come parole chiave: più del 60% di essi riguardava casi in cui uno dei due coniugi era sospettato di occultamento delle proprietà⁵⁵. Attraverso uno studio empirico (studio che basa le sue conclusioni sull'osservazione diretta dei fatti) su alcune istanze di divorzio esaminate e portate a termine da un tribunale popolare di base della città di Chongqing dal 2011 al 2013, il professor Chen Wei ha rilevato che in più del 50% dei casi di separazione dei beni tra marito e moglie trattati da 175 tribunali era stato adottato il principio di “egual divisione”. Il numero dei casi in cui l'uomo aveva la maggior parte delle proprietà ma meno obblighi (35) era quasi il doppio rispetto a quei casi in cui era la donna a prevalere (19)⁵⁶. Sebbene l'articolo 39 della *Legge sul Matrimonio* in Cina affermi che, durante la separazione dei beni, bisogna prendere in considerazione i diritti delle donne sulla base della specifica situazione patrimoniale, nella pratica giudiziaria questo principio non trova facile applicazione e comprensione.

In primo luogo, bisogna cogliere il significato delle parole “sulla base della specifica situazione patrimoniale”. La valutazione della specifica situazione patrimoniale include il riconoscimento della comunione dei beni tra i due coniugi, che nella pratica rappresenta spesso un problema difficile. Anche se la *Legge sul Matrimonio* definisce gli ambiti dei suddetti beni, nella pratica le limitazioni del potere pubblico nella vita privata, la privacy e la rilevanza della vita sessuale rendono alquanto difficile quantificarli e i tribunali ordinari possono solo emettere decisioni sulla base delle prove fornite da uno dei due coniugi. I casi familiari presentano delle particolarità e spesso le famiglie non sono consapevoli dell'importanza della conservazione di queste prove: in particolare, nel caso in cui le donne lavorano come casalinghe a tempo pieno, da un lato non sono

⁵⁵ La Corte Suprema del Popolo ha reso noti 43 dei 49 casi di controversie familiari e matrimoniali: es., caso di divorzio tra il querelante, il sig. Lu Fang, e l'accusata, la sig.ra Xu Kun.

⁵⁶ Chen Wei 陈伟, Zhang Xin 张鑫 “Susong lihun caichan qingsuan zhong funü caichan quanyi falü baohu shizheng yanjiu——Yi woguo Chongqing shi mou jiceng renmin fayuan 2011-2013 nian shenjie de lihun anjian wei duixiang” [Studio empirico sulla protezione legale dei diritti di proprietà delle donne nelle cause di divorzio per la divisione dei beni, con un focus sui casi di divorzio esaminati e chiusi da un tribunale di base della città di Chongqing dal 2011 al 2013], Hebei faxue, n. 8, 2016.

finanziariamente indipendenti e non possiedono alcuna fonte di reddito, dall'altro lato non sanno molto degli affari esterni del marito e del suo reddito specifico. Se il marito riduce il totale dei beni in comunione con la moglie grazie ad atti come l'occultamento o il trasferimento, la stessa si trova spesso in una posizione svantaggiosa poiché non ne conosce i dettagli o le risulta difficile fornire delle prove.

In secondo luogo, l'articolo 39 della *Legge sul Matrimonio* stabilisce che sarebbe opportuno curare gli interessi delle donne durante la separazione dei beni. Tuttavia, non esiste un criterio uniforme, e spesso la decisione finale è a discrezione del giudice incaricato: in diverse delibere giudiziarie, la separazione dei beni tra marito e moglie è dominata dal principio della ripartizione in parti uguali, assistita dalla cura dei diritti delle donne. Sebbene il termine "cura" rifletta la considerazione della legge per i diritti delle donne divorziate, la sua estensione e la sua portata dipendono interamente dalla discrezione del giudice: a seconda della coscienza di genere di quest'ultimo, varia notevolmente anche il grado di tutela dei diritti della donna.

I diritti del matrimonio e della famiglia sono solo una parte dei diritti delle donne: valorizzandoli viene espressa la necessità di garantire ad esse i diritti umani fondamentali e, allo stesso tempo, la loro tutela è un segnale da cui si giudica il grado di civiltà sociale. Pertanto, per poterlo migliorare e raggiungere così l'armonia e la stabilità sociale, bisogna garantire questi diritti.

Al momento, la protezione legale dei diritti delle donne nel matrimonio e nella famiglia in Cina è gravemente lacunosa: studiare più approfonditamente la loro salvaguardia all'interno di un processo familiare rappresenta anche il bisogno di perfezionare il sistema di tutela dei diritti delle donne cinesi nel matrimonio e nella famiglia.

1.2 L'inevitabilità della protezione dei diritti delle donne nel matrimonio e nella famiglia attraverso la riforma del processo familiare

Il segretario generale del PCC Xi Jinping ha affermato: "Una sentenza può rendere giustizia ad una parte, ma può anche liberare i nodi del cuore della controparte. Se questi nodi non vengono liberati, allora il caso non è veramente chiuso⁵⁷". Questo è particolarmente vero per le controversie familiari. La particolarità dei casi familiari richiede al tribunale, durante il processo, non solo di chiarire i fatti e l'applicazione della legge, ma anche di porre l'accento sul conforto e sul recupero emotivo delle parti in causa. Per questo motivo, è indispensabile modificare la concezione e le modalità

⁵⁷ *Xi Jinping zhongshuji xilie zhongyao jianghua duben* [Una serie di letture sui discorsi più importanti del segretario generale Xi Jinping], Hebei chubanshe, 2016, p. 94.

tradizionali del processo nelle cause civili, considerare il principio “l’armonia è finita e il caso è risolto” come obiettivo dei casi familiari, riportare il ruolo del potere pubblico nella vita privata dei cittadini, occuparsi dei rapporti tra “sentimento” e “legge”, sciogliere le contraddizioni in seno alla famiglia e proteggere i diritti delle donne.

Il matrimonio è il ponte e il legame della famiglia ed è l’armonia che rende inseparabili i coniugi. Secondo i dati del Ministero degli Affari Civili, dal 2003 il tasso di divorzio in Cina ha continuato ad aumentare per 14 anni consecutivi. Nel 2016, 3.460.000 coppie hanno divorziato, con un tasso di divorzio del 3%⁵⁸. Nello stesso tempo, il numero di processi in cui i casi familiari si basano su relazioni di identità è aumentato di anno in anno: nel 2016, hanno rappresentato circa 1/3 di tutti i casi civili, oltrepassati però dalle dispute sul divorzio. Nel 2015, sono stati conclusi in primo grado 1.733.000 casi familiari e 1.391.000 casi di divorzio; nel 2016, si è arrivati a 1.752.000 casi familiari e 1.397.000 casi di divorzio; nel 2017 i casi di divorzio terminati con il primo grado di giudizio hanno continuato ad aumentare fino a più di 1.400.000; inoltre il 73,40% delle querelanti era rappresentato da donne⁵⁹.

Questi dati mostrano che i problemi e le contraddizioni nel campo della famiglia in Cina non possono essere ignorati:

- da un lato, dal punto di vista sociologico, nella società sono stati portati alla luce diversi fattori di instabilità;
- dall’altro lato, dal punto di vista delle caratteristiche di genere, le querelanti donne sono molto numerose, e questo riflette le loro frequenti richieste per i diritti del matrimonio e della famiglia.

Ciò dimostra anche che bisognerebbe ulteriormente garantire i diritti legittimi delle donne attraverso la riforma del processo familiare.

2. LA FATTIBILITÀ’ DELLA PROTEZIONE DEI DIRITTI DELLE DONNE NEL MATRIMONIO E NELLA FAMIGLIA ATTRAVERSO LA RIFORMA DEL PROCESSO FAMILIARE.

⁵⁸ “Bollettino statistico del 2016 sullo sviluppo dei servizi sociali”, Ministero degli Affari Civili (MCA) della Repubblica Popolare Cinese.

⁵⁹ *Ivi*, p. 3

La riforma del processo familiare risponde sempre alle esigenze di un'epoca e, nella pratica, rende evidente il suo valore funzionale nella protezione dei diritti delle donne nel matrimonio e nella famiglia.

2.1 I benefici della riforma del processo familiare per la realizzazione dei diritti delle donne nel matrimonio e nella famiglia

Tra gli obiettivi della riforma del processo familiare in Cina possiamo trovare:

- il mantenimento dell'armonia e della stabilità tra matrimonio e famiglia;
- la protezione dei diritti legittimi di minori, donne e anziani⁶⁰.

I casi familiari combinano legami di consanguineità e relazioni umane: nel loro caso, lo scopo del processo non è solo determinare la separazione tra i coniugi e porre fine alle controversie, ma anche dare importanza alle preoccupazioni degli uomini. “Il caso è chiuso e le persone sono in armonia tra di loro”: questa è la formula che riassume l'obiettivo perseguito dal giudice titolare del processo. Il rispetto per i diritti umani e l'uguaglianza di genere sono due concetti che attraversano l'intero corso del processo: entrambi concordano nel salvaguardare i diritti legittimi della parte debole della famiglia ed incarnano l'uguaglianza e l'equità della legge.

2.2 Un processo familiare “compassionevole”: un tramite importante per proteggere i diritti delle donne nel matrimonio e nella famiglia

Le controversie familiari coinvolgono molti aspetti degli interessi delle due parti in causa: in esse sono inclusi gli interessi personali, identitari e di proprietà, ma anche gli interessi emotivi. La concezione e le modalità tradizionali del “processo” sono debolmente tutelate e presentano difficoltà di attuazione dei diritti in questione: spesso i giudici si trovano catapultati nel vortice di dover chiarire il rapporto tra diritti e doveri e l'etica della separazione affettiva.

In primo luogo, per quanto riguarda la “concezione”, la riforma del processo familiare non si concentra solo sulla protezione dei diritti di proprietà, ma insiste anche sul primato degli esseri umani e della famiglia, perseguendo l'obiettivo sintetizzato nella formula “il caso è chiuso e le persone sono in armonia tra di loro”. Secondariamente, per quanto riguarda le “modalità”, la stessa riforma ha istituito un meccanismo di incontri congiunti, ha introdotto alcune figure come

⁶⁰ “Pareri della Corte Suprema del Popolo sulla promozione della riforma del processo familiare e sul progetto-pilota della riforma stessa” (L. 128/2016).

l'investigatore familiare, il consulente psicologico e il mediatore speciale, ha modificato il modello di giudizio "a giudice unico", ha dato importanza al coordinamento e alla cooperazione in settori collegati tra loro e ha svolto attivamente il ruolo di diagnosi, ripristino e trattamento del processo stesso.

La maggior parte delle "corti-pilota" ha istituito aule dedicate esclusivamente alle cause familiari: in questo modo, sia l'organizzazione del tribunale che l'intero corso del processo sono più accoglienti.

Il periodo di riflessione sul divorzio viene fissato per "azionare il freno" a una possibile decisione impulsiva. Il tribunale popolare intermedio della città di Wenzhou, nel Zhejiang, ha fissato un periodo di riflessione per 370 casi di divorzio: di questi, in 307 casi le parti si sono riconciliate e le accuse sono state ritirate⁶¹. In questo modo, i processi familiari hanno risolto attivamente le crisi matrimoniali e hanno fornito un mezzo efficace per risollevare la stabilità del matrimonio e della famiglia. Le donne sono le vittime principali di violenza domestica e, grazie alla formula dell'*habeas corpus*, vengono garantiti loro pieni diritti della persona. Per poter attuare questo sistema, quattro tribunali-pilota della città di Shanghai hanno istituito un meccanismo di cooperazione anti-violenza domestica in unione con diversi organismi, tra cui la Federazione Cinese delle Donne e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Il tribunale popolare del distretto di Longwan, nella città di Wenzhou (provincia del Zhejiang), invece, ha multato una delle due parti in causa per aver ignorato l'*habeas corpus*, riconoscendo alle donne più deboli pieni diritti legittimi. Il processo familiare è caratterizzato per tutta la sua durata da una consulenza psicologica e da un meccanismo di mediazione: durante la relazione diagnostica, si concentra sulla riparazione e risoluzione delle controversie, prende in totale considerazione i bisogni reali delle donne, risolve i loro problemi e salvaguarda i loro diritti. In diverse località, i tribunali hanno rinnovato il modello di processo familiare unendovi le caratteristiche locali, salvaguardando efficacemente gli interessi delle donne e combinando tra loro la funzione giudiziaria e quella sociale del processo stesso:

- il tribunale popolare della contea di Qingtian, nella città di Lishui (provincia del Zhejiang), ha adottato l'utilizzo combinato di esperti e rappresentanti dell'opinione pubblica che potessero prendere parte all'intero corso della mediazione: attualmente, il tasso di querele ritirate e sentenze accettate ha raggiunto il 100%;

⁶¹ Du Wanhua 杜万华 "Lun shenhua jiashi shenpan fangshi he gongzuo jizhi gaige" [Approfondimento sulla riforma del processo familiare e del meccanismo progettuale], *Zhongguo yingyong faxue*, n. 2, 2018.

- il tribunale popolare del distretto di Yushan, nella città di Ma'anshan (provincia dell'Anhui), si serve liberamente del test psicologico denominato "Fangshuren" (detto anche test **House-Tree-Person**, è stato proposto inizialmente in Francia e studiato poi negli USA da John Buck per investigare sull'emotività, la maturità, l'interazione con l'ambiente e con altri individui del soggetto in questione. Buck sosteneva che i disegni di case e alberi potessero fornire informazioni sul funzionamento della personalità di un individuo): attraverso un intervento di mediazione psicologico e molti casi di divorzio, ha risolto i conflitti tra marito e moglie e ha fornito alle donne un pratico modo per tornare a trascorrere un matrimonio e una vita familiare in armonia e stabilità.

2.3 La pratica della protezione dei diritti delle donne all'estero tramite il processo familiare

Oggigiorno, numerosi Paesi aventi un sistema legislativo fondato sulla *civil la* o sulla *common law* hanno ricercato e istituito un modello di processo familiare unico nel suo genere e in linea con le caratteristiche nazionali, che funge da riferimento per:

- la risoluzione dei casi familiari;
- il ripristino delle relazioni familiari;
- la protezione dei diritti delle donne all'interno della famiglia.

Il modello vigente in Giappone, Stati Uniti e Germania è piuttosto sviluppato e si basa sul principio della salvaguardia della parità tra i sessi, ponendosi come obiettivo una gestione adeguata dei casi familiari: la risoluzione civile delle controversie svolge invece un ruolo importante nel salvare le crisi matrimoniali e proteggere la stabilità della famiglia.

2.3.1 Formulazione di procedure giudiziarie con l'aiuto del diritto specialistico

Nel 1898, il Giappone ha adottato la *Legge sulla Procedura Personale* (facente parte del *Codice Civile* introdotto nello stesso anno), che distingueva le procedure applicabili alle cause di natura personale come il matrimonio e l'adozione dalle più comuni procedure civili. In seguito, sulla base dell'applicazione del principio della parità tra i sessi, la *Legge sul Processo Familiare*, elaborata nel 1947, aveva soprattutto a che fare con i casi familiari e stabiliva procedure giudiziarie e di mediazione.

Negli USA, per quanto riguarda il diritto di famiglia, è prevista una procedura diversa per ogni Stato: ad esempio, la *Legge sulla Famiglia* della California prevede delle procedure giudiziarie per avvenimenti familiari, mentre quella vigente nel Maryland ha a che fare con procedure matrimoniali.

In Germania, la riforma del processo familiare ruota intorno alla realizzazione dei diritti fondamentali di uguaglianza tra uomo e donna previsti dalla Costituzione: con la revisione del 2008 della *Legge sul Procedimento Familiare e sugli Eventi senza Contenzioso*, i casi familiari non vengono più regolati dalla *Legge sulla Procedura Civile* e i giudici hanno maggior diritto di effettuare delle indagini in materia. Inoltre, viene affermato che, in caso di violenza domestica, la vittima può presentare una denuncia che il giudice può trasformare in un ordine di protezione temporaneo, dopo aver effettuato, secondo la legge e sulla base delle proprie competenze, le dovute indagini.

Il diritto specializzato in casi familiari riflette pienamente la loro personalità e complessità emotiva, facendo sì che durante il processo il confronto tra le due parti non sia più “freddo” e che vengano fornite prove concrete sul punto cruciale della controversia: per poter garantire una toccante confessione, bisogna comprendere veramente i bisogni legali delle due parti in causa e provare a recuperare e riparare i rapporti familiari.

2.3.2 Istituzione di corti di giustizia (tribunali) dedicate ai processi familiari

Il Giappone ha messo a punto un tribunale per la famiglia che si occupa della mediazione tra arbitrati familiari, casi di contenzioso personale e altre tipologie di controversie: inoltre, offre alle famiglie mezzi di conversazione affinché si creino il luogo e l'atmosfera più consona prima dell'inizio del processo. Oltre a giudici e impiegati, in questo tribunale sono presenti anche investigatori, mediatori e partecipanti: è dotato anche di ambulatori medici e aule per la ricerca scientifica in materia di famiglia. Nel 1910, venne istituito in Ohio il primo tribunale per le relazioni familiari specializzato nella gestione delle controversie. Da allora, in buona parte degli Stati americani sono nati tribunali per la famiglia indipendenti o subordinati ai tribunali ordinari per la gestione dei casi familiari. Oltre ai giudici specializzati, ci sono anche giudici ausiliari che li coadiuvano nel trattare una parte delle istanze: per coordinare e portare avanti il loro lavoro, sono state inserite nel personale anche altre figure tra cui investigatori familiari, custodi, mediatori a tempo pieno e consulenti-auditori. Alcuni di questi tribunali dispongono di consulenti matrimoniali che, prima che il matrimonio possa cadere nel buio, assumono una funzione terapeutica e

50

riparatoria. Nel 1976, con il *Decreto n°1 della Riforma della Legge sul Matrimonio e sulla Famiglia*, in Germania è stato ufficialmente stabilito un sistema giudiziario familiare: i tribunali familiari sono stati istituiti ai vari livelli del sistema stesso e i giudici professionisti si sono concentrati sulla gestione delle controversie e sulla semplificazione dei processi.

2.3.3. Utilizzo di meccanismi non-conflittuali di risoluzione delle controversie per appianare i conflitti

Nelle controversie tra i membri di una famiglia ci sono sia conflitti di interessi che conflitti emotivi: per questo motivo, “fissare i punti e mettere fine ai contrasti” non è l’unico obiettivo del processo familiare. L’attenzione dovrebbe essere piuttosto rivolta all’eliminazione e alla risoluzione dei conflitti tra le parti in causa, per poi impegnarsi nella realizzazione della formula finale “il caso è chiuso e le persone sono in armonia tra di loro”. Pertanto, è necessario introdurre un meccanismo non-conflittuale di risoluzione delle controversie, questo per offrire una valvola di sfogo emotivo e dare importanza a un ascolto attento, alla comunicazione e a un’attiva mediazione e persuasione.

Il Giappone ha avviato una pre-procedura di mediazione con l’obiettivo di mantenere la felicità in famiglia: il lavoro viene svolto dai giudici e dai membri del comitato di mediazione. Prima di procedere, l’investigatore esamina il background di entrambe le parti, riassume i problemi esistenti e fornisce dei servizi al personale per il lavoro di mediazione. Gli Stati Uniti hanno abbandonato l’idea di risoluzione conflittuale delle controversie familiari, esplorato una varietà di altri metodi e collaborato attivamente con diverse organizzazioni sociali per la gestione del problema. Bisogna innanzitutto affermare che in tutti gli Stati americani la mediazione è un potente mezzo di risoluzione delle controversie e una procedura che anticipa il giudizio vero e proprio; in secondo luogo, il processo di valutazione neutrale nella sua fase iniziale mira a fare una stima delle circostanze sfavorevoli alle parti in causa e fornisce una piattaforma in cui queste possono ricercare pareri professionali e comunicare tra loro; inoltre, gli psicologi più esperti agiscono come loro tutori e, in ultimo, gli avvocati vengono coinvolti in servizi legali di collaborazione per offrire la possibilità di una risoluzione delle controversie efficace e pacifica. La *Legge sulla Promozione della Risoluzione Extragiudiziale delle Controversie* in vigore in Germania afferma che buona parte dei casi familiari è soggetta a procedure obbligatorie di mediazione extragiudiziale. La *Legge sulla Promozione della Mediazione e di altre Procedure di Risoluzione Extragiudiziale delle Controversie* promulgata nel 2012 richiede che nella querela venga chiarito quale delle varie

procedure debba essere adottata, specificando in maniera dettagliata il sistema di autenticazione dei requisiti e il contenuto formativo dei mediatori.

L'applicazione del modello di risoluzione non-conflittuale delle controversie non consiste solo in una risoluzione pacifica di esse e nella ripartizione di diritti e doveri, ma presta anche più attenzione al recupero emotivo e alla cura psicologica delle parti in causa. I mediatori familiari hanno spesso conoscenze in psicologia, sociologia e altri campi correlati: essi cercano di comprendere il punto cruciale del problema, osservano attentamente il comportamento delle parti durante la mediazione, "adottano il rimedio giusto" e propongono soluzioni adeguate tenendo pienamente conto dei loro interessi e bisogni emotivi.

3. I PROBLEMI INSITI NELLA RIFORMA DEL PROCESSO FAMILIARE

La riforma del processo familiare è un progetto sistematico e non può avere successo dall'oggi al domani: il progetto pilota in Cina è durato due anni e ad oggi è già terminato. Riesaminando il progetto stesso, possiamo notare che attualmente la riforma presenta le seguenti problematiche.

3.1 I cambiamenti nell'idea di processo familiare

3.1.1 La difficile armonizzazione tra i concetti di "procedimento conflittuale" e "etica familiare"

L'idea tradizionale di procedimento conflittuale è in contrasto con l'idea, legata al contesto familiare, che "l'armonia è preziosa" e che la competizione tra pari si è indebolita. Il concetto di etica familiare sostiene invece la convivenza pacifica tra i membri di una famiglia, sottolineandone la parte affettiva.

In un procedimento conflittuale, le parti in causa vengono poste in aperto contrasto tra loro: il processo stesso dovrebbe essere portato avanti attraverso prove e dibattiti tra le due fazioni, tralasciando l'uso della ragione. Nella pratica giudiziaria, però, ci sono ancora giudici che prestano attenzione ad una rigida ripartizione di diritti e doveri, perseguono come obiettivo la conclusione del caso, non portano ad attuazione la formula "il caso è chiuso e le persone sono in armonia tra di loro" ed ignorano il ripristino dei rapporti tra le parti e il loro conforto emotivo nel periodo post-processo.

3.1.2 Il concetto di passività giudiziaria: l'ostacolo maggiore nel processo di adeguamento

Obiettivo importante in una società governata dalla legge è determinare correttamente il ruolo del potere pubblico nella vita privata dei cittadini. Nel campo della giustizia civile la Cina ha infatti aderito al principio di giustizia passiva, richiedendo ai giudici di mantenere un atteggiamento distaccato e imparziale e di seguire rigorosamente le norme procedurali e le leggi vigenti per poter procedere in giudizio. Tuttavia, in questo caso la giustizia ha bisogno di una maggiore assistenza giudiziaria da parte del processo stesso, e i giudici devono saper gestire adeguatamente le controversie attraverso una comunicazione attiva con ambo le parti:

- da un lato, queste ultime hanno scarsa consapevolezza delle prove esistenti e, per questo motivo, durante il processo non se ne può fare un uso completo;
- dall'altro lato, la loro auto-identificazione non può fungere da base per la decisione del giudice, visto che le controversie familiari coinvolgono sia le emozioni che l'etica familiare.

L'utilizzo appropriato delle proprie competenze è utile al giudice per conoscere a fondo l'origine e gli sviluppi delle controversie e proporre misure adeguate.

3.1.3 Il complesso ottenimento di standard orientati alla persona e alla famiglia

Gli standard orientati alla persona richiedono che gli interessi di entrambe le parti siano equilibrati tra loro e pongono l'attenzione sulla protezione e sulla cura dei gruppi più vulnerabili all'interno di una famiglia. Gli standard orientati alla famiglia, invece, si concentrano sulle esigenze di vita comuni durante la divisione dei beni e sul processo di diagnosi, ripristino e cura delle relazioni, per poter così salvaguardare la loro completa stabilità. Questo porta i giudici ad investire più tempo ed energie nei casi familiari, presentando prove concrete.

3.2 Le incompletezze nell'istituzione del sistema giudiziario familiare

3.2.1 I vuoti legislativi

I casi familiari sono molto diversi dai casi civili, vale a dire che, oltre a chiarire i rapporti tra i diritti e i doveri di entrambe le parti in causa, pongono maggiormente l'accento sul ripristino dei loro sentimenti: per questo motivo, sono necessarie delle forti e flessibili misure di risoluzione delle

controversie. Tuttavia, l'attuale legge sulla procedura civile non fa alcuna distinzione tra i due, anche se la procedura applicata è la stessa. Bisogna anche dire che la Corte Suprema del Popolo non ha fornito ancora un'interpretazione giudiziaria delle procedure processuali relative ai casi familiari: i tribunali pilota sono ancora in una fase esplorativa e non esiste uno standard uniforme da seguire.

3.2.2 La mancanza di un sistema di sostegno per le visite

Oltre a garantire l'effettiva attuazione delle sentenze, i processi familiari si concentrano maggiormente sulla cura e sul ripristino delle relazioni nel *post-processo* e sottolineano la protezione dei gruppi più vulnerabili come minori, donne e anziani. Tuttavia, sono pochi i tribunali che organizzano delle visite al termine delle udienze: l'attività di sostegno è infatti limitata al periodo precedente la conclusione del caso. Questo non favorisce né il consolidamento dei risultati delle sentenze e delle mediazioni familiari, né la stabilità e l'armonia sociale.

3.2.3 Le imperfezioni presenti nel meccanismo pluralistico di risoluzione delle controversie

La non-universalità del sistema delle conferenze congiunte

Le controversie familiari non riguardano solo la famiglia, ma anche tutti gli altri aspetti della società: possiamo dire che il processo familiare è un'estensione della *governance* sociale. Attualmente, la riforma è principalmente limitata all'interno dei tribunali, manca di comunicazione e coordinamento con gli altri dipartimenti e non ha ancora dato forma ad uno sforzo congiunto con questi ultimi. Il network per la prevenzione e la cura delle controversie familiari e matrimoniali non è stato completamente sviluppato e la funzione di "irradiamento sociale" è ancor oggi limitata.

La diversificazione del sistema di risoluzione delle controversie

La mediazione è una modalità efficace di risoluzione delle controversie familiari. Tuttavia, al momento, il ruolo del mediatore familiare in Cina è ancora confuso e l'"unione di mediazione e processo" è nella pratica comunemente utilizzata: in questo caso, il giudice è sia mediatore che giudice e i vantaggi di una mediazione intensiva non possono essere messi in gioco. Inoltre, la funzione del mediatore non è molto chiara e sia la ripartizione delle loro responsabilità che i criteri di ammissione alla professione non sono ben definiti. Bisogna anche dire che la mediazione giudiziale e extragiudiziale non sono ben collegate tra loro: non c'è stata infatti alcuna integrazione

tra le piattaforme che uniscono tra loro procedimento contenzioso e non contenzioso e la partecipazione di coloro che si occupano di risolvere le controversie non è così attiva.

La sperimentazione degli investigatori familiari

La modalità di selezione degli investigatori familiari non è stata ancora unificata e i vari gradi della professione non sono uniformi tra loro. Nonostante essi svolgano sia il ruolo di impiegati per il tribunale che di assunzione di personale esterno, non hanno dato vita a criteri uniformi per l'ammissione: questo riduce di molto la loro funzione. Allo stesso tempo, la ripartizione delle responsabilità degli investigatori, le procedure per l'avvio delle indagini e il contenuto delle relazioni non sono state ancora ben definite.

3.3 I progressi nell'istituzione di squadre processuali per la famiglia e nel loro trattamento materiale

Attività non ancora molto diffusa in Cina è la creazione di un'ente specializzato in casi familiari. Ciò che è veramente necessario, invece, è istituire aule dedicate alle controversie matrimoniali e familiari o enti specializzati nell'unione di processi minorili e familiari. Vista l'alta carica emotiva e le caratteristiche etiche dei casi giudiziari, i giudici devono avere conoscenze in diversi campi, tra cui la psicologia, la sociologia e la pedagogia. Tuttavia, a giudicare dai tribunali che in Cina hanno già provveduto ad attuare queste migliorie, i giudici con il suddetto background accademico sono molto pochi e la loro formazione professionale è, per questo, incompleta. Due fattori importanti che influenzano la riforma del processo familiare sono i seguenti:

- il supporto finanziario
- le attrezzature

Lo sviluppo economico regionale in Cina non è equilibrato e buona parte dei tribunali non dispone di fondi sufficienti: questo significa che le attrezzature necessarie per i processi non riescono a soddisfare totalmente le loro esigenze.

4. I MEZZI PER LA PROTEZIONE DEI DIRITTI DELLE DONNE NEL MATRIMONIO E NELLA FAMIGLIA ALL'INTERNO DI UN PROCESSO FAMILIARE

4.1 La protezione dei diritti delle donne nel matrimonio e nella famiglia attraverso il perfezionamento delle leggi sostanziali e procedurali

4.1.1 L'avanzamento del sistema esecutivo familiare e matrimoniale

In primo luogo, per poter salvaguardare efficacemente il diritto delle donne alla libertà personale nel matrimonio e nella famiglia, l'autonomia sessuale è stata inclusa nel capitolo sui diritti personali della *Legge sulla Protezione dei Diritti delle Donne*. Inoltre, la categoria della “violenza domestica” è stata ampiamente elaborata nella *Legge contro la Violenza Domestica*, dove sono stati inseriti anche diversi atti di violenza sessuale tra cui lo “stupro all'interno del matrimonio”. In terzo luogo, nell'articolo 39 comma 1 della *Legge sul Matrimonio* è stato emanato uno standard specifico da applicare nella comunione dei beni tra marito e moglie nel caso in cui le consultazioni iniziali non vadano a buon fine, e sono state nella pratica messe a punto quelle situazioni in cui i tribunali, durante la separazione dei beni, non tengono pienamente conto dei diritti delle donne.

4.1.2 Il sistema esecutivo nei casi familiari

Per distinguere i casi familiari dalle cause civili ordinarie e migliorarne l'operabilità, sono state attuate delle leggi procedurali speciali. La loro elaborazione dovrebbe essere correlata a fattori quali la natura del caso trattato, il valore, l'importanza e il grado di complessità della controversia, in modo che il caso stesso venga gestito correttamente.

I casi matrimoniali e familiari si basano su relazioni di identità e posseggono diverse caratteristiche: sono pervasi dalle emozioni, sono di pubblico interesse e rientrano nella sfera privata. Se l'ordinaria procedura civile viene pienamente applicata per risolvere le controversie, non è in grado di soddisfare le reali necessità giudiziarie. Come affermato dallo studioso giapponese Wagatsuma Sakae (1897-1973), “le relazioni di identità sono relazioni irrazionali e dietro di esse si celano complesse relazioni interpersonali. In superficie possiamo trovare richieste di pagamenti in denaro come la divisione dei beni, le spese per il conforto psicologico e per l'educazione dei figli; alla base, invece, ci sono le controversie psicologiche ed emotive tra coniugi e tra membri del medesimo clan, anche se gli elementi irrazionali vengono tenuti nascosti. È inappropriato applicare dei criteri standard razionali a dei rapporti irrazionali⁶²”. Pertanto, al fine di consolidare le

⁶² WAGATSUMA Sakae 我妻荣, *Kaji chōtei joron* [Introduzione alla mediazione familiare], Yuhikaku Publishing, 1952, cit. in Li Qing 李青, *Zhongri “jiashi tiaoting” de bijiao yanjiu, bijiao fa yanjiu* 中日“家事调停”的比较研究, 比较法研究 [Uno studio comparato sulla mediazione familiare in Cina e Giappone], *Bijiao fa yanjiu*, n. 1, 2003.

procedure di successo nella riforma-pilota del processo familiare, i risultati dovrebbero essere legalizzati e standardizzati attraverso il sistema esecutivo.

Punto 1: “salvaguardare la parità tra i sessi e proteggere i diritti delle donne” è uno dei principi guida della legge procedurale sulla famiglia.

Lo scopo legislativo di questa legge indica nel valore della procedura la chiave per l’istituzione concreta del sistema dei processi familiari. In Cina, i casi familiari comprendono principalmente casi di eredità e casi matrimoniali (questi ultimi coinvolgono a loro volta relazioni sessuali), e particolarmente importante per la loro riservatezza è creare una giusta consapevolezza del diritto all’uguaglianza di genere. In relazione a questo, ciò di cui ha bisogno la pratica giudiziaria cinese è una maggior enfasi sulla protezione dei diritti legittimi di donne, minori e anziani:

- in termini di diritti personali, le donne hanno molte più probabilità rispetto agli uomini di essere vittime di violenza domestica, per questo motivo godono di un’elevata protezione a livello legislativo;
- in termini di diritti di proprietà, il contributo delle casalinghe alla famiglia dovrebbe essere riconosciuto e garantito sulla base degli interessi in gioco.

Punto 2: nei processi familiari viene enfatizzata la priorità della mediazione e si richiede alle parti di comparire in tribunale.

La mediazione pre-processo è una procedura prestabilita in questo caso per formulare giudizi. La legge cinese sui procedimenti familiari dovrebbe introdurre il sistema dei mediatori familiari sulla base del principio di priorità della mediazione (in modo da ottenere una separazione tra mediazione e processo) e collegare efficacemente tra loro la mediazione pre-processo e la mediazione durante il processo (facendo sì che possa essere portata avanti durante la risoluzione delle controversie). Le corti di giustizia dovrebbero nominare un mediatore a tempo pieno con conoscenze in psicologia e sociologia o un mediatore a tempo determinato di un certo prestigio e con una ricca esperienza da poter partecipare al processo di mediazione, sviluppare nel modo più completo possibile la loro funzione e delineare il modello pluralistico di risoluzione delle controversie “mediazione-processo-mediazione-processo”. Data la natura personale e privata dei casi familiari, durante il processo le parti dovrebbero essere tenute ad apparire in tribunale, per poter così esprimere le proprie richieste e soprattutto raccontare la propria versione dei fatti. In questo modo, il giudice può avere un quadro più chiaro del problema e sia il giudice stesso che il mediatore possono anche decidere di fare ricorso a una consulenza psicologica.

Punto 3: introdurre le figure degli investigatori familiari e realizzare un sistema di dichiarazione delle proprietà pre-processo.

Le prove costituiscono un'importante base per supportare le ragionevoli richieste delle parti in causa. Quando le controversie avvengono all'interno del matrimonio e della famiglia, le parti hanno una debole consapevolezza delle prove stesse e il potere pubblico fa fatica a raccoglierle: durante i processi familiari, infatti, il concetto di "valutazione delle prove" è nettamente disconnesso dalla pratica giudiziaria.

L'intervento degli investigatori familiari nelle indagini ha due funzioni:

- può aiutare il giudice a farsi un'idea dei fatti il più veloce possibile, a cercare il punto cruciale del problema e a migliorare l'efficienza dei processi;
- in quanto terza parte neutrale, il loro rapporto di indagine è piuttosto obiettivo: la loro presenza in tribunale per esaminare le varie testimonianze, se necessaria, ha valore persuasivo e aiuta a raggiungere un'equa giustizia.

Le controversie in materia di proprietà fanno parte delle controversie familiari: identificazione e divisione dei beni tra marito e moglie rappresentano nella pratica un problema difficile da risolvere. È quindi possibile stabilire un sistema di dichiarazione delle proprietà pre-processo per la registrazione della comunione dei beni. Se i beni ottenuti durante il matrimonio vengono nascosti e non dichiarati, il divorzio dovrà stabilire una divisione dei beni minore o addirittura nulla. Nella pratica, l'uomo ricorre spesso prima del processo ad atti come il trasferimento, l'occultamento e la svendita delle proprietà, che però la donna non riesce a comprovare. Per questo motivo, alle parti dovrebbero essere riconosciuti diversi diritti, come poter richiedere l'intervento del tribunale nell'inchiesta e nella salvaguardia dei beni.

Punto 4: istituire un periodo di riflessione nel matrimonio e un sistema di sostegno per le visite.

Il periodo di riflessione nel matrimonio si applica a quei divorzi impulsivi causati da una crisi di coppia. Il giudice, attraverso un'analisi diagnostica dei vari casi di divorzio, fa una distinzione tra matrimoni in crisi e matrimoni "morenti". Per portare avanti la mediazione nei matrimoni in crisi e scoprire l'origine delle controversie, si può decidere di bloccare la procedura divorzista durante i tre mesi del periodo di riflessione, dando a entrambe le parti la possibilità di affrontare la crisi in maniera razionale per poter migliorare e riparare il proprio rapporto.

Il sostegno agli incontri nei casi familiari è caratterizzato principalmente da due modalità:

1. durante il periodo di riflessione sul divorzio, gli investigatori familiari organizzano delle indagini in loco, valutano le condizioni emotive di entrambe le parti ed infine formulano degli schemi processuali o di mediazione;

2. una volta concluso il caso, il giudice supremo si coordina con alcune organizzazioni come le agenzie di consulenza psicologica e gli assistenti sociali per programmare degli incontri periodici per i casi più delicati, presta soccorso ai problemi e alle difficoltà esistenti per quanto gli sia possibile, estende le funzioni dei processi familiari e sviluppa la loro funzione di irradiazione sociale.

4.2 L'istituzione di squadre processuali per la famiglia standardizzate e professionali guidate dal giudice

Nelle controversie matrimoniali e familiari, il giudice non deve solo occuparsi di trovarne il punto focale, ma deve anche trattare quei matrimoni e quei problemi presenti all'interno della famiglia che ancora non sono stati guastati. Le abilità professionali di un gruppo di processi familiari sono pertanto molto richieste: è quindi necessario che questo team sia composto da alcuni assistenti giudiziari come investigatori e mediatori, migliorandone la specializzazione, la regolarizzazione e la professionalizzazione attraverso una serie di misure.

4.2.1 L'innalzamento dei criteri di ammissione

La selezione dei giudizi familiari, oltre ad attenersi a quella dei giudici ordinari, deve anche esaminare attentamente l'esperienza sociale, il background disciplinare, l'entusiasmo sul lavoro e lo stato matrimoniale dei candidati. In generale, quei giudici entusiasti dai processi familiari, che abbiano già affrontato casi matrimoniali e che siano in possesso di una ricca esperienza sociale e di conoscenze in psicologia e sociologia, dovrebbero essere selezionati come giudici familiari.

4.2.2 La messa a punto di una formazione specializzata

Ciò che bisognerebbe fare è modificare il concetto processuale di "giudice familiare" e inserire il metodo di giudizio "orientato alla persona e alla famiglia" nelle attività giudiziarie familiari. Istituito dei corsi teorici collegati tra loro come psicologia, sociologia, informatica e giurisprudenza, gli standard teorici dei processi familiari che i giudici devono rispettare possono essere migliorati, così da fornire una guida per la pratica giudiziaria. Per poter fornire del personale di riserva alle squadre processuali, è anche necessario istituire un meccanismo di cooperazione con i

college e le università locali, selezionare regolarmente dei giudici per una formazione più approfondita e organizzare dei tirocini per gli studenti.

4.2.3 Il miglioramento del sistema di selezione di alcuni assistenti giudiziari, tra cui investigatori e mediatori

Adottando alcuni mezzi come le organizzazioni sociali, le raccomandazioni collettive e l'introduzione di personale governativo, è possibile:

- selezionare personale con solide conoscenze professionali o che abbia una certa popolarità a livello locale da poter costituire squadre di assistenti giudiziari per i processi familiari;
- arricchire le squadre processuali incentrate sui giudici;
- adottare la via processuale che combina la specializzazione con la massificazione e la regolarizzazione con l'umanizzazione.

4.3 L'istituzione di un meccanismo pluralistico di risoluzione delle controversie

Le caratteristiche emotive e di benessere pubblico dei casi familiari e matrimoniali richiedono che la sentenza non si limiti solo al giudizio di ciò che è giusto o sbagliato, ma che ponga anche maggiormente l'attenzione sulla risoluzione delle contraddizioni e sul ripristino delle relazioni. Il meccanismo pluralistico di risoluzione delle controversie fornisce un modo più adeguato e misurato per arrivare alla conclusione del caso.

Prima di tutto, bisogna dare ampio spazio all'entusiasmo partecipativo di ogni soggetto e far convergere forza e saggezza, aiutando così a risolvere adeguatamente le controversie familiari. Alcuni dipartimenti come i comitati di partito, il servizio di gestione globale, le agenzie governative e gli organi giudiziari dovrebbero dar vita ad un insieme di incontri congiunti: il servizio di arbitrato, le agenzie notarili, le organizzazioni per la mediazione, gli studiosi esperti e altri servizi interconnessi con funzione di risoluzione delle controversie, invece, dovrebbero unire le forze con la società intera per poter svolgere al meglio i loro compiti. Bisognerebbe inoltre rafforzare la comunicazione e la cooperazione tra le organizzazioni per la protezione dei diritti delle donne, le organizzazioni non-governative e le agenzie internazionali, far davvero tesoro dell'esperienza straniera ed esplorare uno schema in loco per la risoluzione delle controversie in Cina.

In secondo luogo, è necessario condividere le risorse e istituire una piattaforma per una mediazione completa tra le parti:

1. bisogna istituire una piattaforma per la condivisione delle informazioni sullo status matrimoniale in collaborazione con il Dipartimento degli Affari Civili e mantenere una comunicazione regolare. Da un lato, le informazioni sui casi giudicati dal tribunale possono essere tempestivamente trasmesse agli Affari Civili; dall'altro lato, il tribunale può avvalersi dell'aiuto del sistema di registrazione dei matrimoni del suddetto dipartimento per indagare in tempo reale sullo status matrimoniale delle parti in causa. Questo può ridurre lo sforzo processuale;
2. bisogna creare una rete globale di prevenzione della violenza domestica in collaborazione con alcuni settori come la Pubblica Sicurezza, le comunità e la Federazione delle Donne. Sotto la guida di questa Federazione e facendo affidamento sulla linea 110 (linea telefonica per le emergenze) e sulla tecnologia del web, la città di Hangzhou ha dato vita ad una piattaforma informativa sui numeri della violenza domestica, ha fortunatamente scoperto in tempo diversi episodi di violenza, ha ridotto le responsabilità delle parti nel provare a fare domanda per ottenere l'habeas corpus e ha condiviso le informazioni e unito le forze con il Dipartimento di Pubblica Sicurezza per poter eseguire ordini di protezione personale. Inoltre, basandosi sulle comunità, ha rafforzato la propaganda anti-violenza domestica, ha sviluppato un servizio di assistenza sociale globale, ha istituito efficaci meccanismi di protezione e prevenzione e ha formato una rete per la protezione dei diritti delle donne.
3. bisogna rafforzare l'istituzione di piattaforme di pubblico servizio legale, dare alla Federazione delle Donne il diritto ad una supervisione e a una leadership più adeguate e svolgere attivamente buone attività di propaganda familiare, così che il personale sia in grado di fornire assistenza legale alle donne i cui diritti sono stati compromessi e di salvaguardare efficacemente i propri.

Allo stesso tempo, il governo dovrebbe fornire sostegno finanziario alla risoluzione delle controversie, all'istituzione di tribunali e all'acquisto di attrezzature. Con i fondi, si potrebbero istituire aule per la mediazione e la consulenza psicologica e predisporre delle tavole rotonde per

creare una buona atmosfera e le condizioni necessarie ad una pacifica conclusione del caso. Professionisti quali consulenti psicologici, mediatori e investigatori familiari, che coadiuvano il lavoro dei procedimenti giudiziari, hanno bisogno anch'essi di un sostegno finanziario da parte del governo.

BIBLIOGRAFIA

- QI Ding, *Lun jiashi shenpan tizhi de zhuanyehua jiqi gaige lujing—yi Meiguo Niuyue zhou jiashi fayuan wei canzhao* [Sulla specializzazione del sistema processuale familiare e il suo percorso di riforma. Riferimento: il tribunale per la famiglia dello Stato di New York], *Henan caijing zhengfa daxue xuebao*, n. 4, 2016.
- YANG Bing, *Cong linian zhuanbian dao duoyuan xiezuo—lüelun Meiguo jiashi jiufen jie jue jizhi xin fazhan* [Dal cambiamento degli ideali ad una cooperazione pluralistica: breve discussione sullo sviluppo del meccanismo americano di risoluzione delle controversie], *Hebei faxue*, n. 12, 2011.
- ZHANG Yijie, *Jiashi jiufen jie jue jizhi guoji jingyan yanjiu* [Uno studio sull'internazionalità del meccanismo di risoluzione delle controversie familiari], *Guoji yanjiu*, n. 8, 2015.
- LIU Min, *Yuanli yu zhidu: minshi susongfa xiuding yanjiu* [Principi e sistemi: uno studio sulla revisione della legge sulla procedura civile], *Beijing falü chubanshe*, 2009.
- SUN Yongjun, *Zhongguo jiashi susongfa de beijing, tebie guiding ji lifa li* [Il contesto, i regolamenti e la legislazione speciale della legge procedurale cinese sulla famiglia], *Sanxia daxue xuebao, Renwen shehui xueke ban*, n. 3, 2018.
- REN Rongqing, *Lun jiashi susong zhong jiashi “san yuan” xiezuo tixi de goujian* [Sull'istituzione di un sistema di collaborazione “a tre membri” in un procedimento familiare], *Falü shiyong*, n. 19, 2017.

(Redattore responsabile: Wang Lijia)

TESTO 2

L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE SULL'ELIMINAZIONE DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE CONTRO LA DONNA IN CINA⁶³

Pan Zhengze⁶⁴

(Dipartimento di Legge e Scienze Politiche, East China University, Shanghai 201620, Cina)

Abstract: Per oltre 30 anni, la Cina è stata uno degli stati firmatari della Convenzione adottata dalle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro la donna. Attraverso l'impegno politico, la pratica legislativa, l'adozione di speciali misure temporanee, l'applicazione rigorosa della legge e l'amministrazione della giustizia, il Paese ha ottenuto risultati notevoli nell'eliminazione di ogni forma discriminatoria e nella protezione del diritto alla parità di genere, anche se comunque sono ancora presenti delle problematiche. È quindi necessario chiarire ulteriormente gli obblighi degli stati firmatari del suddetto documento, migliorare la relativa legislazione, rafforzare l'applicazione della legge e l'amministrazione della giustizia, perfezionare i meccanismi di educazione e propaganda, organizzazione e coordinamento, supervisione e controllo ed intensificare queste speciali misure temporanee: tutto ciò non rappresenta solo il bisogno di promuovere e migliorare il lavoro delle donne in Cina, ma anche il bisogno per la Cina stessa di mostrarsi come un Paese responsabile.

Parole chiave: *Convenzione sull'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione contro la Donna*, obblighi contrattuali, pratica legislativa, diritti delle donne.

CLC: D998.2

Codice identificativo del documento: A

⁶³Articolo pubblicato nel *Journal of West Anhui University* nel dicembre 2017, manoscritto ricevuto in data 17 luglio 2017.

⁶⁴ Profilo dell'autore: Pan Zhengze (1996, -), nato ad Anqing (Anhui), studente del Dipartimento di Scienze Politiche dell'East China University, orientamento della ricerca: diritto internazionale.

La *Convenzione sull'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione contro la Donna (CEDAW)* è di gran lunga la convenzione internazionale più universale e sistematica volta a proteggere i diritti delle donne, modificare la loro vulnerabilità ed eliminare il fenomeno della discriminazione femminile. Chiamata semplicemente *Carta dei Diritti delle Donne*, essa segna a livello internazionale un picco legislativo nella protezione dei loro diritti.

La Convenzione, a cui la Cina ha aderito il 17 luglio 1980, è stata adottata dalla 34° sessione dell'Assemblea generale dell'O.N.U. con la Risoluzione 180 (*CLXXX*). Lo studio dell'attuazione della CEDAW in Cina non aiuta solo a comprendere i problemi esistenti e i risultati ottenuti dal governo cinese nella protezione dei diritti delle donne e nell'eliminazione delle forme discriminatorie, a migliorare il sistema lavorativo femminile e a promuoverne lo sviluppo, ma è anche importante per la Cina stessa nel mostrarsi al mondo come un Paese responsabile, seguendo il principio "Pacta sunt servanda".

1. IL PROCESSO E I RISULTATI DELL'ATTUAZIONE DELLA CEDAW IN CINA

Dopo l'entrata in vigore della CEDAW in Cina, il governo ha lavorato duramente per la sua attuazione attraverso una serie di attività pratiche coordinate dai sistemi legislativo, esecutivo e giudiziario: queste attività includono sia gli impegni governativi sia gli incessanti sforzi delle organizzazioni non-governative (ONG).

1.1 Impegno e pratica a livello governativo

1.1.1 L'impegno politico

Il primo obiettivo è quello di stabilire la parità fra i sessi come principale politica nazionale. Negli anni '90 il governo cinese propose "la parità fra i sessi come principale politica nazionale per promuovere lo sviluppo della società cinese" e inserì "l'adesione alla principale politica nazionale della parità fra i sessi e la protezione dei diritti legali di donne e bambini" nella relazione del 18° Congresso del PCC. Adempiere attivamente agli obblighi della CEDAW: è questo il solenne impegno politico perseguito dal governo cinese.

Il secondo obiettivo è quello della formulazione continua e della messa in atto del *Programma per lo Sviluppo delle Donne in Cina*. A partire dal 1995, sono stati formulati e pubblicati tre programmi collocati rispettivamente in tre periodi diversi: 1995-2000, 2001-2010 e 2011-2020. Sotto la guida di questi programmi, il governo cinese ha adempiuto attivamente agli obblighi della CEDAW, ha compiuto grandi sforzi per la salvaguardia dei diritti legittimi delle donne, ha costantemente migliorato l'ambiente sociale per il loro sviluppo e la loro sopravvivenza e ha accelerato il processo della parità fra i sessi: le donne hanno infatti ottenuto dei notevoli progressi in settori come la politica, l'economia, l'educazione e la salute.

Il terzo obiettivo è l'istituzione di enti specializzati. Nel 1990, il governo centrale della RPC ha istituito un comitato di lavoro per donne e bambini responsabile della promozione dell'adempimento alla CEDAW in diversi dipartimenti governativi, del coordinamento e dell'attuazione di misure politiche e normative legali per la protezione di donne e bambini da parte dei dipartimenti interessati. La Commissione Giudicatrice degli Affari Interni dell'Assemblea Nazionale del Popolo (ANP) ha invece creato un gruppo apposito per donne e bambini che solleciti le organizzazioni governative e non-governative a svolgere attività interconnesse. Inoltre, il Gruppo di Coordinamento Nazionale sui Diritti di Donne e Bambini, istituito nel 2001, promuove l'adesione alla CEDAW attraverso conferenze, studi e ricerche, sovrintendenze ai casi giudiziari, comunicazioni e indagini sulle problematiche più importanti e complesse. La Conferenza Congiunta per la Salvaguardia dei Diritti di Donne e Bambini, istituita da diversi dipartimenti (vedi ad es. la Corte Suprema del Popolo, la Procura Suprema del Popolo e il Ministero di Pubblica Sicurezza) e da organizzazioni non-governative, forma una rete nazionale di conferenze congiunte. Da ciò si deduce che l'istituzione di enti specializzati è diventata la garanzia istituzionale per l'adempimento agli obblighi della Convenzione.

Il quarto ed ultimo obiettivo è quello di adempiere agli obblighi annunciati come stipulato dalla CEDAW. Il governo cinese ha presentato per otto volte consecutive al Comitato sull'Eliminazione delle Discriminazioni delle Nazioni Unite il *Rapporto sull'Attuazione della Convenzione sull'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione contro la Donna*, ricevendo cinque delibere.

1.1.2 La pratica legislativa

La pratica legislativa nazionale e locale della Cina sull'eliminazione della discriminazione femminile è caratterizzata da “una base, un nucleo, due livelli e molteplici aspetti”. Essa ha dato vita ad un completo sistema legale e normativo per la protezione dei diritti delle donne e la promozione della parità fra i sessi che ha come base la Costituzione, come nucleo la *Legge sulla Protezione dei Diritti delle Donne* e integrato da regolamenti decentrati nelle corrispettive normative di settore.

L'art. 48 della Costituzione della RPC proclama in modo netto la parità dei diritti fra uomo e donna, dichiarando al mondo il chiaro atteggiamento del governo cinese in questo ambito. La *Legge sulla Protezione dei Diritti delle Donne*, emanata nel 1992 e modificata nel 2005, ne tutela espressamente i diritti politici, il diritto all'educazione e alla cultura, il diritto al lavoro, il diritto alla sicurezza sociale, i diritti personali e di proprietà e il diritto al matrimonio e alla famiglia, concordando con quanto sostenuto dalla CEDAW e adempiendo pienamente agli obblighi contrattuali della Cina elencati nella Convenzione. Nella modifica del 2005 è stata anche aggiunta una norma contro le molestie sessuali. In base a questo, diverse province, città e regioni autonome hanno formulato metodi di attuazione più pratici di questa legge e delle normative locali contro la violenza domestica.

Numerose clausole per la protezione dei diritti delle donne si possono trovare anche in altre leggi dipartimentali cinesi:

- la *Legge Elettorale* e la *Legge per l'Organizzazione dei Comitati di Villaggio* prevedono disposizioni specifiche per le deputate, le socie e le loro rappresentanti nei comitati;
- il *Codice Penale* stabilisce che la pena di morte non deve essere applicata alle donne in gravidanza durante il processo;
- il *Codice di Procedura Penale* stabilisce che le donne in gravidanza o in allattamento non possono essere arrestate. Coloro che vengono condannati all'arresto o alla reclusione, invece, possono svolgere delle attività temporanee fuori dal carcere;
- la *Legge sul Matrimonio* afferma chiaramente che la violenza domestica è proibita, stabilendo che gli atti di violenza possono diventare la causa legale di un divorzio e che le vittime possono in seguito chiedere un risarcimento;
- la *Legge contro la Violenza Domestica* del 1° marzo 2016 è la prima normativa che definisce la violenza domestica come un atto di violenza fisica e psicologica tra membri di una famiglia (compresi coloro che vivono insieme al

di fuori del matrimonio), perpetrata attraverso aggressioni, rapimenti, omicidi, limitazioni della libertà personale, ma anche frequenti abusi verbali e intimidazioni: le donne che subiscono violenza durante la gravidanza e l'allattamento devono ricevere speciale protezione. L'avviso emesso dagli organi di Pubblica Sicurezza nei confronti dell'aggressore può essere utilizzato come prova durante un processo per violenza domestica: anche se la donna non ha realmente subito l'atto di violenza ma c'è il rischio reale che ciò possa accadere, può anche chiedere alla corte di rilasciare un ordine di protezione;

- la *Legge sulla Popolazione e la Pianificazione Familiare* prevede un miglioramento dello status delle donne, del loro benessere e del loro accesso all'istruzione e al mondo del lavoro. Non devono esserci discriminazioni o abusi nei confronti delle donne sterili, delle donne che hanno partorito delle bambine e delle bambine stesse. Le donne godono inoltre di una speciale protezione lavorativa durante la gravidanza, il parto e l'allattamento;
- la *Legge sull'Appalto dei Terreni Rurali* sottolinea la salvaguardia del diritto di appalto dei terreni per le donne sposate, divorziate e vedove;
- la *Legge sulle Condanne per la Gestione dell'Ordine Pubblico* stabilisce che le donne in gravidanza o che allattano bambini di età inferiore a un anno non sono soggette a detenzione amministrativa.

In Cina esistono anche regolamenti amministrativi del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti che proteggono in modo particolare i diritti delle donne, come ad es. le *Disposizioni Speciali sulla Protezione Lavorativa delle Impiegate*, le *Misure di Prova per l'Assicurazione delle Lavoratrici di Impresa in Maternità*, le *Disposizioni sui Settori di Attività Preclusi alle Lavoratrici* e le *Norme per l'Assistenza Sanitaria delle Lavoratrici*. In particolare, le *Disposizioni Speciali sulla Protezione Lavorativa delle Impiegate*, modificate nel 2012, rispetto alla normativa precedente non hanno solo aumentato il n° di giorni di congedo per maternità, ampliato le clausole sulla protezione degli aspetti mentali e psicologici delle lavoratrici, chiarito gli ambiti lavorativi di cui le donne non dovrebbero occuparsi e rafforzato le principali responsabilità dei datori di lavoro nella protezione della sicurezza e salute lavorativa delle loro lavoratrici, ma hanno anche esteso il proprio campo di applicazione dalle aziende statali e collettive a diverse tipologie di azienda, e dalle ONG a diversi gruppi sociali e altri tipi di organizzazioni.

1.1.3 Misure speciali temporanee

L' Articolo 4, parte I, della CEDAW prevede l'adozione di "misure speciali temporanee". La sostanza vera e propria di queste misure si trova in un programma che permette di godere attivamente di pari diritti: grazie ad una politica che prevede un trattamento differenziato per coloro che si trovano in difficoltà, sprona le due parti in causa a un'equa competizione. La premessa è che alcune comunità che nella società sono state per lungo tempo trattate ingiustamente (a causa della loro situazione economica, del loro livello di istruzione o della loro idea di società negativa) non hanno più la stessa competitività del proprio avversario. Per questo motivo, al fine di mantenerne l'efficacia, è doveroso riservare un trattamento preferenziale alle persone in difficoltà per poter ripristinare una competizione alla pari.

In risposta alle richieste della CEDAW, queste misure sono state divise in tre categorie:

1. la protezione di cui godono le donne a causa della loro particolare fisiologia può portare ad una reale disegualianza. Ad esempio, considerando il fatto che mettere uomini e donne diversi a livello fisiologico in uno stato di equa competizione porterà probabilmente ad una sostanziale diversità, le *Disposizioni Speciali sulla Protezione Lavorativa delle Impiegate* salvaguardano proprio quelle donne che si trovano in difficoltà sul posto di lavoro a causa delle proprie caratteristiche fisiologiche.
2. è necessario salvaguardare la parità dei diritti fra uomo e donna al fine di integrare le difficoltà che queste ultime hanno per motivi storici o pratici. Ad esempio, in risposta al problema del basso numero di donne presenti nell'ANP, nell'11° sessione dell'Assemblea è stato esplicitamente richiesto che la percentuale delle deputate non fosse inferiore al 22%.
3. visto che le donne sono più povere degli uomini e viste le difficoltà che incontrano per liberarsi della povertà, il governo e le organizzazioni competenti hanno adottato alcune speciali politiche di riduzione della povertà per venire incontro alle loro esigenze. Ad esempio, l'Associazione Zhaowuda per lo sviluppo sostenibile delle donne della città di Chifeng (CZWSDA), una delle prime istituzioni di microfinanza per ridurre la povertà nella Mongolia Interna, ha introdotto dei piccoli prestiti riservati alle donne per risolvere i loro problemi nelle aree rurali e la carenza di fondi imprenditoriali. La provincia dello Shanxi ha invece stabilito che i progetti di riduzione della povertà che non riguardano le donne non verranno approvati.

Progetti e politiche speciali come queste costituiscono per la Cina il pieno adempimento, ai sensi della CEDAW, delle proprie responsabilità per la parità dei diritti tra uomo e donna.

1.1.4 La pratica giudiziaria

Il governo cinese fornisce principalmente assistenza e aiuto alle donne durante il processo di appello per poter salvaguardare, dal punto di vista giudiziario, i loro diritti. Prendendo come esempio la gestione dei casi di violenza domestica, la Federazione delle Donne ha istituito, in collaborazione con gli Organi di Pubblica Sicurezza, dei punti di denuncia e dei centri per l'identificazione delle violenze. Federazioni delle Donne locali, Organi di Pubblica Sicurezza e tribunali hanno invece collaborato per la creazione di servizi giudiziari integrati.

La pratica giudiziaria ha fatto anche enormi progressi nel reprimere i reati contro le donne. Per quanto riguarda ad esempio le tratte di donne e bambini, nel marzo 2010, la Corte Suprema del Popolo, la Procura Suprema del Popolo, il Ministero della Pubblica Sicurezza e le quattro agenzie del Ministero della Giustizia hanno congiuntamente pubblicato i *Pareri A Norma di Legge sulla Repressione delle Tratte di Donne e Bambini*, ribadendo la posizione della Cina per una severa punizione di questo tipo di reati. Nel 2015, i tribunali nazionali hanno concluso 853 casi di tratta di donne e bambini e condannato 1362 persone.

1.2 Gli sforzi delle ONG

Le ONG non appartengono alla branca principale del diritto internazionale e non sottostanno agli obblighi della CEDAW: tuttavia, in quanto organizzazioni intermedie per l'adempimento dei doveri contrattuali, collaborano con i governi degli Stati firmatari per promuovere lo sviluppo della parità dei diritti.

1.2.1 Gli sforzi e i contributi delle Federazioni femminili ai vari livelli

Innanzitutto, queste Federazioni danno un impulso alla relativa legislazione e promuovono la protezione dei diritti politici, sociali, culturali ed economici delle donne come elencati nella CEDAW e contenuti in alcune normative giuridiche come la *Legge sul Matrimonio*, la *Legge sulla Protezione dei Diritti delle Donne* e la *Legge contro la Violenza Domestica*. Esse spingono anche il governo ad una rigorosa applicazione della legge e ad un'attiva formulazione delle relative misure

politiche. Inoltre, promuovono l'applicazione di un'equa giustizia da parte degli organi giudiziari. Infine, sviluppano attivamente progetti di cooperazione internazionale, tra cui il *Progetto per la Cooperazione dei Diritti Umani Sino-Australiano*, il *Progetto contro le Tratte di Donne e Bambini nell'area del fiume Mekong*, il *Progetto per la Prevenzione delle Tratte di Ragazze e Giovani Donne a scopo di Sfruttamento del Lavoro* e altri progetti per l'uguaglianza di genere.

1.2.2 Gli sforzi e i contributi delle organizzazioni femminili non-governative

Attraverso una propaganda di divulgazione della legge, le organizzazioni femminili non-governative:

- forniscono una consulenza psicologico-legale e alcuni servizi sociali a quelle donne vittime di abusi sessuali;
- sostengono l'elaborazione di una politica e la proposta di una legislazione;
- collaborano con il governo e gli organi giudiziari per promuovere l'intervento della legge e della magistratura nei casi di salvaguardia dei diritti delle donne;
- collaborano con i mass media per invitare l'intera società ad agire contro la violenza domestica e le molestie sessuali e sostenere agli occhi del pubblico la protezione dei diritti delle donne, facendo del loro meglio per la messa in atto della CEDAW in Cina.

Il *Rapporto di Valutazione delle Organizzazioni Femminili non-governative cinesi sull'Attuazione in Cina del Programma d'azione del governo e del Documento finale: Organizzazioni Femminili non-governative della Cina (Libro viola)* fornisce al Comitato della CEDAW informazioni di consultazione più complete per aiutarlo a fare delle "osservazioni finali" più precise durante le sue delibere: allo stesso tempo, offre dei canali e degli esempi per il dialogo tra il governo e le ONG sulla protezione, sulla parità dei diritti e sulla discriminazione delle donne, facendo sì che le due istituzioni possano unire le forze per portare a termine l'adempimento della CEDAW.

2. I PROBLEMI ESISTENTI NELL'ATTUAZIONE DELLA CEDAW

2.1 I problemi legislativi

2.1.1 L'assenza della definizione legale di "discriminazione contro le donne"

La legge attualmente in vigore in Cina reclama da un lato la parità dei diritti per le donne, mentre dall'altro esclude qualsiasi tipo di violenza o di attività illegale: i relativi documenti governativi mostrano infatti una presenza sporadica di "discriminazioni contro le donne". Anche se nella pratica la società riconosce chiaramente anche alcune forme di "discriminazione di genere", tuttavia, non esiste una chiara definizione legale di ciò che viene indicato come "discriminazione contro le donne". Questo ha in parte influito sull'adempimento agli obblighi della CEDAW e su un'efficace protezione dei diritti delle donne.

Non tutti gli atti discriminatori, però, rientrano necessariamente in un sistema di protezione come questo. Questo problema fu sollevato più di una volta dal Comitato per l'eliminazione delle discriminazioni delle Nazioni Unite nella sua delibera del rapporto sulla Cina.

2.1.2 Il contrasto tra i singoli sistemi giuridici e il concetto di protezione dei diritti umani

2.1.2.1 I problemi nel sistema rieducativo delle prostitute

La CEDAW è basata sull'idea che il divieto alla prostituzione femminile possa influenzare le donne nella libera scelta di un lavoro. Tuttavia, ci sono ancora alcune restrizioni per quanto riguarda questa problematica, che non viene infatti esplicitamente proibita: la tratta e lo sfruttamento delle donne ai fini di cui sopra vengono vietati solo nell'articolo 6. Nel sistema legale cinese, alcune normative legali come la *Decisione del Comitato Permanente dell'ANP sul Divieto all'Attività di Prostituzione*, la *Legge sulla Protezione dei Diritti delle Donne* e la *Legge sulle Sanzioni in materia di Gestione della Pubblica Sicurezza* non solo proibiscono l'attività di prostituzione volontaria, ma nelle *Misure per la rieducazione delle prostitute* viene stabilito anche che il periodo rieducativo debba durare da un minimo di 6 mesi a un massimo di 2 anni.

Le sanzioni nei confronti delle prostitute non sono conformi alle disposizioni della CEDAW: problema ancora più serio è, però, il fatto che il sistema rieducativo senza un processo in tribunale viola le norme del diritto legislativo. Fino a quando la libertà personale è limitata, sia che si tratti di misure obbligatorie o di sanzioni, può essere regolata solo dalla legge. I regolamenti amministrativi non hanno alcuna autorità nella rieducazione delle prostitute.

2.1.2.2 I problemi nel sistema legale del diritto al lavoro e alla manodopera

La CEDAW richiede agli Stati firmatari di garantire gli stessi diritti lavorativi alle donne e agli uomini: ognuno ha un diritto inalienabile al lavoro. Tuttavia, la *Legge sulla Protezione dei Diritti delle Donne* della RPC afferma che vengono garantiti pari diritti al lavoro sia alle donne che agli uomini.

Il diritto al lavoro garantito dalla CEDAW differisce in termini legali dal diritto alla manodopera garantito dalla RPC. Dal punto di vista giuridico, il diritto al lavoro ha le seguenti caratteristiche:

1. è un diritto individuale e non collettivo;
2. è un insieme di diritti e non un singolo diritto, compresi il diritto vero e proprio a ottenere un'occupazione e il diritto sul luogo di lavoro. Il diritto al lavoro è in realtà un insieme di diritti connessi al lavoro stesso;
3. è obbligo dello Stato attuare il diritto al lavoro.

Da ciò si evince che il senso del diritto al lavoro è più ampio del diritto alla manodopera e che non esiste tra i due una relazione di uguaglianza. Secondo la Costituzione cinese, il lavoro non è solo un diritto del cittadino, ma è anche un'obbligo: ciò significa che il cittadino deve adempiere ad esso, cosa che però contraddice la natura revocante del diritto. Sebbene questa concezione abbia basi nazionali e costituzionali, è ancora incompatibile con la CEDAW.

2.2 I problemi esecutivi e giudiziari

Nei processi esecutivi e giudiziari, i diritti delle donne non vengono sufficientemente salvaguardati:

- si riscontra un'inadeguata protezione dei diritti territoriali delle donne nelle aree rurali, in particolare del diritto all'appalto dei terreni per le donne sposate, divorziate e vedove;
- la discriminazione di genere nel mondo del lavoro è ancora molto grave: nella società cinese, alcuni fenomeni come la discriminazione sul lavoro, la discriminazione nascosta contro le donne e la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore violano il diritto delle donne all'uguaglianza sul posto di lavoro;
- i diritti e le libertà personali delle donne non sono adeguatamente protetti.

Tutto ciò dimostra principalmente che:

- i servizi e l'applicazione della legge nei settori della pianificazione delle nascite e della salute materna e infantile mancano di umanità. Il potere esecutivo non viene applicato in maniera rigorosa;
- si verificano di volta in volta diversi fenomeni, come la necessità non-medica diffusa nelle aree rurali di identificare prima il sesso del nascituro e in seguito scegliere il tipo di aborto sulla base del sesso, gli abusi e le discriminazioni nei confronti delle donne sterili e che hanno partorito delle bambine, a cui la legge non può imporre per tempo delle sanzioni efficaci;
- il reato della tratta delle donne imperversa da moltissimi anni nelle aree più povere, dove continuano anche a verificarsi diversi casi di violenza domestica.

2.3 I problemi presenti nelle misure speciali temporanee

Sia che si tratti di un sistema di protezione speciale di cui le donne possono beneficiare e che può portare a una reale disuguaglianza a causa delle peculiarità fisiche femminili, o che sia volto alla parità dei diritti tra uomo e donna in modo da integrare le difficoltà a cui queste ultime sono sempre andate incontro per motivi storici o inerenti l'attualità, o ancora di una protezione che il governo mette in atto per le donne più povere quando si trovano in situazioni molto più disagiate rispetto agli uomini e quando sono in difficoltà nel provare ad uscire da questa condizione, vengono adottate delle misure speciali di basso livello e che hanno più possibilità di espansione.

Ad esempio, nel campo della partecipazione delle donne alla politica, sebbene la Cina abbia già richiesto, tramite dei documenti ufficiali, che il numero delle deputate sia superiore al 20%, e questa percentuale sia gradualmente aumentata fino ad arrivare al 23,4% durante la 12° sessione dell'ANP si è osservato ancora un divario tra i rapporti di genere in Cina e le esigenze della CEDAW, ma anche tra i Paesi sviluppati in termini di protezione dei diritti mondiali.

3. MISURE E SUGGERIMENTI PER UN MIGLIORAMENTO

3.1 Perfezionamento del sistema legislativo

3.1.1 Una nuova definizione del concetto di “discriminazione” nel sistema legislativo

Quando il Comitato della CEDAW delle Nazioni Unite ne revisionò insieme terzo e quarto *Rapporto* del 1999 e settimo e ottavo *Rapporto* del 2006, affermò che la Cina avrebbe dovuto concentrarsi sulle implicazioni del principio di uguaglianza sostanziale “non-discriminatoria” e formulare nel proprio statuto una definizione diretta e indiretta di “discriminazione contro le donne”. Questa carenza legislativa costituisce uno degli ostacoli ad un’efficace protezione dei diritti delle donne e andrebbe quindi risolta.

Io stesso ritengo che un’interpretazione sintetica del concetto di “discriminazione contro le donne”, che non violi la definizione di CEDAW, possa non solo riflettere meglio l’integrità delle leggi cinesi e l’uniformità di tutto il sistema giuridico, ma possa anche evitare le difficoltà presenti nella sua implementazione. È consigliabile utilizzare nella *Legge sulla Protezione dei Diritti delle Donne* il modello giuridico “incluso ma non limitato a”, che si può riassumere come segue: “La discriminazione contro le donne si riferisce a quegli atti che *includono, ma non si limitano a*, le seguenti forme discriminatorie basate sul genere, e che escludono o limitano le donne dall’esercitare e dal godere dei diritti politici, economici, sociali, culturali, civili o di altro genere e delle libertà fondamentali...”.

3.1.2 Rinnovamento del sistema legale che contraddice lo spirito della CEDAW

Per prima cosa, è necessario abolire il sistema rieducativo delle prostitute: data proprio la sua costituzionalità e legittimità, un team di studiosi e avvocati ha recentemente fatto questa proposta al Comitato Permanente dell’ANP. Durante l’ANP e la Conferenza Politica Consultiva del Popolo Cinese, lo stesso è stato fatto anche da alcuni rappresentanti e membri del Comitato.

Io stesso ritengo che, anche nel caso delle prostitute, bisognerebbe limitarne o espropriarne, in conformità alla legge, i diritti fondamentali: esse dovrebbero essere trattate in maniera proporzionale e punite per la nocività sociale dei propri comportamenti. Raccomando, dopo aver abolito di questo sistema, di fornire alle prostitute un’educazione più flessibile e di elaborare delle specifiche misure educative per incoraggiarne il reinserimento in società: bisognerebbe anche ridurre o addirittura sradicare la prostituzione dalle sue radici, e le Federazioni Femminili dovrebbero assumere un ruolo guida nel fornire a quelle donne che hanno commesso degli errori una formazione professionale e un’educazione specializzata, così da incoraggiarle ad entrare nel mondo del lavoro.

In secondo luogo, bisogna istituire il concetto di “diritto al lavoro” e rivedere le *Garanzie Statali per la Parità dei Diritti alla Manodopera tra Uomini e Donne* previste dalla *Legge sulla*

Protezione dei Diritti delle Donne modificandole in Garanzie Statali per la Parità dei Diritti al Lavoro tra Uomini e Donne.

3.1.3 Aumento delle pene per i relativi reati e degli sforzi per combatterli

Ecco i suggerimenti proposti:

- aumentare la pena per il reato di “tratta di donne”, previsto dal codice penale, da “più di 5 anni” a “più di 7 anni”;
- aumentare la pena per il reato di “acquisto di donne trafficate” da “meno di 3 anni” a “meno di 5 anni”;
- aumentare la pena per il reato di “impedire al personale statale di trarre in salvo quelle donne che sono state comprate sotto minacce o violenze” da “meno di 3 anni” a “meno di 5 anni”;
- aumentare la pena per il reato di “radunarsi in folla per impedire al personale statale di trarre in salvo quelle donne che sono state comprate” da “meno di 5 anni” a “meno di 7 anni”.

3.2 Rafforzamento del sistema esecutivo e giudiziario

Sebbene il Comitato della CEDAW affermi che la legge cinese non dà una precisa definizione del termine “discriminazione” e il governo risponda che ciò non influisce sull’adempimento dei propri obblighi, nella pratica, se viene presentato ricorso in tribunale per motivi di “discriminazione di genere”, il primo problema che il tribunale deve affrontare è determinare se l’istituzione o l’individuo in questione costituiscano “discriminazione”. Nel caso in cui la legge non specifica chiaramente cosa si intende per “discriminazione”, è difficile fare delle indagini sul caso: in realtà non esiste alcuna documentazione che attesti che è stato presentato ricorso in tribunale sulla base della Convenzione o che un tribunale ha giudicato un caso facendo riferimento ai suoi articoli.

A questo proposito, vale la pena citare il sistema giudiziario di alcuni Paesi asiatici: ad esempio, la Corte Suprema Indiana, in assenza di una legge contro le molestie sessuali, ha sviluppato delle linee guida per i datori di lavoro e in risposta alle molestie utilizzando i principi di uguaglianza e non-discriminazione presenti nella Convenzione. La Corte Suprema delle Filippine, in conformità agli impegni assunti dal Paese nei confronti della Convenzione, si è trovata a

giudicare casi inerenti le politiche discriminatorie di alcune aziende che assumevano solamente donne single e casi in cui le donne avevano liberamente scelto il luogo in cui poter vivere.

Per quanto riguarda il sistema esecutivo, dovrebbe essere garantito il diritto alla gestione contrattuale dei terreni a quelle donne che vivono, che si sono sposate e che si sposteranno nelle zone rurali. Il potere esecutivo andrebbe maggiormente applicato anche per alcuni atti illegali come “il bisogno non-medico di identificare il sesso del feto” e “l’aborto selettivo per genere”. Le donne non dovrebbero essere soggette alla “sterilizzazione forzata” e all’“aborto forzato” ai fini della pianificazione familiare. È infine necessario stabilire misure di assistenza legale e giudiziaria per proteggere i diritti delle donne nelle relative controversie.

3.3 Rafforzamento delle misure speciali temporanee

Sotto la “guida spirituale” della CEDAW, che sostiene l’uguaglianza di genere e l’anti-discriminazione, il completamento dell’*uguaglianza formale* spesso porta ad una *disuguaglianza in una competizione alla pari*: come diceva Dworkin, “la giustizia sociale deve tenere pienamente conto del valore e del ruolo che merita. Inutile dire che ciò è dovuto al principio della distribuzione iniziale del sistema dell’economia di mercato, che però ha anche delle carenze: l’efficienza di questo sistema porterà inevitabilmente alla polarizzazione”. È su questa base che “le disuguaglianze emerse nella società sono passate da essere un fenomeno sociale a caratterizzare la natura della società: è per questo che la giustizia sociale è seriamente in pericolo e non è quindi in grado di risolvere le suddette problematiche. Solo il principio di uguaglianza può essere applicato a tutti i settori”. Dal punto di vista filosofico, la CEDAW propende per un’uguaglianza *de facto*, unica via necessaria per consentire l’esistenza di un orientamento formale. È sulla base di questo principio-guida che la Convenzione prevede delle “misure speciali temporanee”.

Sebbene la Cina abbia adottato delle speciali misure di protezione temporanee per quanto riguarda l’uguaglianza *de facto* delle donne, c’è ancora bisogno di elevare gli standard per poter ampliare il loro campo d’azione: bisognerebbe, ad esempio, istituire una quota obbligatoria per la percentuale di rappresentanti donne nell’ANP, che non dovrebbe scendere sotto il 30%. Inoltre, per quanto riguarda la tutela dei diritti economici, culturali e di auto-sviluppo delle donne, bisogna adottare delle misure innovative per promuovere l’imprenditoria femminile, il mondo del lavoro e la protezione speciale delle lavoratrici.

4. CONCLUSIONI

Essendo uno dei primi Stati firmatari della CEDAW, la Cina ha in generale adempiuto ai propri obblighi in stretto accordo con lo spirito e le clausole principali della Convenzione, ottenendo risultati notevoli e ampiamente riconosciuti dagli organi specifici che sovrintendono alla Convenzione stessa, il Comitato e la Comunità internazionale. Tuttavia, non esiste un piano generale o specifico per una sua attuazione a livello nazionale: a causa delle condizioni nazionali specifiche e delle politiche di base del Paese, alcuni suoi aspetti sono ancora in contrasto con le regole della CEDAW.

La Cina dovrebbe ulteriormente adempiere agli obblighi a cui devono sottostare gli Stati firmatari della CEDAW, sforzarsi di cambiare lo status quo, migliorare incessantemente il sistema legislativo, rafforzare il sistema esecutivo e giudiziario, creare un legame tra il governo e il popolo, comunicare attivamente con la Comunità internazionale e il Comitato e tutelare maggiormente i diritti delle donne: in questo modo, potrà adempiere in maniera impeccabile ai propri doveri.

BIBLIOGRAFIA

- XU Xianming, *Guoji renquan fa* [Il diritto umanitario internazionale], Pechino, Beijing falü chubanshe, 2004.
- JIANG Zemin, *Zai di si ci shijie funü dahui shang de jianghua* [Discorso alla quarta conferenza mondiale sulle donne], *Renmin ribao*, 1995-09-04 (001).
- “Settima e ottava relazione presentata dalla Cina ai sensi della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro la donna” (articolo in linea), 2017-06-23. URL: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fCHN%2fCO%2f7-8&Lang=zh.
- RONG Weiyi, “Zhongguo fandui xingbie baoli baozhang funü renquan” [La Cina si oppone alla violenza di genere per proteggere i diritti umani delle donne], *Renquan*, n. 3, 2010, pp. 31-36.
- ALSTON P., *The Committee on Economic, Social and Cultural Rights*, cit. in P. Alston (a cura di), *The United Nations and Human Rights: A Critical Appraisal*, Oxford, Oxford Clarendon Press, 1992.
- WANG Jiafu, *Jingji, shehui he wenhua quanli guojia gongyue yanjiu* [Uno studio sulle convenzioni nazionali per i diritti economici, sociali e culturali], Pechino, Zhongguo fazhi chubanshe, 2000.

- SUN Xiaohong, “Xiaochu dui funü yiqie xingshi gongyue: baozhang funü quanli de xianzhang” [La Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro la donna: una carta per la protezione dei diritti delle donne], *Renquan*, n. 2, 2016, pp. 109-125.
- LIU Bohong, “Guoji funü canzheng de shijian jiqi dui Zhongguo funü canzheng de yingxiang” [La pratica internazionale della partecipazione delle donne alla politica e la sua influenza sulle donne cinesi], *Guojia xingzheng xueyuan xuebao*, n. 2, 2015, pp. 48-52.
- HUANG Lie, Xiaochu dui funü yiqie xingshi qishi gongyue zai Zhongguo guonei de shishi [L’attuazione della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro la donna]; XUE Ninglan, Guoji shiye bentu shijian: 2006 nian Yazhou diqu xingbie yu falü yantaohui lunwen ji [Pratica locale e prospettiva internazionale: raccolta di saggi sul convegno asiatico del 2006 su genere e legge], Pechino, Zhongguo shehui kexue chubanshe, 2008.
- DWORKIN Ronald (a cura di), *Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality*, tradotto da FENG Keli, Nanchino, Jiangsu renmin chubanshe, 2003.
- RAWLS John (a cura di), *A Theory of Justice*, tradotto da HE Huaihong e altri, Pechino, Zhongguo shehui kexue chubanshe, 1988.

CAPITOLO 3

COMMENTO TRADUTTOLOGICO

1. Introduzione

I testi scelti per questa tesi di traduzione sono di ambito giuridico e sono due saggi accademici che meglio chiariscono il rapporto in Cina tra donne, matrimonio, diritto di famiglia e forme di discriminazione. Al giorno d'oggi, queste sono tutte tematiche che stanno prendendo sempre di più piede nell'opinione pubblica mondiale, ma recentemente anche all'interno della stessa Repubblica Popolare Cinese.

Il primo testo si concentra sull'analisi della riforma del processo familiare cinese, analizzando più nel dettaglio il meccanismo di tutela dei diritti delle donne all'interno di un procedimento divorzista. Dopo aver fatto alcuni esempi di gestione dei processi familiari, ma anche dei vari livelli di giudizio, in alcune aree della Cina continentale ma anche in altri paesi (vedi ad esempio, Giappone, Stati Uniti e Germania) si concentra, nella parte finale, sui problemi esistenti e sulle strategie per poterli risolvere. Il secondo testo, invece, è relativo al processo di attuazione in Cina di uno dei documenti più significativi a livello mondiale per quanto riguarda le forme discriminatorie nei confronti della donna, la CEDAW. Nella parte finale di questo articolo, vengono discussi dall'autore i problemi che l'attuazione di questo documento può portare e i relativi suggerimenti per poterli risolvere. Nonostante possano sembrare due testi molto diversi tra di loro, entrambi hanno un obiettivo comune: far saltare all'occhio del lettore la visione che la Cina e i cinesi hanno dei vari aspetti dei diritti della donna e delle forme di discriminazione verso queste ultime. In questi articoli, il riferimento giuridico viene proprio dai due concetti che prevalgono e che vengono poi sviscerati seguendo diverse tematiche: il "diritto" e il "processo", che sono ovviamente collegati tra di loro. Analizzando l'origine del termine diritto, vediamo che deriva dal latino *directus*: il diritto è infatti l'insieme delle norme giuridiche che permettono ad uno Stato di vivere in pace ed armonia. Il processo (dal latino *processus*) è l'insieme delle attività e delle forme mediante le quali vengono risolte le controversie tra due soggetti da un terzo definito imparziale e disinteressato. Esistono varie tipologie di processo in ambito giuridico (es. penale, civile,

amministrativo), che variano in base alla natura della controversia stessa: tutti però hanno come scopo la tutela dei diritti legittimi delle parti in causa⁶⁵.

In questa sezione si è deciso di presentare un unico commento traduttologico per entrambi i testi tradotti, questo perché entrambi sono molto simili tra di loro (ad es. per quanto riguarda il lessico specifico, la tipologia testuale, la punteggiatura). Scopo del commento traduttologico è quello di spiegare al lettore il motivo per cui il traduttore ha effettuato determinate scelte piuttosto che altre, e quindi di rendere il suo lavoro più visibile e chiaro. Questo è lo scopo di Peter Newmark quando parla della metafora dell'iceberg: "You can compare the translation activity to an iceberg: the tip is the translation - what is visible, what is written on the page - the iceberg, the activity, is all the work you do, often ten times as much again, much of which you do not even use⁶⁶". La punta è proprio paragonata alla traduzione vera e propria, mentre la parte sommersa è tutto ciò che c'è dietro, tutto il lavoro fatto dal traduttore per arrivare ad ottenere il suo prodotto finale.

Nella prima parte viene presentata la tipologia testuale del prototesto (il testo di partenza, quello che viene tradotto), per arrivare poi al metatesto (il prodotto finale, il testo tradotto). Entrambi i termini sono stati conati dallo studioso slovacco Anton Popovič⁶⁷. In seguito si è passati ad individuare la dominante e analizzare il linguaggio dei due testi, la cui specificità può aiutare ad individuare il lettore modello del prototesto e del metatesto. È stata poi stilata una specifica strategia traduttiva durante il processo vero e proprio di traduzione, durante il quale però sono anche stati individuati diversi problemi traduttivi: nel paragrafo dedicato si è optato per un'analisi dettagliata di quelli relativi alla forma testuale e al lessico, questo per evitare di stilare una inutile lista con tutti i problemi che può portare una traduzione cinese-italiano. L'ultima parte è dedicata alla gestione del residuo traduttivo.

2. Tipologia testuale

Come già annunciato nella parte introduttiva, i due testi scelti per questa traduzione appartengono ad una categoria ben specifica e pertanto va analizzata nel dettaglio anche la loro tipologia testuale.

⁶⁵ "Nozioni di diritto", *DirittoEconomia.net*, https://www.dirittoeconomia.net/diritto/norme_giuridiche/nozione_diritto.htm; "processo", *Enciclopedia Treccani*, <http://www.treccani.it/vocabolario/processo/> (consultati il 20/01/2020)

⁶⁶ NEWMARK Peter (a cura di), *A Textbook of Translation*, Prentice Hall Longman ELT, 1987, p. 12; per uno studio più approfondito sulle varie teorie traduttive, si veda anche MORINI Massimiliano (a cura di), *La Traduzione: teorie, strumenti, pratiche*, Sironi Editore, 2007.

⁶⁷ Per quanto riguarda la teoria di Popovič, si veda OSIMO Bruno, *Manuale del Traduttore*, Hoepli, 2006, pp. 53-56.

Prima di analizzare però le tipologie testuali dei saggi accademici in esame, è opportuno chiarire cosa si intende per “tipologia testuale”.

I testi possono essere classificati in base a diverse caratteristiche per quanto riguarda il loro uso e la loro forma: in questo intervengono sia fattori interni (le caratteristiche strutturali ma anche i fattori grammaticali, lessicali e stilistici) che esterni (ciò che determina la nascita, lo scopo e l'utilizzo di un testo). Si può partire con una prima classificazione tra “testo aperto” (un testo artistico o poetico) e “testo chiuso” (un testo che può essere a molteplici interpretazioni, come un manuale d'istruzioni o un elenco telefonico). Partendo da una base più generale, il modello più conosciuto è quello di Werlich, che classifica i testi sulla base dello scopo del mittente e delle capacità di comprensione del destinatario:

1. il testo narrativo (che racconta una storia che si svolge in un preciso arco temporale e spaziale);
2. il testo descrittivo (che descrive le caratteristiche di una persona, un animale o un oggetto qualsiasi);
3. il testo espositivo (che fornisce informazioni e dati su un determinato argomento);
4. il testo argomentativo (che sostiene una tesi a proposito di un dato argomento);
5. il testo regolativo (che indica delle norme e delle regole da rispettare)⁶⁸.

Ci sono poi tantissimi altri teorici della traduzione che hanno formulato una propria divisione delle tipologie testuali.

Il primo testo è una proposta di traduzione del saggio accademico di carattere giuridico “Jiashi shenpan zhong funü hunyin jiating quanyi de baozhang jizhi tantao” 家事审判中妇女婚姻家庭权益的保障机制探讨, pubblicato nel gennaio 2019 sulla rivista *Chuangyi chengshixue kan* 创意城市学刊, un periodico accademico di scienze sociali la cui prima pubblicazione risale al gennaio 2015 e considerato una delle riviste più importanti in Cina. I temi trattati sono molteplici, tutti ovviamente collegati al ramo delle scienze sociali. Gli autori sono Liu Jihua 刘继华 e He Bingqi 何炳棋, rispettivamente professore e studente magistrale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Scienza e Tecnologia del Zhejiang. Il testo è suddiviso in quattro capitoli: nel primo, gli autori fanno un quadro generale di quelli che sono i diritti di cui godono le donne in Cina, facendo anche diversi esempi concreti tramite l'utilizzo di dati statistici (la statistica è una scienza

⁶⁸ WERLICH Egon (a cura di), *Praktische Methodik des Fremdsprachenunterrichts mit authentischen Texten*, Cornelsen Verlag, 1986.

che viene spesso utilizzata lungo tutto il corso dell'articolo) e il paragone con altri sistemi giudiziari asiatici (Hong Kong e Macao) ed elencando le difficoltà che si possono purtroppo incontrare nella tutela dei diritti delle donne nei settori del matrimonio e della famiglia; nel secondo, vengono elencati gli obiettivi e i benefici della riforma del processo familiare, analizzando nel dettaglio il funzionamento di un procedimento divorzista, prendendo ad esempio alcuni casi di tutela dei diritti delle donne in Cina e all'estero; nel terzo, gli autori illustrano i problemi esistenti della riforma in esame, mentre, nel quarto, offrono delle possibili soluzioni a questi problemi.

Il secondo testo è una proposta di traduzione di un altro saggio accademico di carattere giuridico, “Lun ‘Xiaochu dui funü yiqie xingshi qishi gongyue’ zai woguo de shishi jiqi wanshan” 论《消除对妇女一切形式歧视公约》在我国实施及其完善, pubblicato nel dicembre 2017 sulla rivista universitaria *Wan xi xueyuan xuebao* 皖西学院学报, fondata nel 1985. Si tratta di una rivista accademica e teorica pubblicata sia in Cina che all'estero dal Dipartimento dell'Istruzione della provincia dell'Anhui con il patrocinio della West Anhui University. È anch'essa una rivista di scienze sociali basata sull'Marxismo-leninismo, sul pensiero di Mao Zedong e sulle teorie di Deng Xiaoping⁶⁹. L'autore è Pan Zhengze 潘正则, studente del Dipartimento di Scienze Politiche della medesima università di pubblicazione della rivista, specializzato in diritto internazionale. L'articolo è composto da tre capitoli principali più una piccola conclusione: nel primo, gli autori spiegano come si è arrivati in Cina all'attuazione di uno dei documenti più importanti a livello internazionale per l'eliminazione delle forme discriminatorie nei confronti della donna, la CEDAW; nel secondo, vengono stilati i problemi che si sono incontrati e si possono ancora incontrare in questo processo, mentre, nel terzo, vengono proposte alcune misure e suggerimenti per provare a risolverli.

Riprendendo la classificazione di Weirlich, si può dedurre che entrambi i testi non appartengono ad una categoria ben precisa visto che entrambi contengono delle informazioni sui diritti della donna e su varie forme di discriminazione (come un testo espositivo), sostengono delle tesi ben specifiche, in alcuni casi anche diverse tra loro (come un testo argomentativo) e, come un testo di carattere giuridico, forniscono delle norme e delle regole da seguire (vedi il testo regolativo). Questi testi, infatti, oltre a fornirci dei dati statistici sulla condizione della donna e sui suoi diritti legittimi, fungono anche da importantissimo strumento di riflessione di una realtà che, al giorno d'oggi, è oggetto di sempre più frequenti dibattiti.

⁶⁹ “Wan xi xueyuan xuebao”, *Baidu*, URL: <https://baike.baidu.com/item/皖西学院学报> (consultato il 13/09/2019).

3. Dominante e linguaggio

3.1 Dominante

Iniziamo qui ad entrare più nel dettaglio del commento traduttologico. La prima cosa importante è dare una definizione del concetto di “dominante”. La dominante è la componente attorno alla quale si focalizza un testo e che ne garantisce l’integrità: base del processo traduttivo, il concetto è stato introdotto da Jakobson:

The dominant may be defined as the focusing component of a work of art: it rules, determines, and transforms the remaining components. It is the dominant which guarantees the integrity of the structure...⁷⁰

La dominante può essere definita come la componente sulla quale si focalizza l’opera d’arte: governa, determina e trasforma le altre componenti. È la dominante a garantire l’integrità della struttura...

La dominante costituisce l’entità principale intorno alla quale viene costituita l’identificazione di tutto il testo (in questo caso, di entrambi i testi). Sia il prototesto che il metatesto hanno una propria specifica dominante: dalle parole di Jakobson capiamo quindi l’importanza della definizione di dominante.

Il primo testo ruota attorno al concetto di “diritti della donna” e ciascun capitolo e paragrafo parte da una concezione generale entrando poi più nel dettaglio: in molte sezioni, questo avviene tramite l’utilizzo di percentuali e dati statistici. Va da sé che, senza una spiegazione iniziale di ciò di cui si sta andando a parlare, il lettore italiano non riuscirebbe mai a capire il significato di tutte quelle percentuali e di quei numeri (correlati, peraltro, anche da moltissimi nomi di regioni, città e province). Nel primo testo la dominante può essere vista anche come la componente giuridica, vista la massiccia presenza di termini legali, nomi di leggi e sentenze (elementi che poi saranno analizzati nella sezione dedicata al linguaggio).

Per quanto riguarda il secondo testo, invece, mira ad informare il lettore sulla definizione di “CEDAW” e sul suo processo di attuazione nel territorio cinese. Potremmo quindi identificare la dominante con tutto ciò che ruota intorno al concetto di CEDAW.

⁷⁰ JAKOBSON R. (a cura di), *Language in Literature*, Cambridge (Massachusetts), Belknap Press, 1987, p. 41.

Abbiamo parlato fino a qui dei metatesti (le traduzioni, i prodotti finali): è opportuno anche, però, parlare della dominante dei prototesti (i testi di partenza). Essendo due testi con un forte messaggio comunicativo (soprattutto il primo), si è pensato quindi di mantenere lo stesso tono e lo stesso linguaggio sia nei metatesti che nei prototesti, questo per facilitare la lettura ai lettori italiani. La dominante non è però un concetto che va preso singolarmente: da esso si parte per identificare sia il lettore modello (che può cambiare: in questo caso, cambierà anche la dominante) che la macrostrategia traduttiva.

3.2 Linguaggio

A livello generale, il linguaggio è un sistema che permette agli esseri umani (e non solo) di comunicare tra loro: da ciò si evince quindi la sua importanza nello svolgimento della vita quotidiana. Il linguaggio si può anche definire come “qualsiasi sistema di comunicazione codificato”: a livello linguistico, esso ha lo scopo di correlare il suono e il significato attraverso una serie di livelli (fonetico, fonologico, morfologico, semantico, lessicale, ecc.)⁷¹.

Data la natura dei testi trattati, credo sia importante anche spendere due parole per il linguaggio giuridico. Essendo un linguaggio estremamente settoriale, si caratterizza in primo luogo per determinate scelte lessicali, ma hanno anche importanza le soluzioni morfologiche e sintattiche. Il suo lessico è infatti colmo di tecnicismi, alcuni anche diventati oramai di uso comune (es. *ricorso*, *indulto*), e altri conosciuti solo da chi si trova tutti i giorni a contatto con questo ambiente. Poiché deve rispondere alle esigenze del linguaggio comune, in esso si trovano moltissimi segni aggiuntivi che non si trovano nel linguaggio utilizzato giornalmente. Interessante in questo caso è la distinzione fatta da Snel Trampus, che individua:

- termini giuridici tecnici, che compaiono solo nei processi e nelle relative sentenze;
- termini giuridici non tecnici, che si trovano più spesso nel linguaggio comune, nonostante si possano comunque trovare all'interno di un discorso giuridico⁷².

⁷¹ “Il linguaggio e la comunicazione”, [sapere.it](http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/psicologia-pedagogia/Psicologia/La-psicologia-sociale/Il-linguaggio-e-la-comunicazione.html), URL: <http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/psicologia-pedagogia/Psicologia/La-psicologia-sociale/Il-linguaggio-e-la-comunicazione.html> (consultato il 18/12/2019).

⁷² SNEL TRAMPUS Rita (a cura di), *La traduzione e i linguaggi giuridici olandese e italiano: aspetti e problemi*, Italo Svevo, Trieste, 1969, p. 68, cit. in BENIAMEN RASHED Emad (a cura di), *Il linguaggio giuridico: analisi linguistica e difficoltà traduttive. Studio applicato alle sentenze della Corte dei Conti (2009-2013)*, UniversItalia, 2015, pp. 48-49.

Entrambi i testi oggetto di questa tesi di traduzione appartengono entrambi ad un linguaggio giuridico, e questo si può vedere dalla terminologia utilizzata, ma anche dalle varie forme verbali e dalle tipologie di connettivi. Il registro in cui si è imbattuti nella traduzione è quindi un registro formale, tipico di testi di carattere giuridico (una sentenza o, come in questo caso, un semplice testo espositivo).

Innanzitutto, gli autori riprendono diversi nomi di leggi e sentenze relative alla tutela dei diritti delle donne nel settore del matrimonio e della famiglia: troviamo ad esempio *Fan jiating baoli fa* 反家庭暴力法 “Legge contro la Violenza Domestica”, *Jiating baoli fangzhi fa* 家庭暴力防治法 “Legge sulla Prevenzione e il Controllo della Violenza Domestica”, *Hunying fa* 婚姻法 “Legge sul Matrimonio”, *Renshi susong chengxu fa* 认识诉讼程序法 “Legge sulla Procedura Personale”, *Jiashi shenpan fa* 家事审判法 “Legge sul Processo Familiare”, *Hunying fa he jiating fa gaige di yi hao falü* 婚姻法和家庭法改革第一号法律 “Decreto n° 1 della Riforma della Legge sul Matrimonio e sulla Famiglia”, *Funü quanyi baozhang fa* 妇女权益保障法 “Legge sulla Protezione dei Diritti delle Donne”, *Xuanju fa* 选举法 “Legge Elettorale”, *Cunmin weiyuanhui zuzhi fa* 村民委员会组织法 “Legge per l’Organizzazione dei Comitati di Villaggio”, *Xingshi susong fa* 刑事诉讼法 “Codice di Procedura Penale”, *Renkou yu jihuashengyu fa* 人口与计划生育法 “Legge sulla Popolazione e la Pianificazione familiare”, *Nongcun tudichengbao fa* 农村土地承包法 “Legge sull’Appalto dei Terreni Rurali”, *Zhi’an guanli chufa fa* 治安管理处罚法 “Legge sulle Condanne per la Gestione dell’Ordine Pubblico”.

Collegati a queste leggi, sono presenti anche diversi nomi, alcuni corredati dalla propria abbreviazione, di dipartimenti governativi locali e stranieri, organizzazioni governative e non-governative ed enti per la protezione dei diritti della donna, come *Minzheng bu* 民政部 “Ministero degli Affari Civili”, *Gong’an bu* 公安部 “Ministero della Pubblica Sicurezza”, *Funü lianhehui* 妇女联合会 “Federazione delle Donne”, *Lianheguo* 联合国 “Nazioni Unite”, *Quanguo Renmin Daibiao Dahui* 全国人民代表大会 “Assemblea Nazionale del Popolo”, *Zuigao Renmin Fayuan* 最高人民法院 “Corte Suprema del Popolo”, *Zuigao Renmin Jianchayuan* 最高人民检察院 “Procura Suprema del Popolo”, *Guowuyuan* 国务院 “Consiglio di Stato”, *Zhongguo Renmin Zhengzhi Xieshang Huiyi* 中国人民政治协商会议 “Conferenza Politica Consultiva del Popolo Cinese”.

Gli autori ricorrono più volte a termini ed espressioni, giuridiche e non, per avvicinare ancora di più il lettore all’argomento trattato. Nella traduzione corrispondente, si è cercato, in alcuni

casi, di mantenere la traduzione dei termini il più letterale possibile, in altri casi, è stato deciso di utilizzare la loro forma abbreviata o la loro sigla. Alcuni esempi di questa terminologia: *hunyun* 婚姻 “matrimonio”, *jiufen jiejie* 纠纷解决 “risoluzione delle controversie”, *falü* 法律 “legge, diritto, legale”, *renshenquan* 人身权 “diritti della persona”, *caichanquan* 财产权 “diritti di proprietà”, *gongyue* 公约 “trattato, convenzione”, *fayuan* 法院 “corte di giustizia”, *fating* 法庭 “tribunale”, *tiaokuan* 条款 “articolo, clausola”, *susong* 诉讼 “processo”, *funü quanyi baozhang* 妇女权益保障 “protezione dei diritti della donna”, *xingshi qishi* 形式歧视 “forme di discriminazione”, *lifa* 立法 “sistema legislativo”, *zhifa* 执法 “sistema esecutivo”, *sifa* 司法 “sistema giudiziario”, *nan nü pingdeng* 男女平等 “parità di genere”, *shenyi* 审议 “delibera”, *falü tixi* 法律体系 “sistema legale”, *renshen ziyou quan* 人身自由权 “diritto alla libertà personale”, *shengming jiankang quan* 生命健康权 “diritto alla salute”, *xingming quan* 姓名权 “diritto al nome”, *mingyu quan* 名誉权 “diritto alla reputazione”, *xiaoxiang quan* 肖像权 “diritto d’immagine”, *yinsi quan* 隐私权 “diritto alla riservatezza”, *rongyu quan* 荣誉权 “diritto all’onore”, *renge zunyan shoudao baohu de quanli* 人格尊严受到保护的权力 “diritto alla tutela della libertà personale”, *fuqi gongtong caichan* 夫妻共同财产 “comunione dei beni tra marito e moglie”, *caichan jicheng quan* 财产继承权 “diritto di successione”. Possiamo vedere che nel prototesto alcuni di questi termini spesso compaiono nella loro forma abbreviata (es. *jiabao* 家暴 = *jiating baoli* 家庭暴力): credo che l’autore abbia optato per questa scelta per evitare un susseguirsi di troppe ripetizioni.

Nel primo articolo, inoltre, parte importante è dedicata alla gestione dei casi di divorzio da parte di tribunali stranieri e locali. Ecco qui di seguito alcuni esempi di terminologia dedicata: *lihun* 离婚 “divorzio”, *lihun jiufen* 离婚纠纷 “controversia sul divorzio”, *lihun lü* 离婚率 “tasso di divorzio”, *lihun lengjingqi* 离婚冷静期 “periodo di riflessione sul divorzio”, *lihun anjian* 离婚案件 “tasso di divorzio”.

Buona parte della terminologia è dedicata anche alla delicata tematica della violenza contro le donne: *qinfan renshen quanyi* 侵犯人身权益 “violazione dei diritti della persona”, *jiabao de shouhaizhe* 家暴的受害者 “vittima di violenza domestica”, *jiatingbaoli* 家庭暴力 “violenza domestica”, *shenti baoli* 身体暴力 “violenza fisica”, *xing baoli* 性暴力 “violenza sessuale”, *ouda* 殴打 “percosse”, *dama* 打骂 “rimprovero verbale”, *ruma* 辱骂 “abuso”, *shanghai* 伤害 “lesione”, *qiangjian* 强奸 “stupro”.

In entrambi i testi, vengono utilizzati anche i *chengyu* 成语, ovvero quelle espressioni idiomatiche a quattro caratteri tipiche della lingua cinese ed utilizzate soprattutto nel linguaggio orale, come *yi ren wei ben* 以人为本 “mettere gli interessi della persona al primo posto”, *yi cu er jiu* 一蹴而就 “raggiungere velocemente i propri obiettivi”, *fen ting kang li* 分庭抗礼 “scambiarsi gli omaggi ai due estremi del salone = competere ad armi pari”, *bu pian bu yi* 不偏不倚 “imparziale”, *gang rou bing ji* 刚柔并济 “coniugare la forza e la delicatezza = duttilità”. Scopo dei *chengyu* è quello di far entrare il lettore a contatto con la cultura cinese, anche se molto spesso non possono essere tradotti letteralmente.

A livello grammaticale, in entrambi i prototesti c'è un frequente uso di congiunzioni, strutture subordinate e frasi molto lunghe (di cui poi discuteremo più nel dettaglio all'interno della sezione dedicata ai problemi traduttivi), che sono tipiche della lingua cinese e dei testi di carattere giuridico, e che innalzano il proprio registro sia lessicale che grammaticale. Le congiunzioni utilizzate più di frequente sono *er* 而 “e, così come”, *suiran* 虽然 “sebbene, anche se”, *danshi* 但是 “ma, senza dubbio”, *yinci* 因此 “quindi, per questa ragione, di conseguenza”, *que* 却 “ma, comunque”, *ershi* 而是 “piuttosto che”, *ciwai* 此外 “inoltre, peraltro, per di più”, *tongshi* 同时 “inoltre, in aggiunta”, *wulun* 无论 “non importa...”. Le costruzioni più frequenti sono la costruzione passiva con *suo* 所, la costruzione *suiran... danshi... 虽然.....但是.....*, la costruzione *cong... yilai* 从.....以来 (data la frequente presenza di anni e date), la costruzione *bujin... hai... 不仅.....还.....*. La frequente presenza di congiunzioni e costruzioni di subordinazione permette agli autori di correlare più elementi tra loro, di fare anche un paragone tra un elemento e un altro e di elencare le caratteristiche di ciò di cui si sta parlando nella frase, come in questa frase:

家事案件掺杂血缘亲情和人伦情感，其审判不仅需要定分止争，还需注重人文关怀。

I casi familiari combinano legami di consanguineità e relazioni umane: nel loro caso, lo scopo del processo non è solo determinare la separazione tra i coniugi e porre fine alle controversie, ma anche dare importanza alle preoccupazioni degli uomini.

Visto che in buona parte del primo testo vengono presentati dei sondaggi e delle classifiche relativi alla percentuale di divorzi e alle relative conseguenze, frequente è la terminologia più usata in questo ambito: *genju* 根据 “secondo, in base a”, *bili* 比例 “proporzione, scala, percentuale”, *jū* 率

“tasso”, *xianshi* 显示 “mostrare, manifestare, dimostrare”, *kejian* 可见 “da ciò possiamo vedere che”, *laizi* 来自 “venire da, provenire da”, *dadao* 达到 “raggiungere, ottenere”, *diyiwèi* 第一位 “primo posto”, *dièrwèi* 第二位 “secondo posto”, *fen* 分 “parte, porzione”, *bei* 倍 “volta”, *ming’è* 名额 “quota, numero di persone”, *lianxu* 连续 “in successione, uno dopo l’altro”, *shuliang* 数量 “quantità”, *dizeng* 递增 “aumentare progressivamente”:

比如，针对人民代表大会妇女名额较少问题，明确要求十一届全国人大中的妇女代表比例不低于22%。

Ad esempio, in risposta al problema del basso numero di donne presenti nell’ANP, nell’11° sessione dell’Assemblea è stato esplicitamente richiesto che la percentuale delle deputate non fosse inferiore al 22%.

4. Lettore modello

Prima di arrivare ad illustrare la strategia traduttiva utilizzata nei metatesti, bisogna dedicare qualche parola al lettore modello. Il lettore modello è colui a cui sono indirizzati il prototesto e il metatesto e che, in questo caso, non devono necessariamente coincidere. Concetto facente parte della semiotica (la disciplina che studia i segni e il modo in cui questi possano avere un senso), il lettore modello non ha un valore empirico e reale, ma è piuttosto un ruolo astratto, una strategia di lettura contenuta nel testo stesso⁷³. È chiaro quindi che il lettore modello può solo essere immaginato ed ipotizzato.

Nel citare Eco, Osimo afferma che la non-identificazione di un lettore modello equivale a una non-traduzione e che quindi deve esserci una sorta di collaborazione interpretativa tra autore e lettore:

L’autore deve dunque prevedere un modello del lettore possibile (da qui in poi Lettore Modello) che suppone sia in grado di affrontare interpretativamente le espressioni nello stesso modo in cui l’autore le affronta generativamente (Eco 1995:7).⁷⁴

⁷³ “*Semiotica: Il ruolo del lettore modello e autore modello*”, Politecnico di Torino, *DocSity*, URL: <https://www.doccity.com/it/semiotica-il-ruolo-del-lettore-lettore-modello-e-autore-modello/13045/> (consultato il 18/12/2019).

⁷⁴ OSIMO Bruno, *Manuale del traduttore*, op. cit., p. 117.

Per quanto riguarda il primo testo, gli autori Liu Jihua e He Bingqi potrebbero aver scelto un lettore che abbia un interesse per la tematica della tutela dei diritti della donna nei settori del matrimonio e della famiglia e che voglia quindi svolgere delle ricerche in questo campo. Data la presenza di tecnicismi e termini di valore giuridico, questo lettore deve essere sicuramente esperto in diritto familiare e matrimoniale, magari un giudice o un avvocato. Il lettore potrebbe però anche essere uno studente magistrale o un dottorando di Legge o Giurisprudenza di un'università cinese, intenzionato ad effettuare una tesi di laurea sul diritto di famiglia. Per quanto riguarda il testo tradotto, il lettore modello potrebbe essere uno studente italiano intenzionato ad approfondire le sue conoscenze di diritto di famiglia cinese e a proseguire gli studi in questo campo.

Per quanto riguarda il secondo testo, essendo l'autore Pan Zhengze uno studente di diritto internazionale dell'East China University di Shanghai, potrebbe aver immaginato il suo lettore modello come un professore del dipartimento di Scienze Politiche della medesima università che gli potrebbe aver chiesto di effettuare una ricerca sulla CEDAW e sul suo processo di attuazione in Cina. Essendo un documento che ha una portata internazionale, il lettore modello potrebbe anche essere un esperto cinese di Scienze Politiche intenzionato ad effettuare una ricerca in questo campo. Viceversa, ho immaginato il lettore modello del relativo metatesto come un membro di una qualche associazione, con conoscenze sulla legge e sul diritto cinese, che si batte per i diritti della donna che voglia acquisire maggiori informazioni su un documento di importanza mondiale come è la CEDAW, ma anche uno studente italiano che voglia effettuare delle ricerche sulla Convenzione.

Il linguaggio settoriale e specifico del testo mi porta a scegliere il primo lettore modello, purché appunto le sue conoscenze della legge e del diritto cinese siano di alto livello.

È evidente quindi che il lettore modello di tutti questi testi deve avere delle solide conoscenze di diritto e di legge, con una specializzazione in diritto di famiglia matrimoniale e divorzista e nella tutela delle forme discriminatorie nei confronti della donna: senza queste caratteristiche, sarebbe impossibile per chiunque approcciarsi a testi di questo tipo.

5. Macrostrategia traduttiva

Mounin afferma che esistono due tipologie di traduzione:

- una traduzione che non tiene conto della lingua, dell'epoca e della civiltà d'origine: si lavora in modo che il lettore possa pensare che il testo sia stato pensato e scritto direttamente nella lingua in cui è stato tradotto;

- una traduzione parola per parola, in modo che il lettore si possa rispecchiare nelle forme sintattiche e morfologiche tipiche della lingua straniera⁷⁵.

Prima e durante la traduzione di qualsiasi testo, c'è per questo motivo un inevitabile bisogno di impostare mentalmente una strategia traduttiva e in seguito applicarla sulla carta. Nel nostro caso, trovandoci di fronte a due testi di carattere giuridico, ho deciso di impostare una strategia “letterale”, ovvero ho cercato di attenermi al testo originale apportando però delle piccole modifiche per ovviare ai problemi linguistici che può presentare una traduzione dal cinese all'italiano. A livello lessicale e morfologico, ho preferito tradurre i vari termini relativi alla tutela dei diritti della donna, al matrimonio, al divorzio e alle forme di discriminazione tenendo fede al testo cinese, questo per far immergere interamente il lettore in una scorrevole lettura dei metatesti. A livello grammaticale, le frasi sono state modificate per eliminare le ripetitività dei testi originali, soprattutto nel caso delle frasi molto lunghe, caratteristica della lingua cinese. Soprattutto nel primo testo, ho pensato di aggiungere degli elenchi puntati in alcuni paragrafi dove venivano elencate le caratteristiche e/o le difficoltà di una determinata tematica ma che, nel prototesto, erano segnalate come un unico discorso legato (vedi ad esempio il paragrafo 4.1.2 relativo al sistema esecutivo nei casi familiari).

Per evitare le ripetizioni dei vocaboli, soprattutto quelli relativi ai nomi di leggi, organismi, istituzioni, associazioni ecc..., ho lasciato la traduzione completa facendola seguire, quando ricompariva nel testo, dalla sigla o dalla forma abbreviata: ad esempio *Xiaochu dui funü yiqie xingshi qishi gongyue* 消除对妇女一切形式歧视公约 è stato tradotto con “Convenzione sull'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione contro la Donna” e in seguito con la sua forma abbreviata “CEDAW”. Anche nel prototesto appare più spesso nella sua forma abbreviata *xiaoqi gongyue* 消歧公约.

In diverse parti sono state effettuate anche dei tagli o delle aggiunte di congiunzioni o preposizioni, questo per evitare da una parte di rendere il discorso troppo ridondante (come risulta nel testo cinese) e dall'altra di “coprire i buchi” che emergevano da una traduzione troppo letterale. Ad esempio, guardiamo la frase *jinxing jishi anjian tebie chengxu fa* 进行家事案件特别程序法: è stata tradotta con “il sistema esecutivo nei casi familiari”. In questo caso il verbo *jinxing* 进行 “portare avanti, condurre, proporre, avanzare” non è stato tradotto perché la frase sarebbe stata troppo ridondante: ho quindi deciso di rendere la frase verbale una frase nominale.

⁷⁵ MOUNIN Georges (a cura di), *Les problèmes théoriques de la traduction*, Gallimard, 1976, cit. in BENIAMED RASHED Emad (a cura di), *Il linguaggio giuridico: analisi linguistica e difficoltà traduttive. Studio applicato alle sentenze della Corte dei Conti (2009-2013)*, op. cit., p. 348.

In generale, come si può notare dagli esempi fatti qui sopra, la strategia traduttiva utilizzata punta a rendere la lettura del testo tradotto più semplice e scorrevole, così da agevolare il lettore modello. Sappiamo che molto spesso i testi di carattere giuridico non sono così sempre scorrevoli da leggere, ecco perché anche qui voglio rimarcare l'importanza del lettore modello.

6. Problemi traduttivi

Nella traduzione da una lingua all'altra, i problemi principali emergono quando le espressioni hanno più di un significato e quindi possono essere tradotti in modi diversi. La terminologia tecnica giuridica pone però al traduttore problemi diversi e più complessi rispetto a quelli posti dalla terminologia di altri ambiti e tematiche. La problematica più grande del linguaggio giuridico è che esso non dovrebbe essere rilevante solo all'interno del proprio settore, ma anche nel rapporto tra gli specialisti del diritto e la gente comune, su cui il diritto ricade giornalmente⁷⁶.

Come già anticipato nei paragrafi precedenti di questo capitolo, i due testi hanno presentato diverse problematiche traduttive, poiché si tratta di due testi di carattere giuridico e presentano una terminologia di alto livello. La sezione seguente tratta solo una parte di questi problemi ed espone le relative microstrategie utilizzate per arginarne le difficoltà traduttive. Le sezioni affrontate saranno le seguenti:

- la punteggiatura
- il lessico specifico giuridico
- il lessico specifico riguardante il matrimonio, il divorzio e la violenza contro le donne
- il lessico riguardante nomi propri di persona cinesi e stranieri e nomi di luogo
- la disposizione delle frasi e degli elementi all'interno della frase
- i connettori.

6.1 Punteggiatura

La punteggiatura è una delle problematiche che viene maggiormente riscontrata quando si traduce un testo dal cinese all'italiano, soprattutto nel caso di frasi molto lunghe. Diamo un'occhiata alla seguente frase tratta dal secondo testo:

⁷⁶ BENIAMED RASHED Emad (a cura di), *Il linguaggio giuridico: analisi linguistica e difficoltà traduttive. Studio applicato alle sentenze della Corte dei Conti (2009-2013)*, op. cit., p. 347.

虽然我国政府对“消歧委员会”指出我国法律没有对“歧视”一词做出界定时答复是，没有定义不影响履行义务，但是，实践中如果以“受到基于性别的歧视”为由向法院提出诉求，法院首先面临的问题就是确定相关机构或个人是否构成“歧视”，在法律没有明文规定何谓歧视的情况下，不仅难以立案，实际上也还没有一起以公约为依据向法院提出权利诉求或者法院参照公约条款审理案件的案例。

Sebbene la “Commissione della CEDAW” affermi che la legge cinese non dà una precisa definizione del termine “discriminazione” e il governo risponda che ciò non influisce sull’adempimento dei propri obblighi, nella pratica, se viene presentato ricorso in tribunale per motivi di “discriminazione di genere”, il primo problema che il tribunale deve affrontare è determinare se l’istituzione o l’individuo in questione costituiscono “discriminazione”. Nel caso in cui la legge non specifica chiaramente cosa si intende per “discriminazione”, è difficile fare delle indagini sul caso: in realtà non esiste alcuna documentazione che attesti che è stato presentato ricorso in tribunale sulla base della Convenzione o che un tribunale ha giudicato un caso facendo riferimento ai suoi articoli.

Come possiamo vedere nella traduzione, la frase cinese è stata spezzata per rendere il discorso più scorrevole e la lettura più leggera. Ho deciso di optare per questa decisione considerando anche il fatto che, se già la frase cinese è molto lunga, la frase in italiano lo sarebbe almeno il doppio. La frase è stata separata a partire da *zai falü meiyou...* 在法律没有..... poiché è lì dove l’autore cambia discorso ed inizia ad elencare quello che potrebbe succedere nel caso in cui la legge non dia una chiara definizione del termine “discriminazione”: il discorso cambia quindi anche a livello di senso.

Nella frase seguente, invece, si presenta un altro problema di punteggiatura:

建议对刑法规定的“拐卖妇女”犯罪行为的法定刑，由“五年以上”提高到“七年以上”；对“收买被拐卖的妇女”犯罪行为的法定刑，由“三年以下”提高到“五年以下”；对“以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员解救被收买的妇女”犯罪行为的法定刑，由“三年以下”提高到“五年以下”；对“聚众阻碍国家机关工作人员解救被收买的妇女”犯罪行为的法定刑，由“五年以下”提高到“七年以下”。

Dal testo cinese notiamo che le frasi sono unite da diversi punti e virgola “;”: analizzandole nel dettaglio, capiamo che si tratta di una serie di proposte avanzate dall’autore per aumentare le pene per i reati di discriminazione nei confronti della donna. L’indicazione ci viene data dalla presenza all’inizio della frase del verbo *jianyi* 建议 “avanzare una proposta, suggerire, raccomandare”. Per

questo motivo, ho deciso di ovviare al problema trasformando l'intero periodo in un elenco puntato, per far capire al lettore in che cosa consiste ciascuna di queste proposte:

Ecco i suggerimenti proposti:

- aumentare la pena per il reato di “tratta di donne”, previsto dal codice penale, da “più di 5 anni” a “più di 7 anni”;
- aumentare la pena per il reato di “acquisto di donne trafficate” da “meno di 3 anni” a “meno di 5 anni”;
- aumentare la pena per il reato di “impedire al personale statale di trarre in salvo quelle donne che sono state comprate sotto minacce o violenze” da “meno di 3 anni” a “meno di 5 anni”;
- aumentare la pena per il reato di “radunarsi in folla per impedire al personale statale di trarre in salvo quelle donne che sono state comprate” da “meno di 5 anni” a “meno di 7 anni”.

Caratteristica di un testo di carattere giuridico è anche la presenza di numerosi spiegazioni dettagliate del significato di alcuni termini specifici. In questo caso, però, nella maggior parte dei casi, queste definizioni non sono segnalate da alcuna punteggiatura che le “delimiti” all'interno della frase, per cui sta al traduttore capire che si tratta proprio di una definizione. Vediamo l'esempio seguente e la sua traduzione:

性暴力，学界对其内涵未形成共识，但是根据各国的立法规定及实践，可归纳为行为人采取强迫手段迫使家庭成员作出非自愿性行为，侵犯其性自主权的暴力行为。

Nei circoli accademici non c'è alcun consenso sulla definizione da dare alla violenza sessuale ma, secondo le pratiche e i regolamenti giudiziari di ciascun Paese, questa può essere sintetizzata come “un atto di violenza in cui gli autori utilizzano le maniere forti per obbligare i membri di una famiglia a commettere atti sessuali contro la loro volontà e in cui viene violata la loro autonomia sessuale”.

Come possiamo notare sia dalla traduzione che dal testo tradotto, si tratta della definizione di *xing baoli* 性暴力 “violenza sessuale”, che compare a inizio frase in funzione di tema: tutto ciò che segue rappresenta il commento, ovvero l'enunciato in cui si dice qualcosa sul tema. La definizione vera e propria compare nella parte finale della frase, che nella traduzione è stata segnalata con l'utilizzo delle virgolette. Nonostante nel testo non ci sia alcun tipo di punteggiatura che ci faccia capire la sua presenza, l'espressione *guina wei* 归纳为 “sintetizzare, riassumere, ricapitolare” ci aiuta a capire che ciò che viene dopo sarà sicuramente qualcosa di riferito al tema della frase. In questo caso, quindi, la difficoltà di punteggiatura viene compensata dalla terminologia verbale.

Il problema della punteggiatura si pone anche nei lunghi elenchi di termini giuridici, ad esempio nel primo paragrafo del primo testo quando viene elencato in cosa consiste la parità dei diritti tra uomo e donna:

具体来说，妇女享有的人身权，主要通过人身自由权、生命健康权、姓名权、名誉权、肖像权、隐私权、荣誉权、人格尊严受到保护的权利等来体现；财产权则涵盖妇女享有的夫妻共同财产所有权、财产继承权、离婚家务劳动补偿权和经济帮助请求权等。

Nello specifico, i diritti della persona si manifestano principalmente attraverso il diritto alla libertà personale, il diritto alla salute, il diritto al nome, il diritto alla reputazione, il diritto d'immagine, il diritto alla riservatezza, il diritto all'onore e il diritto alla tutela della dignità umana; i diritti di proprietà, invece, includono la comunione dei beni tra marito e moglie, il diritto di successione, il diritto al risarcimento per lavori domestici e divorzio e il diritto alla richiesta di aiuto economico.

In questo caso, nella traduzione, ho deciso di mantenere la stessa struttura del testo cinese, lasciando anche il punto e virgola che “separa” le due frasi ed eliminando la “virgola a goccia” tipica della punteggiatura cinese. Nel caso di elenchi di termini specifici (parliamo in questo caso di terminologia giuridica), credo che la scelta migliore sia sempre quella di mantenere la struttura della frase cinese. Ecco la differenza con l'esempio di pp. 92-93, dove ci sono sempre due frasi collegate da un punto e virgola.

Un problema di punteggiatura si presenta anche quando dobbiamo tradurre i termini di leggi, regolamenti o programmi al cui interno sono presenti altre diciture. Vediamo subito un esempio:

《中国非政府妇女组织对中国执行〈行动纲领〉和〈成果文件〉的评估报告：中国非政府妇女组织（紫皮书）》。

“Rapporto di valutazione delle organizzazioni femminili non-governative cinesi sull'attuazione in Cina del Programma d'azione del governo e del Documento finale: Organizzazioni femminili non-governative della Cina (Libro viola⁷⁷)”.

In questo caso, per non appesantire il nome di questo rapporto, ho lasciato le due virgolette che fungono da apertura e chiusura. Al posto delle virgolette interne che delimitano *xingdong gangling* 行动纲领 e *chengguo wenjian* 成果文件, ho lasciato i due termini in maiuscolo. La presenza di

⁷⁷ Si tratta di documenti pubblicati dal governo e dal parlamento su questioni importanti come la Politica, l'Economia o gli Affari Esteri: il colore della copertina cambia a seconda della tematica su cui verte il libro, vedi *Baidu* <https://zhidao.baidu.com/question/28567797.html> (consultato il 14/10/2019).

troppa punteggiatura nella traduzione va solo ad appesantire la frase. Stessa cosa avviene per *zi pi shu* 紫皮书 “Libro viola”.

6.2 Lessico giuridico

In un testo di carattere giuridico, altro settore che crea diversi problemi ad un traduttore è il lessico specifico. Nel settore giuridico bisogna tenere presente che la traduzione di una parola in un'altra è possibile nella misura in cui le due parole esprimono lo stesso concetto: le maggiori difficoltà si riscontrano infatti quando i termini che veicolano concetti giuridici non hanno una corrispondenza nella LA. Per risolvere questi problemi, quindi, bisogna dotarsi di un buon vocabolario di carattere giuridico che ci possa permettere di fare una comparazione, nel nostro caso, tra il sistema giuridico cinese e italiano⁷⁸.

Quando si parla di “lessico giuridico” si fa riferimento a quei termini che richiamano il diritto, la legge, i tribunali, le sentenze, la discriminazione, la violenza ecc.... Uno dei problemi è stata la traduzione dei concetti opposti di comunione e separazione dei beni: nel testo cinese vengono resi con *gongtong caichan* 共同财产 e *caichan fenge* 财产分割, che letteralmente vengono resi con “proprietà unite” e “proprietà divise”. Traduzioni queste ultime che non sono completamente errate, ma, trovandoci di fronte ad un testo tecnico, dobbiamo tradurre nella maniera che più si addice all'ambito giuridico. Notiamo che, nel primo caso, *caichan* 财产 si trova in seconda posizione e, nel secondo caso, in prima posizione.

Anche per quanto riguarda la traduzione dei vari livelli di giudizio e delle varie tipologie di tribunali ho incontrato alcune difficoltà. Guardiamo ad esempio la frase seguente:

绝大多数试点法院设立专门的家事审判庭，法庭的布置多了一份温馨，审理的过程多了一份温情。

La maggior parte delle “corti-pilota” ha istituito aule dedicate esclusivamente alle cause familiari: in questo modo, sia l'organizzazione del tribunale che l'intero corso del processo sono più accoglienti.

La difficoltà è stata la traduzione del termine *shidian* 试点: preso singolarmente, è un verbo che significa “testare, sperimentare, lanciare un progetto” e si usa soprattutto nelle analisi statistiche. In

⁷⁸ BENIAMEN RASHED Emad (a cura di), *Il linguaggio giuridico: analisi linguistica e difficoltà traduttive. Studio applicato alle sentenze della Corte dei Conti (2009-2013)*, op. cit., p. 353

questo caso, una tradizione letterale non è la scelta giusta poiché non avrebbe senso dire “testare una corte di giustizia”. Bisogna quindi pensare ad un’altra strategia: ho quindi deciso di considerare il primo termine come un sostantivo e tradurre “corte-pilota⁷⁹”.

A livello giuridico, nei prototesti sono presenti anche alcune formule che di solito si trovano alla fine di una sentenza: nonostante la presenza della forma corrispondente in italiano, la difficoltà è stata trovare la forma migliore da riportare nei metatesti. Guardiamo ad esempio la formula *an jie shi le ren hexie* 案结事了人和谐, che io ho reso nella forma italiana con “il caso è chiuso e le persone sono in armonia tra di loro”. È opportuno prima analizzare carattere per carattere, così da motivare la scelta della mia traduzione: *an* 案 “caso legale”, *jie* 结 “concludere, terminare”, *shi* 事 “affare, oggetto, cosa, incidente, fatto”, *le* 了 (particella finale che indica il completamento di un’azione), *ren* 人 “uomo, persona, individuo”, *he* 和 “e, gentile, armonico”, *xie* 谐 “essere in armonia, armonioso”. Da ciò si evince che l’espressione ha un significato positivo e che quindi porterà sicuramente ad una pacifica conclusione della sentenza: oltre alla traduzione sopra-citata, si può anche rendere semplicemente con “il caso è chiuso”.

6.3 Lessico riguardante matrimonio, divorzio e violenza contro le donne

Un problema frequente si è presentato al momento di dover tradurre, in maniera diversa, diversi termini tutti collegati al concetto di “lesione, violenza”. Vediamo i seguenti esempi:

全国离婚纠纷涉及家暴的一审审结案件中，家暴方式主要以殴打、打骂和辱骂为主。

Nelle medesime cause di divorzio, le violenze avvenivano principalmente sotto forma di percosse, rimproveri e abusi.

《杭州城区居民家庭暴力认知态度调查表》的数据显示，85.36% 的是身体伤害，75.92%的为精神伤害，26.97%的为性伤害，40.27%的存在经济控制。

Secondo i dati del questionario sopracitato, l’85,36% delle violenze era rappresentato da lesioni fisiche, il 75,92% da lesioni psicologiche, il 26,97% da lesioni sessuali e il 40,27% da lesioni economiche.

⁷⁹ La corte-pilota è quel tribunale che si occupa di portare avanti una sentenza-pilota, ovvero “una procedura che permette alla Corte, attraverso la trattazione del singolo ricorso, di identificare un problema strutturale, rilevabile in casi simili, e individuare pertanto una violazione ricorrente dello Stato contraente”, vedi “Carceri: Sentenza pilota della Corte di Strasburgo condanna l’Italia”, *Questione Giustizia*. URL: <http://www.magistraturademocratica.it/mdem/qg/condannaitalia.php> (consultato il 07/01/2020).

A primo impatto, notiamo che in entrambi i metatesti ricorre molto spesso il termine “violenza” in diverse sue accezioni. Nella prima frase ci sono tre termini che fanno riferimento ad una violenza fisica o verbale: percossa, rimprovero e abuso. Nei termini corrispondenti cinesi notiamo che ci sono caratteri che ricorrono frequentemente: *da* 打, che significa “colpire, rompere, combattere” e *ma* 骂, che significa “abusare verbalmente, condannare, offendere”. I tre termini contenenti questi caratteri hanno quindi un’accezione negativa e, nonostante possano sembrare molto simili tra loro, il significato è diverso: ecco perché, dopo un’attenta analisi, sono arrivata alla conclusione di inserire nella traduzione tutti e tre i termini (e di non effettuare quindi alcuna eliminazione). Nella seconda frase ci sono due termini collegati al concetto di “violenza”:

- *shanghai* 伤害: in questo caso, ho sempre tradotto con lesione (anche perché possiamo vedere che nel testo la parola è ogni volta preceduta da un altro termine che specifica di che tipo di lesione si tratta: non c’è quindi bisogno di tradurlo ogni volta in maniera diversa). Interessante in questo caso è analizzare ogni carattere singolarmente: *shang* 伤, che significa “ingiuria, ferita”, e *hai* 害, che significa “procurare dolore a, soffrire di una malattia, causare danno a”. Vediamo infatti che anche i caratteri presi singolarmente hanno un’accezione negativa;
- *kongzhi* 控制: questo termine non fa propriamente riferimento a una violenza o una lesione, in quanto il suo significato primario è “controllare, governare, esercitare il controllo su”. Ho deciso di tradurlo sempre con lesione perché, guardando il termine che lo precede (*jingji* 经济 = economia), potrebbe far riferimento al controllo che una donna subisce sui propri beni economici e monetari da parte del proprio partner.

Guardiamo invece la frase seguente:

充满温情的家事审判是保障妇女婚姻家庭权益的重要路径。

Un processo familiare “compassionevole”: un tramite importante per proteggere i diritti delle donne nel matrimonio e nella famiglia.

La difficoltà qui è stata far capire al lettore il senso di processo familiare “compassionevole”, che letteralmente andrebbe reso con processo familiare “ricco di teneri sentimenti” (*chongman wenjing* 充满温静). Anche in questo caso la traduzione letterale non è la scelta migliore, poiché non avrebbe

sensò dire che un processo è ricco di teneri sentimenti (molto spesso in un processo le sensazioni che una persona prova sono tutt'altro che tenere o compassionevoli): la traduzione “compassionevole” rimanda al fatto che, durante un processo, si cerca di aiutare la donna vittima di violenza in un momento così delicato come il faccia-a-faccia con il suo aggressore, molto spesso grazie all'aiuto di figure professionali come psicologi e mediatori.

6.4 Nomi propri di persona e di luogo

Come in qualsiasi traduzione dal cinese all'italiano, ci sono sempre delle problematiche nella traduzione di qualsiasi nome proprio (soprattutto se si tratta di nomi stranieri). Ad esempio, prendiamo il termine *Woqi Rong* 我妻荣: se non conoscessimo il nome dello studioso, la prima cosa che viene in mente è tradurre ogni carattere singolarmente. Vediamo però che i tre caratteri messi insieme non formano parole di senso compiuto: *Woqi Rong* 我妻荣 è infatti il nome cinese dello studioso giapponese Wagatsuma Sakae. Per far capire al lettore di chi si stava parlando e dare maggiore scorrevolezza al testo, ho pensato di lasciare solamente la traduzione togliendo i caratteri cinesi e il pinyin, che compaiono comunque in una nota a piè di pagina riguardante lo studioso.

Non conoscendo il nome cinese degli Stati Americani, la microstrategia utilizzata per la traduzione di questi termini (vedi *Jialifuniya zhou* 加利福尼亚州 “California” e *Malilan zhou* 马里兰州 “Maryland”) è stata quella di basarmi sul carattere finale *zhou* 州 “divisione amministrativa, prefettura, provincia, Stato, cantone”: nella traduzione ho lasciato solamente la forma italiana, poiché l'aggiunta dei caratteri cinesi e/o del *pinyin* avrebbe reso la frase poco scorrevole.

Per la traduzione dei nomi di leggi, sentenze, progetti, programmi e istituzioni, ho deciso di lasciare tutti questi nominativi nella loro dicitura originale e di utilizzare le abbreviazioni solo in alcuni casi specifici o nelle note a piè di pagina, per far capire al lettore modello di che organizzazioni e dipartimenti stiamo parlando (es. *Quanguo Renmin Daibiao Dahui* 全国人民代表大会 “Assemblea Nazionale del Popolo o ANP”, *Fan jiating baoli fa* 反家庭暴力法 “Legge contro la Violenza Domestica”).

Per quanto riguarda i nomi cinesi, le difficoltà sono state minori: la strategia utilizzata in questo caso è stata quella di lasciare il nome in *pinyin* senza l'aggiunta dei caratteri, altrimenti il testo risulterebbe troppo ridondante.

6.5 Disposizione degli elementi nella frase

Partendo dalla struttura base di una frase cinese *SVO* (Soggetto + Verbo + Oggetto), sappiamo che molto spesso, nella traduzione di un testo cinese, è necessari ribaltare l'ordine delle frasi, ma anche aggiungere o togliere degli elementi. Questo perché, se traducessimo la frase cinese rispettando l'ordine degli elementi e riportando carattere per carattere, nel 99% dei casi la traduzione sarebbe troppo pesante o, addirittura, la frase non avrebbe senso.

Guardiamo i tre esempi seguenti con la loro relativa traduzione:

在执法方面，应切实保障农村地区女性尤其是农村嫁出去和娶进来的妇女获得土地承包经营的权利；对“非医学需要鉴定胎儿性别”“性别选择性堕胎”的非法行为，应加大执法力度；不得为实行计划生育而对女性施行“强迫绝育”和“强迫堕胎”；为相关纠纷设立能够充分保障妇女权利的法律援助和司法救助措施等。

Per quanto riguarda il sistema esecutivo, dovrebbe essere garantito il diritto alla gestione contrattuale dei terreni a quelle donne che vivono, che si sono sposate e che si sposeranno nelle zone rurali. Il potere esecutivo andrebbe maggiormente applicato anche per alcuni atti illegali come “il bisogno non-medico di identificare il sesso del feto” e “l'aborto selettivo per genere”. Le donne non dovrebbero essere soggette alla “sterilizzazione forzata” e all'”aborto forzato” ai fini della pianificazione familiare. È infine necessario stabilire misure di assistenza legale e giudiziaria per proteggere i diritti delle donne nelle relative controversie.

因为“家丑不可外扬”的传统观念，加上妇女维权意识欠缺、留证意识薄弱，作为弱势一方的妇女在婚姻家庭权益受侵害时往往救济无门。

Come conseguenza dell'atteggiamento riassunto dal detto “i panni sporchi si lavano in famiglia”, insieme alla scarsa consapevolezza sulla salvaguardia dei diritti legittimi e sulla conservazione delle prove, le donne, viste come la parte debole, spesso non hanno modo di porre rimedio alla violazione di questi diritti.

“婚内强奸”行为是否应该受到刑法规制，虽仍存在较大争议，但是“婚内强奸”行为作为非自愿性行为的典型表现，严重侵犯了受害者的性自主权，应该将其纳入性暴力的范畴进行规制。

Sebbene vi siano ancora molte controversie se debba essere regolato o meno dal diritto penale, lo “stupro all'interno del matrimonio”, visto come tipico esempio di un atto sessuale non volontario, viola gravemente l'autonomia sessuale delle vittime e dovrebbe essere incluso nella categoria della violenza sessuale.

Come possiamo vedere dagli esempi seguenti, i problemi traduttivi si sono presentati nel momento in cui bisognava capire se era il caso di capovolgere, eliminare o aggiungere degli elementi (grammaticali o linguistici).

Trattandosi anche di un periodo molto lungo, nella prima frase ho preferito capovolgere l'ordine degli elementi per dare maggiore scorrevolezza al testo. Il determinante *nongcun diqu nüxing youqishi nongcun jia chuqu he qu jinlai de funü* 农村地区女性尤其是农村嫁出去和娶进来的妇女 è stato spostato alla fine della prima frase: se proviamo a tradurla letteralmente, la frase diventerebbe infatti troppo ridondante. La seconda frase è stata invece completamente ribaltata, spostando la frase principale *ying jiada zhifa lidu* 应加大执法力度 in prima posizione.

Nel secondo esempio, è stata aggiunta la parte “come conseguenza dell’atteggiamento riassunto”, che non compare nel prototesto. Quest’aggiunta è stata fatta tenendo conto del fatto che tradurre semplicemente *yinwei* 因为 non renderebbe giustizia al testo: bisogna far capire, con un linguaggio più formale, il motivo per il quale le donne non riescono a porre rimedio alla violazione dei propri diritti.

Nel terzo esempio, l’espressione “*hun nei qiangjian*” “婚内强奸” è stata tradotta solamente una volta, nonostante nel testo compaia in prima posizione e nella subordinata introdotta da *danshi* 但是, per evitare inutili ripetizioni e rendere la frase più scorrevole. Qui c’è stato anche un ribaltamento dell’ordine degli elementi.

6.6 Connettori

Ultimo problema che ho riscontrato nei due testi di ambito giuridico è stato l’uso dei connettori e la loro traduzione in lingua italiana. La funzione dei connettori è molto importante, poiché collegano tra loro la frase principale con una o più subordinate. Abbiamo già parlato dei connettori più utilizzati nella sezione dedicata al linguaggio, quindi non mi dilungherò più di tanto in questa parte. Nei due testi queste congiunzioni vengono utilizzate soprattutto in frasi molto lunghe: la strategia che ho infatti utilizzato per la loro resa è stata quella di mantenere nel testo la loro traduzione, sottolineando quindi la loro funzione.

Uno dei connettori più usati è *er 而*, che ha diverse funzioni: collega due aggettivi/nomi/avverbi, è una congiunzione che significa “in modo da”, una congiunzione temporale e può anche

essere usata all'interno di un periodo ipotetico. Nell'esempio seguente ha la funzione di congiunzione subordinata che collega le due frasi ed è stata resa con la congiunzione "ma":

家事审判改革，首先在审判理念上不再仅仅侧重于对财产权益的保障，而是坚持以人为本，树立家庭本位的裁判理念，追求案结事了人和谐的目标。

In primo luogo, per quanto riguarda la "concezione", la riforma del processo familiare non si concentra solo sulla protezione dei diritti di proprietà, ma insiste anche sul primato degli esseri umani e della famiglia, perseguendo l'obiettivo sintetizzato nella formula "il caso è chiuso e le persone sono in armonia tra di loro".

7. Residuo traduttivo

Il residuo traduttivo è quella perdita che si realizza quando si passa dal prototesto al metatesto. Lefevere ha affermato che "in qualsiasi forma di comunicazione, che comporti traduzione o no, si verifica una perdita"⁸⁰: infatti, ogni volta che passiamo da una lingua a un'altra o da una cultura a un'altra, non riusciamo a riportare tutto quello che è presente nel metatesto.

In un testo di carattere giuridico, bisogna cercare di riportare nella traduzione la maggior parte dei concetti e delle idee presenti nel testo originale, questo perché è un testo talmente settoriale che bisogna dare al lettore modello il maggior numero di informazioni possibili (consideriamo che se il lettore modello fosse uno studente italiano di diritto che vuole approfondire le sue conoscenze sul diritto di famiglia e sulla violenza contro le donne in Cina, dovrà avere con sé il materiale sufficiente per poter effettuare una personale ricerca sull'argomento).

Nelle traduzioni dei nostri due testi posso dire che il residuo compare in una minima parte, proprio perché ho cercato di rendere nella traduzione, almeno a livello di morfologia, la maggior parte dei concetti e delle idee che gli autori hanno presentato nei loro testi. Nel momento in cui il traduttore mette sulla carta la propria interpretazione del prototesto nella cultura ricevente, può darne un'interpretazione incompleta proprio perché non è riuscito a comprendere tutto ciò che il prototesto vuole esprimere. Il traduttore prevede già in partenza che sarà presente parte del residuo traduttivo, ed è in questo momento che deve mettere in atto una propria strategia traduttiva⁸¹.

⁸⁰ LEFEVERE Andre, "Programmatic Second Thoughts on "Literary" and "Translation": Or: Where Do We Go from Here", *Poetics Today*, Vol. 2, No. 4, pp. 39-50, cit in Osimo Bruno (a cura di), *Manuale del traduttore, op. cit.*, p. 152.

⁸¹ OSIMO Bruno, *Manuale del Traduttore, op. cit.*, pp. 152-154.

Nella gestione di quella minima parte di residuo creatosi, ho aggiunto le note a piè di pagina presenti nella traduzione o di spiegare tra parentesi ciò che l'autore vuole comunicare con quel preciso concetto. Ad esempio, nella frase seguente, dove si parla della gestione dei processi familiari in alcuni tribunali locali della Cina continentale, ho aggiunto tra parentesi alcune informazioni sul Test psicologico denominato "Fangshuren", poiché altrimenti il lettore non riuscirebbe a capire ciò di cui si sta parlando. Inevitabilmente, una parte di residuo rimane, poiché si tratta di un argomento che non si riesce a riassumere in poche righe: il lettore dovrà quindi cercare autonomamente delle informazioni più precise sull'argomento in questione (partendo però già da quello che può trovare nel testo tradotto):

又如灵活运用“房树人”心理测试法的安徽马鞍山市雨山区人民法院，通过心理干预调解和好多起离婚案件，化解夫妻矛盾，为妇女重归和谐稳定的婚姻家庭生活提供了可行路径。

Il tribunale popolare del distretto di Yushan, nella città di Ma'anshan (provincia dell'Anhui), si serve liberamente del test psicologico denominato "Fangshuren" (chiamato test **H**ouse-**T**ree-**P**erson, è stato proposto inizialmente in Francia e studiato poi negli USA da John Buck per studiare l'emotività, la maturità, l'interazione con l'ambiente e con altri individui del soggetto in questione. Buck sosteneva che i disegni di case e alberi potessero fornire informazioni sul funzionamento della personalità di un individuo): attraverso un intervento di mediazione psicologico e molti casi di divorzio, ha risolto i conflitti tra marito e moglie e ha fornito alle donne un pratico modo per tornare a trascorrere un matrimonio e una vita familiare in armonia e stabilità.

Glossario

<i>Pinyin</i>	Cinese	Italiano	Inglese
Anjian	案件	Caso	Case
An jieshi le ren hexie	案结事了人和谐	Il caso è chiuso e le persone sono in armonia tra di loro	The case ended in harmony
Banlü	伴侣	Partner (in una coppia)	Partner
Baoli	暴力	Violenza	Violence
Baozhang	保障	Garantire	To guarantee
Bawo	把握	Cogliere	To grasp
Biyaoxing	必要性	Necessità	Necessity
Boruo	薄弱	Debole	Weak
Caichan jicheng quan	财产继承权	Diritto di successione	Property inheritance right
Caichanquan	财产权	Diritti di proprietà	Property rights
Caijue	裁决	Giudicare	To adjudicate
Caipan	裁判	Giudizio	Judgment
Chehui qisu	撤回起诉	Revocare un procedimento giudiziario	To revoke a court action
Chengnuo	承诺	Promettere	Promise
Chengxufa	程序法	Legge Procedurale	Procedural Law
Chuantong guannian	传统观念	Detto	Traditional ideas
Chuting	出庭	Comparire in tribunale	To appear in court
Dangshiren	当事人	Parte in causa (in un processo)	Party (to a lawsuit)
Daoting	到庭	Comparire in tribunale	To appear in court
Dengji	登记	Registrare	To register
Diaochabiao	调查表	Questionario	Questionnaire

Diaochayuan	调查员	Investigatore	Investigator
Di'erwei	第二位	In seconda posizione	Second place
Dizeng	递增	Aumentare progressivamente	To increase progressively
Duibugongtang	对簿公堂	Andare in tribunale	To go to court
Duiwu	队伍	Squadra	Group
Fading	法定	Legale	Legal
Fan jiating baoli fa	反家庭暴力法	Legge contro la Violenza Domestica	Domestic Violence Law
Faguan	法官	Giudice	Judge
Fangzhi	防治	Prevenzione e cura	Prevention and cure
Fanzui	犯罪	Commettere un crimine	To commit a crime
Fating	法庭	Corte	Court
Feiduikangshi	非对抗式	Metodo non-antagonistico	Non-antagonistic method
Fenzheng	纷争	Dibattere	To dispute
Funü quanli	妇女权利	Diritti delle donne	Women's rights
Fuqi gongtong caichan quan	夫妻共同财产权	Diritto alla comunione dei beni tra marito e moglie	Husband and wife joint-property right
Gaige	改革	Riforma	Reforme
Gong'anbu	公安部	Ministero per la Pubblica Sicurezza	Ministry of Public Security
Gong'an jiguan	公安机关	Organo di Pubblica Sicurezza	Public Security Agency
Gongpingjingzheng	公平竞争	Equa competizione	Fair competition
Gongyue	公约	Convenzione	Convention
Gongzuoweiyuanhui	工作委员会	Comitato di lavoro	Working committee
Guiding	规定	Regolamento	Regulation
Guihua	规划	Programma	Programme
Guilü	规律	Legge	Law

Guina	归纳	Riassumere	To sum up
Guojia jiguan gongzuo ren yuan	国家机关工作人员	Personale governativo	State personnel
Guoqing	国情	Nazionale	National
Guowuyuan	国务院	Consiglio di Stato	State Council
Hefa quanyi	合法权益	Diritti e interessi legittimi	Legitimate rights and interests
Huajie	化解	Risolvere	To solve
Hun Yin	婚姻	Matrimonio	Marriage
Hun Yin fa	婚姻法	Legge sul Matrimonio	Marriage Law
Jiachou buke waiyang	家丑不可外扬	I panni sporchi si lavano in famiglia	Family quarrels must be settled behind closed doors
Jiahairen	加害人	Aggressore	Injurer
Jianshe	建设	Costruire	To build
Jiaoshou	教授	Professore	Professor
Jiashi	家事	Famiglia, familiare	Family matters
Jiating baoli	家庭暴力	Violenza domestica	Domestic violence
Jiazhi	价值	Valore, di valore	Value
Jiben renquan	基本人权	Diritti umani fondamentali	Fundamental human rights
Jiceng	基层	Di primo livello	Basic level
Jieding	界定	Definire	To define
Jiejue	解决	Risolvere	To solve
Jiekai	解开	Sciogliere	To untie
Jihua shengyu	计划生育	Pianificazione familiare	Family planning
Jiufen	纠纷	Controversia	Dispute
Jiuge	纠葛	Litigare	To quarrel
Jizhi	机制	Sistema	System
Jundeng	均等	Imparziale	Impartial

Kechixufazhan	可持续发展	Sviluppo sostenibile	Sustainable development
Kejian	可见	È evidente che	It is thus clear that
Kexingxing	可行性	Fattibilità	Feasibility
Lengjingqi	冷静期	Periodo di riflessione	Cooling-off period
Li'an	立案	Presentare un caso (per un'indagine)	To file a case (for investigation)
Liangxingpingdeng	两性平等	Parità tra i sessi	Equality between the sexes
Lianxi huiyi	联席会议	Conferenza congiunta	Joint conference
Lifa	立法	Legislazione	Legislation
Liyi	利益	Interesse	Interest
Maodun	矛盾	Contraddizione	Contradiction
Mingwen guiding	明文规定	Documentazione scritta	Written rules
Mingyuquan	名誉权	Diritto alla reputazione	Right of reputation
Minshi anjian	民事案件	Caso civile	Civil case
Minzhengbu	民政部	Ministero degli Affari Civili	Ministry of Civil Affairs
Nanti	难题	Problema difficile	Difficult problem
Ni lai shun shou	逆来顺受	Sottomettersi alle violenze	To submit meekly to insults
Panjue	判决	Pronunciare un giudizio	To pronounce judgement
Pingdeng	平等	Pari	Equal
Pingtai	平台	Piattaforma	Platform
Qiangjian	强奸	Violentare	To rape
Qishi	歧视	Discriminare	To discriminate against
Qisushu	起诉书	Querela	Bill of prosecution
Quanguo Renmin Daibiao Dahui	全国人民代表大会	Assemblea Nazionale del Popolo	National People's Congress
Quanli	权利	Diritto	Right

Quanyi	权益	Diritti e interessi	Rights and interests
Quebao	确保	Garantire	To guarantee
Renda Changweihui	人大常委会	Comitato Permanente dell'ANP	Standing Committee of the NPC
Renge zunyan shoudao baohu quan	人格尊严受到保护权	Diritto alla tutela della dignità umana	Right of protection of human dignity
Renmin fayuan	人民法院	Tribunale popolare	People's court
Renshenquan	人身权	Diritto della persona	Right of person
Renshen ziyou quan	人身自由权	Diritto alla libertà personale	Right of personal freedom
Rongyuquan	荣誉权	Diritto all'onore	Right of fame
Roulin	蹂躏	Violare	To violate
Shanghai	伤害	Ferire	To injure
Shehuixue	社会学	Sociologia	Sociology
Sheji	涉及	Riguardare	To involve
Shenbao zhidu	申报制度	Sistema di dichiarazione	Declaration system
Shengming jiankang quan	生命健康权	Diritto alla salute	Right of health
Shenli	审理	Giudicare	To adjudicate
Shenpan	审判	Processo	Trial
Shenpanting	审判庭	Aula di tribunale	Courtroom
Shenpanzhe	审判者	Giudice	Judge
Shenqing	申请	Fare domanda	To apply for
Shenyi	审议	Deliberare	To deliberate
Shibao	施暴	Usare violenza	To use violence
Shidian	试点	Sperimentare	To experiment
Shitifa	实体法	Legge sostanziale	Substantive law
Shi zai bi xing	势在必行	Inevitabilità	To be imperative
Shujiyuan	书记员	Impiegato	Clerk
Sifa	司法	Giustizia	Justice

Sishenghuo	私生活	Vita privata	Private life
Susong anjian	诉讼案件	Processo	Lawsuit
Susong chengxu	诉讼程序	Procedura legale	Lawsuit procedure
Tantao	探讨	Discussione	Investigation
Tiaojieyuan	调解员	Mediatore	Mediator
Tiaoting	调停	Mediare	To mediate
Wei hu	维护	Salvaguardare	To safeguard
Weiji	危机	Crisi	Crisis
Weiquan	维权	Salvaguardare i diritti legittimi	To safeguard legitimate rights and interests
Weixie	威胁	Minacciare	To threaten
Weiyuanhui	委员会	Comitato	Committee
Xiaochu	消除	Eliminare	To eliminate
Xiao'e daikuan	小额贷款	Piccolo prestito	Small loan
Xiao'e xindai	小额信贷	Microfinanza	Microfinance
Xiaoxiangquan	肖像权	Diritto d'immagine	Right of portrait
Xietiao	协调	Coordinare	To coordinate
Xingbaoli	性暴力	Violenza sessuale	Sexual violence
Xingbie pingdeng	性别平等	Parità di genere	Gender equality
Xingfa	刑法	Codice Penale	Penal Code
Xingmingquan	姓名权	Diritto al nome	Right of name
Xingnüedai	性虐待	Abusare sessualmente	To sexually abuse
Xingshisusongfa	刑事诉讼法	Codice di Procedura Penale	Code of Criminal Procedure
Xingzheng fagui	行政法规	Statuto amministrativo	Administrative statute
Xinli zixun	心理咨询	Consulto psicologico	Psychological consultation
Xiufu	修复	Riparare	To repair
Xiuzheng	修正	Revisionare	To revise

Xuangao	宣告	Dichiarare	To declare
Yanjiu	研究	Ricerca	Research
Yicheng	议程	Agenda	Agenda
Yinsiquan	隐私权	Diritto alla riservatezza	Right of privacy
Yiwu	义务	Obbligo	Duty
Yiwushi	医务室	Ambulatorio medico	Medical office
Yongren danwei	用人单位	Unità di lavoro	Employing unit
Yuangao	原告	Querelante	Complainant
Zaoshou	遭受	Soffrire	To suffer
Zhenduan	诊断	Diagnosi	Diagnosis
Zhengyi	争议	Controversia	Dispute
Zhengyi	正义	Giustizia	Justice
Zhengzhi	政治	Politica	Politics
Zhifa	执法	Far rispettare una legge	To enforce a law
Zhiliao	治疗	Terapia	Therapy
Zhiquan	职权	Autorità	Authority
Zhongji	中级	Intermedio	Intermediate
Zhongyangzhengfu	中央政府	Governo centrale	Central government
Zhuanti baogao	专题报告	Rapporto specifico	Report (or lecture) on a specific topic
Ziyuanxing	自愿性	Volontario	Voluntary
Zuigao Renmin Fayuan	最高人民法院	Corte Suprema del Popolo	Supreme People's Court
Zuigao Renmin Jianchayuan	最高人民检察院	Procura Suprema del Popolo	Supreme People's Procuratorate

Conclusioni

Attraverso la presente Tesi di Laurea Magistrale, si è cercato di far avvicinare il lettore ad una tematica così importante e di rilevanza internazionale come la protezione dei diritti delle donne in un processo familiare e la loro salvaguardia da qualsiasi forma discriminatoria. I due testi, finora mai tradotti in lingua italiana, hanno permesso di portare alla luce il funzionamento dei processi legali in Cina per quanto riguarda i settori del matrimonio e della famiglia e le loro differenze con il sistema legale del nostro Paese. Si è potuto vedere come questi processi, da una parte, cercano di rendere le donne più libere e di concedere loro maggiori diritti, mentre dall'altra, mostrano ancora diverse lacune, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei processi in alcune aree rurali della Cina Continentale.

Inoltre, l'evoluzione del diritto di famiglia in Cina trattata nel Capitolo 2, Paragrafo 2, ha fatto luce sui cambiamenti che ci sono stati in questo campo dall'avvento delle prime dinastie fino all'attuale Repubblica Popolare Cinese. Ciò ha permesso di comprendere come l'evoluzione ci sia effettivamente stata, soprattutto grazie al contributo di un gran numero di Organizzazioni Femminili governative e non-governative. Oggi, il ruolo di queste associazioni è quello di creare un ponte tra la realtà attuale in cui vivono le donne e il Governo Centrale: uno dei loro obiettivi principali è proprio quello di far sì che il governo metta in atto ulteriori Leggi e Regolamenti amministrativi che proteggano le donne dalla violenza di genere.

Il secondo articolo ha anche permesso di introdurre un documento di importanza internazionale per quanto riguarda l'eliminazione delle discriminazioni nei confronti della donna, la CEDAW, e la sua attuazione nella RPC. Questo trattato può essere di fondamentale importanza al lettore per un lavoro futuro in questo campo: potrebbe ad esempio essere di grande utilità per quanto riguarda un confronto tra tutti i trattati a livello internazionale che si occupano della condizione femminile.

Oggi, sotto il governo del Presidente Xi Jinping, le donne stanno iniziando a godere di maggiori diritti, anche se comunque è vero che le restrizioni sono ancora presenti. Basti pensare solo al fatto che in Cina la Legge contro la Violenza Domestica, che ha come obiettivo la salvaguardia delle donne dalle discriminazioni che sono purtroppo ancora costrette a subire, è stata introdotta molto più tardi rispetto ad altri Paesi. Qui emerge subito una differenza con l'Italia, dove invece l'attuazione della medesima Legge risale al 2019, mentre il reato contro lo stalking è stato introdotto nel 2009: dalla sua promulgazione, il femminicidio è diventato un reato punibile a norma

di Legge e le donne vengono maggiormente tutelate, anche se purtroppo i casi di violenza continuano ad essere molto, troppo frequenti. Ovviamente, il processo è stato lungo e ci è voluto l'intervento di diverse Associazioni Femminili per arrivare alla Legge attualmente in vigore.

Quello che bisognerebbe fare è sensibilizzare ancor di più sia la Cina che gli altri Paesi per quanto riguarda i diritti delle donne e la loro protezione dal punto di vista legale, ma soprattutto “toccare con mano” quello che sta attualmente accadendo nella Repubblica Popolare Cinese. Stessa cosa dovrebbe e potrebbe fare l'Italia, garantendo più protezione alle donne dai loro aggressori e inasprendo le pene detentive per questi ultimi. Entrambi i Paesi dovrebbero anche mettere in atto numerose campagne di sensibilizzazione sul tema, organizzando riunioni, convegni e seminari, per spingere le donne a denunciare le violenze e a non rimanere “chiuse” tra le mura domestiche. Bisogna anche considerare il fatto che, molto spesso, queste violenze avvengono tra le mura domestiche, all'interno quindi di un nucleo familiare. È ovviamente di fondamentale importanza modificare continuamente le Leggi esistenti, affinché le donne possano godere di maggiori diritti dal punto di vista giuridico.

La presente tesi di traduzione potrebbe quindi essere di aiuto a chi si vuole cimentare in una ricerca in questo campo, visto che il materiale fornito copre diversi ambiti di studio e permette anche di fare un paragone con diverse realtà “legali”. Ritengo inoltre che maggiore interesse per lo studio della tutela dei diritti delle donne e la loro protezione dalla violenza di genere possa attirare l'interesse di sempre più pubblico, sia a livello nazionale che internazionale, e far sì che se ne parli continuamente. Essendo una tematica in continua evoluzione, permette infatti di far conoscere nuove e variegata realtà e di portare alla luce un fenomeno così importante.

Bibliografia

- Anonimo, *Xiaojing* 孝经 [Classico della Pietà Filiale], 4° secolo a.C.
- Auletta Tommaso, *Diritto di famiglia*, G. Giappichelli Editore, 2018.
- Beniamed Rashed Emad, *Il linguaggio giuridico: analisi linguistica e difficoltà traduttive. Studio applicato alle sentenze della Corte dei Conti (2009-2013)*, UniversItalia, 2015.
- Jakobson R., *Language in Literature*, Cambridge (Massachusetts), Belknap Press, 1987.
- Johnson Kay Ann, *Women, the Family and Peasant Revolution in China*, The University of Chicago Press, 1985.
- Lefevere Andre, “Programmatic Second Thoughts on "Literary" and "Translation": Or: Where Do We Go from Here”, *Poetics Today*, Vol. 2, No. 4, pp. 39-50.
- Liu Jihua 刘继华, He Bingqi 何炳棋, “Jiashi shenpan zhong funü hunyin jiating quanyi de baozhang jizhi tantao” 家事审判中妇女婚姻家庭权益的保障机制探讨, in *Chuangyi chengshixue kan* 创意城市学刊, n. 1, 2019, pp. 159-171.
- Morini Massimiliano, *La Traduzione: teorie, strumenti, pratiche*, Sironi Editore, 2007.
- Mounin Georges, *Les problèmes théoriques de la traduction*, Gallimard, 1976.
- Newmark Peter, *A Textbook of Translation*, Prentice Hall Longman ELT, 1987.
- Osimo Bruno, *Manuale del Traduttore*, Hoepli, 2006.
- Pan Zhengze 潘正则, “Lun ‘Xiaochu dui funü yiqie xingshi qishi gongyue’ zai woguo de shishi jiqi wanshan” 论《消除对妇女一切形式歧视公约》在我国的实施及其完善, in *Wan xi xueyuan xuebao* 皖西学院学报, n. 6, vol. 33, 2017, pp. 27-31.
- Snel Trampus Rita, *La traduzione e i linguaggi giuridici olandese e italiano: aspetti e problemi*, Italo Svevo, Trieste, 1969.
- Timoteo Marina, “L’evoluzione del diritto di famiglia nella Repubblica Popolare Cinese”, *Mondo Cinese*, settembre 1988, pp. 31-63.
- Vellati Elena, “Il nuovo diritto di famiglia e il ruolo della donna”, *Novecento.org*, n.8, agosto 2017.
- Werlich Egon, *Praktische Methodik des Fremdsprachenunterrichts mit authentischen Texten*, Cornelsen Verlag, 1986.
- Yuan Yuan, “The Origins of the Chinese Communist Party’s Early Marriage Laws”, *Bard College, Bard Digital Commons*, May 2017, p. 9.

Sitografia

- *AgainstChina*, <http://www.againstchina.com>.
- *Baidu baike*, <https://baike.baidu.com>.
- *ChaynItalia*, <http://chaynitalia.org/>.
- *Cidu*, <https://www.cidu.esteri.it/comitatodirittiumani/it/>.
- *Cinaforum*, <http://www.cinaforum.net/>.
- *DirittoEconomia*, <https://www.dirittoeconomia.net>.
- *DocSity*, <https://www.docsity.com/it/>
- *Eastwest.eu*, <https://eastwest.eu/it>.
- *Enciclopedia Treccani*, <http://www.treccani.it>.
- *Fondazione Italiana del Notariato*, <https://www.fondazione-notariato.it>.
- *Iura Orientalia*, http://www.iuraorientalia.net/eng_01_io_archivio.htm.
- *Istat*, <https://www.istat.it>.
- *La legge per tutti*, <https://www.laleggepertutti.it>.
- *Leggicinesi.it*, <http://www.leggicinesi.it/default.asp>.
- *Ministero dell'Interno*, <https://www.interno.gov.it/it>.
- *Osservatorio Diritti*, <https://www.osservatoriodiritti.it>.
- *Questione Giustizia*, <http://www.questionegiustizia.it>
- *Sapere.it*, <http://www.sapere.it/sapere.html>
- *Studio legale internazionale avvocato Alfonso Marra*, https://studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it/art_it.htm.
- *United Nations*, <https://www.un.org/>.
- *Università degli Studi di Padova-Centro di Ateneo per i Diritti Umani "Antonio Papisca"*, <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/>.
- *Wikipedia*, https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page.
- *Wikipedia*, https://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale.

Ringraziamenti

Desidero innanzitutto ringraziare il relatore della Tesi, Prof. Paolo Magagnin, per il prezioso aiuto, la disponibilità e la gentilezza fornitami nella stesura della stessa (anche a distanza). I suoi consigli sull'argomento e sulla parte linguistica sono stati preziosi e molto utili.

Ringrazio anche Fabrizia (il tuo aiuto è stato fondamentale per l'aiuto nella stesura della parte in lingua inglese) e coloro che mi sono stati di grande aiuto per la parte in lingua cinese.

Ringrazio poi la mia famiglia, mio fratello Nicolas e i miei nonni, che in tutto questo lungo percorso di studi durato 2 anni mi sono stati vicino e mi hanno supportato, anche dall'altra parte del mondo. Non avrei potuto desiderare aiuto migliore.

Ringrazio anche Marzio, Sabrina, Sofia e Chiara: grazie di essere entrati a far parte della mia vita.

Un ringraziamento speciale va poi anche alle amiche di una vita (Nicole, Beatrice, Daniela, Elisa, Veronica, Giulia, Eleonora, Laura, Federica, Anna, Martina, Elena, Alice) che in questi due anni mi sto sono state vicine e hanno sopportato i miei momenti "no" e le mie sfuriate, soprattutto nell'ultimo periodo.

Un ringraziamento speciale va anche a Letizia, che ha condiviso con me un anno bellissimo in Erasmus: non avrei potuto desiderare compagna di viaggio migliore.

Ringrazio Treviso e Lione, due città che in poco tempo sono entrate nel mio cuore e mi hanno insegnato tantissimo.

Ringrazio anche le mie coinquiline di Treviso: nonostante la distanza che ci separa, ho condiviso con voi un anno bellissimo.

Infine, desidero ringraziare tutte le persone che ho conosciuto in questi due anni di percorso universitario: in un modo o nell'altro, siete entrate a far parte della mia vita e mi avete dato preziosi insegnamenti.